

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Penale

Ciclo XXII

Il gioco d'azzardo nel diritto penale

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi.

Dottorando: Angela Maria Bonanno

INDICE

Introduzione:

- Il gioco: cenni storici.
- Gioco e scommessa: verso un approccio giuridico.
- Gioco e diritto penale.

I Capitolo: IL gioco d'azzardo come reato

- Il gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p..
- Le altre fattispecie nel codice penale.
- La legislazione extra – codicem.
- Le fattispecie minori.
- I rapporti tra la normativa di PS e la disciplina penale del gioco d'azzardo
- Compatibilità con il diritto comunitario.

II Capitolo: Gioco d'azzardo e criminalità:

- Oggettività giuridica: il gioco come vizio.
- Scopo di tutela: la tutela dal gioco come fonte di disordine sociale.
- Il rischio di criminalità.
- Il gioco d'azzardo tra paternalismo e diritto penale secolarizzato:
- A) compatibilità con l'”harm principle”;
- B) rilievi critici.
- C) possibili conclusioni.

III Capitolo: Aspetti medico – legali e di psichiatria forense.

- La psicologia del giocatore d'azzardo.
- Il gioco d'azzardo patologico.
- Paradigmi interpretativi. Dal paradigma morale a quello psicoanalitico.
- Il gioco d'azzardo compulsivo.
- La valutazione medico – legale del giocatore patologico.

Conclusioni:

- Casistica.
- Conclusioni.

INTRODUZIONE

1) IL GIOCO: CENNI STORICI.

I giochi d'azzardo sono presenti in ogni tempo ed in ogni cultura.

Nella società in cui viviamo, fondata sul valore del lavoro e del denaro, il gioco d'azzardo è un seduttore potente in quanto offre il miraggio di guadagnare cifre consistenti in un sola volta, senza fatica¹.

Gli individui vedono il gioco d'azzardo come la soluzione ai propri problemi e alle proprie necessità, per essi rappresenta l'illusione momentanea dell'ozio e del fasto, quindi la fine delle insoddisfazioni personali, cosicché i luoghi in cui si pratica il gioco d'azzardo sono in continuo aumento. Costante del pensiero filosofico moderno è, infatti, l'opinione che la funzione del gioco consisterebbe nel soddisfare il bisogno istintivo, comune alle generalità degli individui, di interrompere l'onerosa fatica del lavoro mediante un'attività avente scopo di svago e ricreazione².

Ma partiamo da più lontano, dai secoli passati, dominati, come oggi, dal gioco d'azzardo.

¹ GUERRESCHI C.: *IL gioco patologico*, Ed. Kappa, Roma 2003, pp.22;

² MANENTI, *Del gioco e della scommessa dal punto di vista del diritto romano e moderno*. Appendice a GLUCK: *Commentario alle Pandette tradotto e arricchito da copiose note e confronti col Codice Civile del Regno D'Italia*, Libro XI, tit. V, DE Aleatoribus, ed. it. Diretta DA SERAFINI-COGLIOLO- FADDA, Milano, 1903, pp.585; RICCIO, *I contratti aleatori*, in *Gioco e scommessa* di DI GIANDOMENICO E RICCIO, in *Trattato Bessone*, XIV, Torino 2005, pp. 122;

Sin dall'epoca romana, sui gladiatori prigionieri di guerra costretti a combattere e morire da eroi si potevano scommettere delle puntate, dette *munera*; così come si poteva scommettere sulle corse dei carri che a partire dal IV secolo furono gestite e regolamentate dal potente ordine equestre.

Nel Medio Evo, fin dall'ottavo secolo, molti statuti proibirono severamente i giochi d'azzardo e molti giochi di abilità che avevano posta in denaro: venivano comminate le pene più severe, dall'esilio al carcere, dalle pene corporali alla confisca di edifici e attrezzature. Già nelle opere di Boccaccio, in particolare nelle novella di "Messere Fortarrigo e Cecco Angiolieri" viene affermato che il gioco è un passione che appartiene a tutti i ceti³.

La progressiva legittimazione del gioco regolato da leggi si ebbe grazie alle opere di alcuni grandi Predicatori, quali Savonarola e San Bernardino, i quali inaugurarono un'epoca proibizionista per alcuni secoli.

Dal XVII secolo, tuttavia, quasi tutti gli Stati Europei, hanno iniziato ad utilizzare le lotterie come introiti aggiuntivi rispetto alle regolari tasse. E questo succede anche oggi.

³ GUERRESCHI C.:Cit., pp.22;

2) Gioco e scommessa: verso un approccio giuridico.

Può essere utile soffermarsi brevemente sulle espressioni maggiormente utilizzate per esprimere la fenomenologia ludica che interessa il diritto.

In primo luogo, il termine gioco viene impiegato sia in un senso molto generale, come indicatore di una qualunque delle attività ludiche in questione, sia in un'accezione più ristretta, per enunciare, in particolare, le attività ludiche che si esauriscono essenzialmente in meri atti del giocatore (la morra) o che richiedono, comunque, uno strumentario semplice e di tipo tradizionale (i dadi, le carte, la roulette), nonché quelle che si svolgono attraverso l'uso di apparecchi (automatici, semiautomatici od elettronici), che funzionano secondo meccanismi o schemi predeterminati.

Il nome lotteria è associato, invece, a giochi basati, essenzialmente, sull'estrazione a sorte di serie di numeri (e lettere), variamente combinati fra loro, con assegnazione della vincita in funzione o dell'avvenuta esatta previsione della combinazione numerica estratta o, più semplicemente, sul possesso di un biglietto o cartella recante una combinazione alfanumerica corrispondente, integralmente o in misura più o meno estesa, a quella estratta o comunque da considerare vincente.

Si ha, infine, il termine scommessa. Esso è utilizzato per indicare una forma specifica di gioco, simile al concorso pronostico, in quanto consiste nell'indicare un certo esito per un dato evento (per lo più sportivo, ma non solo) e nel puntare al riguardo una somma di denaro.

Le scommesse possono essere al totalizzatore o a quota fissa. Nel primo caso l'ammontare complessivo delle puntate è ripartito fra gli scommettitori vincenti: l'entità delle singole vincite non è, dunque, predeterminata e dipende in concreto dalla quantità di partecipanti e di vincitori e dall'ammontare complessivo delle puntate. Nel secondo caso, invece, il premio è preventivamente determinato al momento dell'effettuazione della scommessa.

Nella scommessa vi è una predominante aleatorietà e, fondandosi il gioco sulla puntata di una somma di denaro (o altro bene economicamente valutabile), si versa tipicamente nell'ambito del gioco d'azzardo.

Il termine o, ancor meglio, il concetto di scommessa può valere, peraltro, in un senso molto più generale, ad abbracciare tutte le forme di gioco nelle quali ad una certa ipotesi di evento viene collegata una vincita (o per converso una perdita), una attribuzione patrimoniale⁴.

⁴ MANNO: *Giocchi e scommesse*, in RONCO E ARDIZZONE, a cura di, *Codice Penale Ipertestuale. Leggi complementari*, Torino 2005, pp. 920;

Così inteso, il concetto di scommessa finisce con il permeare di sé un po' tutte le forme di gioco fin qui accennate, dato che in esse il giocatore tendenzialmente persegue un risultato incerto e dal verificarsi o meno di questo dipende il suo successo o piuttosto la sconfitta.

Proprio in una visione concettuale di carattere generale un orientamento dottrinale consolidato distingue fra gioco e scommessa a seconda che gli scommettitori partecipino o meno alla realizzazione del fatto il cui esito costituisce l'evento dal quale dipende la vincita (e la perdita) ⁵.

In questa prospettiva di alternativa concettuale, può dirsi, allora, che mentre il gioco può non essere aleatorio, se nella realizzazione dell'evento incide sensibilmente l'abilità del giocatore, la scommessa lo è per definizione, in quanto lo scommettitore, proprio per il ruolo che lo caratterizza, non può incidere sulla determinazione causale dell'evento dal quale dipende l'attribuzione patrimoniale⁶.

Conseguentemente, la scommessa rientra più facilmente nell'area dell'azzardo, perché è un gioco strutturalmente aleatorio: il carattere dell'azzardo può non sussistere soltanto ove difetti, in concreto, il fine di lucro. Diversamente, il gioco non riconducibile

⁵ BUTTARO: *Gioco e scommessa – Diritto Civile*, in *Enciclopedia del diritto*.

⁶ PUCCI E FRANZOSO: *Gli apparecchi da intrattenimento a premio*, Milano 2004; MANNO: *Gioco e scommesse*, cit. pp. 930;

alla struttura della scommessa può non corrispondere allo schema dell'azzardo sotto un duplice profilo: per la mancanza di fine di lucro e/o per l'assenza del connotato dell'aleatorietà.

Malgrado le sopraccitate definizioni, e malgrado la presenza di una norma definatoria a chiusura del catalogo delle contravvenzioni inserito nel codice penale, l'analisi dei rapporti tra gioco e diritto penale, al fine di una sua più puntuale delimitazione del suo oggetto, richiede alcune precisazioni circa il concetto stesso di gioco. E ciò non soltanto per la valenza limitata al solo ambito codicistico dell'art. 721 c.p.⁷, ma soprattutto per la circostanza che tale norma, nel fornire una nozione normativa del gioco d'azzardo, non definisce partitamente il concetto di **gioco** e quello dell'**azzardo**, ma di fatto dando per scontato il primo descrive i connotati del secondo⁸, che diviene così elemento legislativo definito, mentre il gioco resta "vago"⁹.

da condividersi, allora, la preoccupazione, allo stesso tempo insieme auspicio, secondo cui *"l'esame degli aspetti penalistici del giuoco potrebbe risultare manchevole se non fosse inquadrato in una visione globale del gioco nella sua attuale disciplina, in omaggio al principio dell'unità sostanziale dell'ordinamento"*

⁷ SIRACUSANO P: *Principio di precisione e definizioni legislative di parte speciale*, in *Studi in onore di Marinucci*, Milano, 2007, pp. 745;

⁸ BELTRANI: *La disciplina Penale dei giochi e delle scommesse*, Milano, 1999, pp. 3; PIOLETTI: voce *Giochi vietati*, pp.

⁹ PAGLIARO : voce *Legge penale* in *Enc. Dir.*, XXIII, 1973, ppò. 1040 ss.;

giuridico, di guisa che lo studio dei giuochi penalmente vietati, oltre a compiersi nella consapevolezza della unitarietà del fenomeno ludico, possa portare un qualche contributo nella enunciazione dei principi fondamentali dei giochi giuridicamente rilevante”¹⁰.

Invero, il fenomeno del gioco sembra astrarre da un chiarimento in termini definitivi in grado di delimitarne i significati: individuale o sociale che sia, il gioco investe numerose dinamiche relative a realtà e funzioni molto differenziate, sicchè da una analisi semiologia del termine gioco non ci si può aspettare la fondazione di un concetto univoco di esso, ma soltanto la presa d’atto della sua complessa fisionomia e del suo carattere polisemico¹¹.

Rileva piuttosto che se il gioco si esprime in manifestazioni pressoché inesauribili e se esso può avere luogo in molteplici tipologie dell’agire umano, ciò significa che il diritto penale può intercettare la fenomenologia ludica in momenti altrettanto eterogenei difficilmente riconducibili a logiche sistemiche. Senza contare che gioco e responsabilità penale possono venire a contatto ogni qual volta la condotta ludica entri in collisione con specifici soggetti della tutela penale¹².

¹⁰ PIOLETTI: voce *Giochi Vietati*, op.ult.cit., pp. 68; MOSCATI: *Il gioco e la scommessa*, in RESCIGNO *Trattato di diritto privato*, XIII, Torino, 1985, pp. 153;

¹¹ MANNO A. M.: *Gioco, scommesse e responsabilità penale*, Milano, 2008, pp.25 e ss.;

¹² ALBEGGIANI: voce *Sport*, dir. pen., in *Enc. Dir.* XLII, Milano, pp557; TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*. Milano 2002, pp39 ss.;

Ne consegue, in questa materia, l'esigenza non già di tratteggiare una fisionomia del gioco da importare in ambiente penalistico con la pretesa di normativizzare le molteplici forme di manifestazione del fenomeno ludico¹³ ma di selezionare un'accezione del gioco in grado di esprimerne il significato umano e sociale, così da consentire di cogliere la specificità delle norme penali che ad esso ineriscono.

Altra parte della dottrina, al contrario, propende per forme di latitanza dell'analisi giuridica rispetto al gioco, ferma sull'assunto della assoluta autonomia del gioco rispetto alle altre categorie antropologiche culturali¹⁴, sostenuta, di recente, da quella corrente storiografica, che vede nel gioco un fenomeno pre – culturale e quindi anche pre - giuridico¹⁵.

Al riguardo, infatti, in sede civile si è giunti a ritenere che la specificità del gioco individuata nel suo essere “*non lavoro*”, ovvero nella “*mancaza di serietà*” o della “*inutilità economica*”¹⁶.

In tale prospettiva, la sua estraneità al mondo del diritto non viene letta alla stregua di un rapporto di contrapposizione su base moralistica¹⁷, indice della diffidenza che nei secoli ha

¹³ DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Milano 2006, pp. 9; CADOPPI A. (A CURA DI): *Omnis definitio in iure periculosa? il problemaa della definizioni legali nel diritto penale*, Riv.It. Dir. Pen. Ec.;

¹⁴ FURNO: *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi* in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1952, pp.642..

¹⁵ HUIZINGA: *Homo ludens*, Leida, 1938, (trad. it, Torino, Einaudi, 1946, cit. da BUTTARO,, *Del gioco e della scommessa*, pp.5; VALSECCHI, *Il gioco e l scommessa. La transazione*, in CICU – MESSINEO E MENGONI,, *Trattato di diritto civile e commerciale*, pp. 5 ss..

¹⁶ FURNO: *Note critiche*, cit., pp. 646; Manenti: *Del gioco e della scommessa*, pp. 685;

¹⁷ BUTTARO: *Del giuoco e della scommessa*,cit., pp.3 ss. .;

accompagnato l'indagine giuridica in materia di gioco, ¹⁸ma come relazione di mera indifferenza: il gioco, “*rilevando come attività socialmente inutile, esula dal campo giuridico*”¹⁹.

3) Gioco e diritto penale.

Se la nozione di gioco²⁰ in senso lato, è in grado di abbracciare qualunque attività svolta a scopo di intrattenimento, svago, divertimento e di sviluppo delle facoltà fisiche e mentali, sì da poter ricomprendere il gioco infantile, le attività ludiche degli adulti e gli scherzi, ma anche lo sport e le attività artistico-espressive effettuate

¹⁸ GUAZZALINI : voce *Giocchi e scommesse*, in ROBERT: *Les origine de la répression des jeux en droit anglo – saxon: le controle de l’Homo ludenz dans l’Angleterre du XIV e au XVI e siecle*, in *roit e Società*, 1991, nn. 17/18, pp. 159 ss.;

¹⁹ VALSECCHI : voce *Giocchi e scommesse*, pp. 50;

²⁰ GUALAZZINI: *Giocchi e scommesse – Parte storica* in *Enc. Dir.*,

in modo puramente dilettantistico, oggetto dell'intervento limitativo-repressivo da parte del diritto penale costituiscono soltanto un'area più ristretta che, per usare una locuzione di sintesi, si potrebbe definire gioco "remunerativo" o "incentivante".

Alla base delle prime citate attività ricreative l'ordinamento giuridico riconosce interessi e valori meritevoli di tutela, come l'espressione artistica e culturale e la salute psico-fisica, che, per un verso, rappresentano in via generale fattori causali "autosufficienti" in grado di scongiurare l'incidenza di etero-condizionamenti e, per altro verso, giustificano l'eventuale presenza di risvolti patrimoniali, che possono anche arrivare ad assumere una rilevanza preminente ed indefettibile, come nel caso dell'attività sportiva professionistica.

Nel caso delle seconde, il disinteresse del diritto penale si può spiegare con la dimensione domestica del gioco o con l'assenza di qualsivoglia prospettiva di utilità, giacché l'una e l'altra costituiscono garanzia sufficiente della spontaneità del gioco e della mancanza in esso di apprezzabili risvolti patrimoniali.

Nel gioco remunerativo o incentivante si può dire, invece, che siano da includere tutte le attività ludiche in grado di determinare fenomeni di arricchimento o di depauperamento attraverso la vincita e la perdita di denaro o di altre *res* economicamente

valutabili; e ciò sia quando l'arricchimento e l'impoverimento costituiscono, *ab origine* ed in modo strutturale, lo scopo primario ed il rischio ineludibile del gioco che si pratica, come nel caso del gioco d'azzardo, per il quale il fine di lucro è uno degli elementi caratteristici, sia quando il loro legame con il gioco, pur non essendo indefettibile, costituisce tuttavia una conseguenza possibile, legata a fenomeni di "squilibrio" del giocatore e di eccessiva reiterazione quantitativa dell'attività ludica, indotti dal tipo e dai meccanismi del gioco praticato.

Il disfavore del sistema normativo verso i fenomeni di arricchimento o di depauperamento determinati dalla partecipazione ai giochi appare riconducibile ad una pluralità di profili: l'insorgenza di situazioni di arricchimento al di fuori di un'attività lavorativa, la sottrazione di risorse economiche agli ordinari circuiti del consumo e del risparmio, la circolazione di ricchezza in difetto di documentazione ed in pregiudizio delle aspettative del fisco, l'induzione all'utilizzazione di mezzi illeciti ed in particolare all'usura per procurarsi risorse economiche, l'agevolazione del riciclaggio, l'influenza dei circuiti malavitosi, l'insorgenza di situazioni contenziose extragiurisdizionali, la compresenza forzosa di persone in luoghi inadeguati, il possibile contrasto con le finalità

più autentiche del gioco, che dovrebbero pur sempre identificarsi nel divertimento e nello svago.

E in un ordinamento costituzionale come il nostro - per il quale la Repubblica democratica è “fondata sul lavoro” (art. 1 Cost.), che richiede a “ogni cittadino il dovere di svolgere ... un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.), che tutela la famiglia (art. 29 Cost.) ed il risparmio (art. 47 Cost.), che fa divieto all’iniziativa economica privata di svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.) e prescrive a tutti di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (art. 53 Cost.) - le predette ragioni di disfavore trovano un appropriato fondamento direttamente nella tavola dei valori costituzionali.

Se ciò vale in linea generale per i giochi remunerativi, si può aggiungere che nelle ipotesi in cui questi vedono la prevalenza dell’aleatorietà si delineano ulteriori profili di criticità: l’arricchimento ed il depauperamento si sottraggono completamente alle prevedibilità ed evitabilità da parte del giocatore; ciò determina, a sua volta, l’indebolimento delle capacità di auto-limitazione da parte del giocatore medesimo, per l’assenza di un collegamento causale soggettivo fra perdite e abilità; si incrementano le

possibilità di incidenza di meccanismi truffaldini; restano disattese le finalità di stimolazione delle facoltà fisiche e mentali, che in linea teorica dovrebbero essere proprie dell'attività ludica.

CAPITOLO I: IL GIOCO D'AZZARDO COME REATO

1) Il gioco d'azzardo come reato

Quando un gioco remunerativo si basa sull'alea si ha quel che le norme definiscono un "gioco d'azzardo"²¹.

²¹ COLOMBO, BETSOS MERZAGORA: *Tentare nuoce: il gioco d'azzardo in criminologia e psicopatologia forense*, in *Riv. It. Med. Leg.* 2002, pp.1361;

Per l'art. 721 c.p., che costituisce la disposizione definitiva degli elementi costitutivi delle fattispecie delineate negli articoli immediatamente precedenti, sono, infatti, giochi d'azzardo *“quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”*.

La scelta di non azzardare una definizione normativa di gioco, più che della prudente consapevolezza dei suoi molteplici risvolti semiotici, è al contrario il portato della risalente percezione di esso come referente linguistico di immediata percezione sociale²².

La norma è stata comunque formulata in modo da rispondere perfettamente al più elevato grado di tassatività e di frammentarietà invocato dalla dottrina penalistica²³.

Ed invero, poiché la funzione di una definizione normativa non è quella di inibire l'attività ermeneutica ma di rendere la stessa univoca e rispondente al dato sociale di riferimento²⁴. Compito al quale il codice penale non sembra sottrarsi, in special modo ove di acceda ad una chiave di lettura dell'art. 721 c.p. meramente oggettiva, coerente con la accezione del “gioco” come sola matrice regolamentare.

²² MANNO A. M., cit., pp. 64;

²³ CADOPPI A. : *Il problema delle definizioni legali nel diritto penale*, cit., pp.19; MARINUCCI – DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, pp. 149;

²⁴ PALAZZO: *testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*; in *Studi in onore di Marinucci*, Milano, 2007, pp. 515 ss.;

Orbene, alle definizioni ipotizzate dall'art. 721 c.p. contribuiscono due elementi "descrittivi", tradizionalmente letti uno in chiave oggettiva, la "**aleatorietà**" dell'esito, e l'altro in chiave soggettiva, il "**fine di lucro**" del giocatore²⁵.

In passato, l'effettiva concorrenza delle due diverse componenti alla definizione del gioco d'azzardo è stata messa in dubbio, nonostante il tenore letterale della disposizione codicistica²⁶; in particolare, si è sostenuto che il fine di lucro non costituirebbe l'elemento caratterizzante la condotta punita sotto il profilo soggettivo, ma altro non sarebbe che una condizione obiettiva di punibilità²⁷.

La tesi, invero, è priva di riscontro fattuale: essa, infatti, presupporrebbe che tra i giochi di sorte, ve ne fossero alcuni per i quali l'interesse economico legato all'esito sia strutturale al loro stesso svolgimento ed altri rispetto ai quali la "posta", ovvero l'impegno economico caratterizzante il fine di lucro, costituisca una mera possibilità accessoria: i primi sempre punibili, i secondi solo alla condizione che sussista il fine di lucro²⁸.

In diversa prospettiva, la giurisprudenza ha più volte affermato che la descrizione delle due componenti dell'aleatorietà e del fine di lucro, richiesti dall'art. 721 c.p., non svolge alcun ruolo nella

²⁵ Cass. Pen. Sez. III, 26.02.1983, n. 1738, *Petruccio*, in *Foto It.* 1983, II, c. 357; BELTRANI, cit.;

²⁶ CONTENTO M.: voce *Giocchi D'Azzardo*, in *Enc. Forense*, III 1958, pp.959;

²⁷ MANZINI, cit.;

²⁸ MANZINI, cit.;

selezione dei giochi punibili, ritenendo, infatti, che tutti i giochi in quanto tali sono caratterizzati da entrambi gli elementi, così che vietarne alcuni e consentirne altri, secondo una scelta frutto del libero arbitrio del legislatore sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Cost.²⁹.

Ad ogni buon conto, sostenere che “la valutazione dei due elementi è unica ed inscindibile”³⁰ non significa di certo negare che tra i due vi siano differenze qualitative nel contribuire alla definizione dell'azzardo.

Così, infatti, il momento dell'aleatorietà attiene a un profilo oggettivo strutturale del gioco, come si evince dalle sue stesse regole, mentre il momento del coinvolgimento economico del giocatore è, invece, il portato della scelta soggettiva di costui rispetto alla specifica partecipazione al gioco³¹.

La distinzione non è irrilevante, anzi!

Rispetto al requisito dell'alea, si presenteranno profili problematici relativamente alla sola interpretazione del dato normativo, ovvero al grado di aleatorietà richiesto dalla norma³². Laddove, il fine di lucro, risolta preliminarmente, la questione relativa al grado di apprezzabilità economica richiesto dalla norma, impegna il giudice

²⁹ Corte Cost. 30.10.1975 n. 237, in *Guir. Cost.* 1975, pp.2236 e BELTRANI,cit.;

³⁰ PIOLETTI, cit., p.73;

³¹ MANNO, op ult. Cit.;

³² Corte Cost. 13.06.1995, n. 236;

del merito sulla stessa prova della sua sussistenza in relazione al un concreto caso di specie³³.

Passando all'esame di tali elementi tipizzanti della fattispecie di gioco d'azzardo, il primo, secondo la descrizione normativa, è il fine di lucro.

Al riguardo, in assenza di indicazioni definitorie ulteriori, la Dottrina e la costante Giurisprudenza definiscono il "fine di lucro" come "*fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile*"³⁴.

Esso può essere escluso soltanto quando la vincita è "*talmente tenue ed esigua da avere un valore del tutto irrilevante*"³⁵.

Si tratta - è bene farlo rilevare - di un concetto diverso da quello di "profitto", rilevante nei reati contro il patrimonio, nella cui nozione è compresa qualunque utilità, anche non patrimoniale ovvero non suscettibile di valutazione economica³⁶.

Taluno ritiene che il conseguimento di un lucro costituisca il requisito subiettivo che dell'esercizio del gioco d'azzardo rappresenta l'elemento finalistico, ovvero il dolo specifico della fattispecie³⁷.

³³ BELTRANI, cit.;

³⁴ ARDIZZONE: *Condotte finalisticamente orientate e forme di colpevolezza in Studi Musotto*, Palermo, 1979, pp.63; PICOTTI, *Il dolospecifico. Indagine sugli "elementi finalistici delle fattispecie penali"*, Milano, 1993, pp.595; Cass. Pen. SEZ. III, 5.02.1986, Nardi, in *Riv. Pen.* 1986, p.702;

³⁵ Cass. Pen. Sez.III, 14.11.2003, Vanenti, in *Guida al Diritto*, 2004, 103, pp. 21;

³⁶ Cass. Pen. 22 04.1993; MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio*: Padova, 1989, p.38; BELTRANI, cit.p. 24; GELARDI, *Il dolo specifico*, Padova, 1996, pp. 188;

³⁷ LA SPINA: *Orientamenti giurisprudenziali in tema di gioco proibito*, note a Cass. Pen. Sez. III, 24 giugno 1997, Cacace e a Cass. Pen. Sez. III 14 maggio 1997 Salvo e altri, in *nForo It.* 1998, II, pp.422 ss;

Pertanto, non occorre, per considerare integrata la fattispecie, che sia conseguito un vantaggio economico apprezzabile, essendo piuttosto sufficiente che l'attività di gioco trovi in esso il proprio scopo immediato³⁸: gioca d'azzardo anche chi perde.

Ma, in ogni caso, l'elemento finalistico deve essere provato; esso non è escluso dalla coesistenza di uno scopo ultimo, anche socialmente apprezzabile, cui tende il giocatore, poiché tale finalità non pregiudica il concretizzarsi dello scopo immediato della partecipazione al gioco, che resta comunque quello del conseguimento di un vantaggio economico personale³⁹.

Ogni gioco, infatti, per essere tale ed in quanto tale, tende principalmente alla realizzazione di una svago o di un divertimento, sicché la pretesa che il fine di lucro ne rappresenti il connotato finalistico unico o dominante in chi lo pone in essere comporterebbe un *interpretatio abrogans* delle norme incriminatrici.

A metà fra materialità del fatto ed elemento soggettivo della condotta, anche se la punibilità delle contravvenzioni, quali sono le fattispecie codicistiche sul gioco d'azzardo, indifferentemente a titolo di dolo o colpa, ex art. 42, ultimo comma, c.p., rende comunque poco plausibile parlare eventualmente di dolo specifico.

Infatti, secondo questa impostazione teorica, il fine di lucro riveste

³⁸ Cass. Pen. Sez. III 11 febbraio 2004, n. 5331 Brunetta; PIOLETTI, cit.;

³⁹ SABATINI: *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, pp.487; CONTENTO, *Giochi d'azzardo*, pp. 959; LANZA, *Giochi d'azzardo nel diritto positivo vigente*, p.88;

notevole importanza ai fini della sussistenza, nei reati in questione, di un profilo di offensività, giacché altrimenti si finirebbe col punire il mero passatempo o il divertimento in sé e difetterebbe un fondamento costituzionale per l'intervento penale.

Nelle varie pronunce in argomento, inoltre, vi è stata anche occasione per precisare che la sussistenza del fine di lucro deve essere valutata in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco: quest'ultimo trae in via sistematica un utile dallo svolgimento dei giochi da lui organizzati o gestiti, ma ciò a prescindere dal fatto che si tratti o meno di giochi d'azzardo⁴⁰.

Proprio perché preso in considerazione dalla norma definitoria come un fine della condotta o del meccanismo di gioco, non occorre vi sia effettiva acquisizione di denaro o di altre utilità per poter qualificare in concreto un certo gioco come un gioco d'azzardo. L'attenzione delle norme penali, del resto, si appunta su tali attività ludiche, come si è già accennato, proprio perché esse sono orientate ad ottenere una "remunerazione", un vantaggio economico, ma, al contempo, senza garantirne la realizzazione in termini di ragionevole certezza ed anzi comportando ineludibilmente il rischio immanente della perdita del denaro impegnato per il gioco.

⁴⁰ Cass. Pen. Sez. III, 23.10.2003, *Domina*, in *Rivista Penale* 2004;

Resterebbe, invece, affidata, stante il silenzio della norma sul punto, al chiarimento interpretativo la concreta individuazione del grado di vantaggio economicamente apprezzabile, necessario ad integrare l'elemento del lucro.

Considerato che tale reato viene introdotto, testualmente, sin dal primo progetto Zanardelli del 1883, per escludere che potesse essere incriminato anche il gioco rivolto a scopo di mero svago, si è consolidata l'opinione secondo cui l'esiguità della posta sarebbe indice certo della finalità meramente ludica del gioco, nel quale la presenza di una "puntata" servirebbe soltanto a rafforzare l'interesse dei partecipanti, come segno tangibile di vincita o di perdita, ma non concretizzerebbe la volontà di realizzare un vantaggio economico⁴¹.

Tuttavia, la Giurisprudenza consolidata ha affermato che l'elemento del lucro non è escluso dalla lieve entità della posta in gioco⁴².

Ciononostante, recentemente la Corte di Cassazione, mitigando il proprio orientamento rigorista, ha ritenuto di collegare la valutazione circa la sussistenza del fine di lucro all'entità della posta in gioco⁴³, anche alla luce del principio della concreta offensività del reato.

⁴¹ SABATINI, op. ult. Cit.pp, Cass. Pen. Sez. II, 11 ottobre 1986, *Rumolo*, in *Giust. Pen.* 1988, II, c. 396;

⁴² Cass. Pen. Sez. III 15 aprile 199, n. 4721;

⁴³ Cass..Pen. Sez. III 18. dicembre 2002 n. 42519, *Coviello*;

Il riferimento all'apprezzabilità economica della posta introdurrebbe così un criterio di giudizio di relazione con l'effettività della lesione dell'interesse del quale è sintomatico il dolo specifico⁴⁴.

Ed invero è stato osservato che, avendo riguardo alla tutela dell'ordine pubblico come bene giuridico di riferimento per le fattispecie in esame⁴⁵, non si vede come un gioco che preveda la messa in palio di una posta esigua o tenue possa suscitare tra i giocatori dispute atte a turbare l'ordinamento o il quieto vivere civile o possa incentivare il cittadino a cercare la soddisfazione delle proprie esigenze di vita fuori di lavoro⁴⁶.

Così ragionando, tuttavia, si è indotti ad affermare che il riferimento alla "apprezzabilità subiettiva" della esiguità della posta comporta che tale requisito, di per sé relativo, venga in punto di fatto verificato non soltanto avendo riguardo alle obiettive circostanze in cui il gioco in concreto si svolge ma anche in relazione alle condizioni economiche personali dei singoli giocatori⁴⁷.

In questo modo, però, si giunge a selezionare le condotte punibili sulla base della capacità economica del soggetto, così

⁴⁴ BELTRANI, cit.

⁴⁵ SPINA: *Orientamenti giurisprudenziali in tema di gioco proibito*, cit.p. 422;

⁴⁶ BELTRANI, Cit., pp. 32;

⁴⁷ MANNO: cit. pp.5

subordinandone la punibilità alla sussistenza di un requisito subiettivo che per ciascuno può assumere connotati diversi.

Per ovviare a tale incongruenza, è stato proposto di svincolare la definizione normativa di gioco d'azzardo dalla logica del gioco come azione (play) e ricondurla all'opzione semiotica del gioco come insieme strutturato di regole(game), in modo da considerare il fine di lucro come una funzionalità oggettiva del gioco – matrice e non già come finalità subiettiva del giocatore⁴⁸.

Sarebbe il gioco, il cui regolamento prevede una vincita economica, ad avere il fine di lucro e non già il giocatore ad essere animato dalla intenzione di realizzare un guadagno personale soggettivamente significativo; si prescinderebbe, in altri termini, dall'animus dei partecipanti.

L'altro elemento costitutivo del gioco d'azzardo è la preponderanza dell'alea.

Dice, infatti, la norma, già richiamata, che nei giochi d'azzardo la vincita o la perdita (ma è evidente che ciò che vale per una si riflette necessariamente sull'altra) sono “interamente o quasi interamente” aleatorie⁴⁹.

Ordinariamente, nelle analisi di dottrina e giurisprudenza, questo carattere dei giochi d'azzardo viene espresso e definito come una

⁴⁸ PUCCI E FRANZOSO: *Gli apparecchi di intrattenimento a premio*, pp. 98;

⁴⁹ Cass. Pen. Sez.III, 18.12.2002, *Coviello*, *Cass.Pen.* 2004,3514;

sorta di elemento negativo della fattispecie, vale a dire come mancanza di incidenza o come incidenza minima sulle sorti del gioco dell'abilità del giocatore.

Non sembra, peraltro, rilevante né plausibile al riguardo una graduazione quantitativa di dettaglio dell'efficacia causale dell'abilità del giocatore: vi è alea purché l'esito del gioco non sia neppure astrattamente rappresentabile come una conseguenza dalla condotta del giocatore, vale a dire quando non sussistono schemi logici od operativi, apprendibili e riproducibili dal giocatore, al cui esito si pongano in modo sistematico la vincita, o, alternativamente, la perdita.

Questa considerazione vale con riferimento alla generalità dei potenziali giocatori.

Possono esservi casi eccezionali di "capacità" di vincita (o di perdita), ma anche in tali ipotesi, in fondo, manca comunque il carattere dell'obiettivo apprendibilità e riproducibilità della condotta.

L'aleatorietà, in questo senso, appare come un dato qualitativo più che quantitativo e non sembra confondibile con l'intensità statistico/probabilistica delle possibilità di vincita.

Per effetto della diversità di tipi di gioco (giochi a condotta diretta ed immediata, apparecchi, scommesse, concorsi pronostici...) può

accadere che l'evento "interno" del gioco (la vincita/perdita) dipenda, in realtà, da un evento "esterno", che può pur esser l'esito di un altro, determinato non dal caso, ma dall'abilità di chi lo pratica.

Ciò non toglie che il gioco sia comunque da considerarsi aleatorio, giacché il suo esito favorevole o meno non dipende dal comportamento del giocatore, bensì dalla "ininfluenzabile" condotta di terzi (in ipotesi, i giocatori di una partita di calcio)⁵⁰.

Il legislatore ha sempre cercato di colmare la vaghezza di tale elemento concettuale, definendo a livello normativo il grado di aleatorietà, con formule non sempre omogenee e dalle diverse ricadute sull'ampiezza dell'area di rilevanza penale⁵¹.

In proposito, si è opportunamente pronunciata la Corte Costituzionale, statuendo il principio per cui, in assenza di elementi fattuali sufficienti a conoscere le regole di un gioco, lo stesso giudizio circa la sua liceità o illiceità è precluso. In sintesi, i criteri alla cui stregua valutare se un gioco sia o meno d'azzardo sono stabiliti a livello normativo, tramite il ricorso ad elementi descrittivi che, malgrado la loro apparente elasticità non lasciano spazio ad una attività integratrice del precetto penale da parte del giudice, in quanto le specifiche caratteristiche del gioco, in relazione al quale

⁵⁰ PIOLETTI: *Giochi Vietati*, in Enc. Dir.;

⁵¹ MANNO A: *Giochi, scommesse e responsabilità penale*, cit., pp. 72 e ss;

verificarne la punibilità, devono emergere in fatto attraverso gli ordinari strumenti probatori⁵².

Ma poco o nulla dice rispetto all'ampiezza dei poteri interpretativi del giudice nell'ipotesi in cui i meccanismi di determinazione della vincita siano processualmente noti ed egli debba giudicare se rientrano o meno nell'alveo della "quasi totale aleatorietà".

Il Giudice delle Leggi, così facendo, ribadisce certamente i limiti normativi che deve incontrare la formazione del libero convincimento del giudice penale a fronte della elasticità della formula linguistica impiegata dall'art. 721 c.p..

Al riguardo, sembra potersi affermare che "il materiale linguistico"⁵³ utilizzato per la costruzione delle fattispecie integrate dalla definizione di cui all'art. 721 c.p. rispecchi, il continuo atteggiarsi del fenomeno ludico, nel quale è proprio il grado di aleatorietà ad assumere – da gioco a gioco – confini elastici.

Sicché, può dirsi che nel caso della definizione normativa di gioco d'azzardo l'elasticità del criterio di giudizio non sconfinava nell'indeterminatezza⁵⁴, in quanto il segno linguistico dell'art. 721 c.p. riesce a connotare il parametro valutativo, che trova riscontro

⁵² BELTRANI: *La disciplina penalistica dei giochi e delle scommesse*, cit. p. 16;

⁵³ PALAZZO, *Il principio di determinatezza in diritto penale*, cit.

⁵⁴ BRICOLA: *La discrezionalità nel diritto penale*, cit. p. 177;

proprio nelle specifiche caratteristiche del fenomeno sociale di riferimento⁵⁵.

In altre parole, il parametro valutativo della “quasi aleatorietà” non è elemento elastico della fattispecie, per il quale sarebbe necessario verificare il grado di determinatezza descrittiva e il grado di discrezionalità affidato al giudice⁵⁶, ma questi deve solo limitarsi alla valutazione circa la prevalenza dell’alea sull’abilità e non ha margini di scelta tra differenti criteri di prevalenza che gli sarebbero offerti dalla presunta vacuità della relativa definizione normativa.

L’art. 721 c.p., infatti, non definisce la rilevanza penale delle attività ludiche che si svolgono mediante determinate regole, ma descrive un criterio selettivo generale della liceità di ogni gioco.

E poiché il fenomeno “gioco”, astrattamente considerato, può manifestarsi con livelli di aleatorietà variabile, l’unica alternativa ad una definizione concettuale di carattere generale, che rispecchi l’effettiva elasticità del referente fattuale considerato, sarebbe stato il ricorso ad un metodo descrittivo di tipo casistica.

Ma tale soluzione avrebbe finito con il frustrare oltremodo l’operatività della norma penale, ontologicamente non suscettiva di applicazione analogica, rispetto al multiforme concreto atteggiarsi delle tipologie di gioco⁵⁷.

⁵⁵ PALAZZO, op.ult. cit.;

⁵⁶ MANTOVANI F.: *Diritto penale, P.te generale*, Milano, 2008, pp. 65;

⁵⁷ PAGLIARO: *Principi di diritto penale*, cit. P. 54;

Si può, pertanto, affermare, che la disciplina penal-codicistica del gioco d'azzardo si spinge sino a considerare quella ampia categoria di giochi nei quali i due elementi dell'abilità e della sorte si combinano e interagiscono tra loro in diversa misura e proporzione, per delimitare l'ambito dei giochi di sorte soltanto a quelli in cui la sorte può essere corretta o compensata dall'abilità del giocatore, ma nei quali il fortuito si presenta quale causa decisamente prevalente sull'abilità individuale ⁵⁸.

Il criterio selettivo così ipostatizzato dall'art. 721 c.p. non risulta vago ed in contrasto con i principi fondamentali del diritto penale.

Ad ogni buon conto, a sgomberare il campo da ogni possibile dubbio al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute con la sentenza n. 14 del 24 luglio 1991.

Per il *Plenum* della Cassazione, affinché un gioco possa definirsi d'azzardo, l'aleatorietà *“deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco e non già in relazione alla perizia e all'esperienza delle persone che vi partecipano”*, in quanto *“la vincita o la perdita deve essere aleatoria per tutti coloro che vi partecipano e non solo per alcuni giocatori; pertanto, per tutti e non solo per alcuni il concorso dell'abilità deve essere minimo”*⁵⁹.

⁵⁸ MANZINI: *Trattato di diritto penale*, X, cit. p. 869;

⁵⁹ Cass. Sez. Un. 24 luglio 1991 n. 14, *Gloria*, cit., in *Foro It.*, 1992, II c.85.

3. Le altre fattispecie del codice penale.

L'art. 718 punisce a titolo di contravvenzione con arresto (da tre mesi ad un anno) ed ammenda (non inferiore a 206 euro) chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico o anche in circoli privati “tiene” ovvero “agevola” un gioco d'azzardo.

Dopo quanto si è già avuto occasione di evidenziare a proposito dei caratteri distintivi del gioco d'azzardo, sono sufficienti poche osservazioni a commento di tale fattispecie contravvenzionale.

Si può notare che per “tenuta” del gioco si intende in giurisprudenza ogni attività di organizzazione o direzione o amministrazione del gioco⁶⁰, mentre per configurarsi “agevolazione” è sufficiente anche una mera condotta omissiva, come ad esempio quella del titolare di un pubblico esercizio che non impedisce che nel locale si dia corso ad un gioco d’azzardo, non vigilando sulla natura dell’attività ludica svolta dagli avventori⁶¹.

Qualche cenno merita, al riguardo, l’errore sull’aleatorietà del soggetto che tiene, agevola o prende parte ad un gioco d’azzardo⁶².

La Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’erronea convinzione di un soggetto di partecipare ad un gioco lecito si risolva in ogni caso in errore sul precetto penale, ovvero relativo ai presupposti di applicabilità della norma incriminatrice⁶³.

Tuttavia, l’errore circa l’aleatorietà di un gioco può concretizzarsi in due diverse forme.

In primo luogo, si deve considerare il caso in cui il soggetto abbia piena contezza del meccanismo del gioco cui partecipa, ma erri nel considerare tale meccanismo non conforme alla definizione legale di gioco di sorte: in questo caso, l’errore non verte sulle regole del

⁶⁰ Cass., Sez. III penale, 11 novembre 1986, *Cacciato*, in *CED Cassazione*;

⁶¹ Cass., Sez. III penale, 16 febbraio 1985, *Valgimigli*, in *CED Cassazione*;

⁶² BELTRANI: *La disciplina penalistica*, cit.;

⁶³ Cass. Sez. VI, 26 febbraio 1976, n. 2545 e Cass. SezI 30 settembre 1965, n. 845 *Pellizzari*;

gioco ma sulla stessa interpretazione della norma penale, poiché il soggetto è perfettamente consapevole del grado di aleatorietà del gioco, ma ritiene che non sia quello richiesto dalla norma incriminatrice dell'art. 721 c.p..

È evidente che in ipotesi simili l'errore, che si rivolge al significato stesso del precetto, non può avere alcuna rilevanza scusante⁶⁴.

Diversa l'ipotesi in cui l'errore non riguardi il grado di aleatorietà richiesto dalla norma, bensì l'aleatorietà del gioco, ovvero il caso in cui l'errore verta proprio sulle regole del gioco d'azzardo tenuto, agevolato o partecipata, sì da determinare l'erronea convinzione di partecipare ad un gioco non di sorte e, pertanto, lecito⁶⁵.

Si tratta di errore – motivo che potrebbe essere generato da due diverse cause.

È, invero, possibile tenere o partecipare ad un gioco d'azzardo del quale non si sono correttamente intese le regole, a causa di un errore percettivo - sensoriale, sì da convincersi di agire in relazione ad un gioco di abilità o in cui la vincita o la perdita non siano per nulla aleatorie.

⁶⁴ Circa la rilevanza/irrelevanza dell'errore di diritto in diritto penale cfr: GROSSO, voce *Errore* in *Enc. Giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, pp. 1 ss; PALAZZO, voce *Ignoranza della legge penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, VI, Torino 1992, pp. 112; PULITANÒ, voce *Ignoranza (dir. Pen.)* in *Enc. Dir.*, Milano, 1976, pp.23; ID. *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976; FLORA: voce *Errore*, in *Dig. Disc. Pen.*, IV, Torino, 1990, pp.225; GIUNTA: *Commento all'art. 5 c.p.*, in a cura di PADOVANI, in *Codice Penale*, Milano 2007; CADOPPI: *Ignoranza della legge penale*, in BRICOLA – ZAGREBELSKY (diretta da) *Giurisprudenza sistematica del diritto penale. Codice penale. Parte generale*. I, Torino, 1996, pp.623 ss.

⁶⁵ Pioletti G., voce *Giochi Vietati*, cit. pp. 63

Così come può verificarsi che l'errore sulle regole sia determinato da un'erronea interpretazione delle stesse.

In entrambi i casi, si tratterà di errore di fatto rispetto all'elemento normativo dell'azzardo⁶⁶: il soggetto partecipa ad un gioco diverso da quello a cui è convinto di partecipare così da trovarsi in ipotesi di errore sul fatto.

La questione, allora, si incentra sulla sua rilevanza, data la natura contravvenzionale della fattispecie.

Al riguardo, l'impostazione tradizionale ritiene che la minore efficacia scusante dell'errore di fatto rispetto alle contravvenzioni, di regola punite a titolo di colpa, imporrebbe la verifica di un errore incolpevole⁶⁷.

Tuttavia, alla stregua di una ricostruzione teorica più aderente al dettato normativo dell'art. 43 comma 2, a norma del quale la distinzione tra reato doloso e reato colposo si applica alla contravvenzioni "ogni qual volta la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico", l'accertamento del dolo e della colpa nelle contravvenzioni deve essere in tutti i casi effettuata in concreto⁶⁸.

⁶⁶ MANTOVANI F. : *Diritto penale*, cit. pp. 360;

⁶⁷ MANTOVANI F. : *Diritto penale*, ult.cit. pp. 372;

⁶⁸ ROMANO M. : *Commentario sistematico*, I, cit. p. 472, PAGLIARO : *Principi di diritto penale*, cit. pp. 317; MANTOVANI F.: *Diritto penale*, cit. p.349;

Orbene, stante la evidente natura dolosa delle contravvenzioni in esame, può assumersi che un errore colposo circa le regole del gioco possa assumere efficacia scusante, qualora tale condizione ingeneri in colui che il gioco organizza o tiene, ovvero vi partecipa, l'erronea convinzione che si tratti di un gioco non prevalentemente aleatorio e quindi non suscettibile di integrare la definizione normativa di gioco d'azzardo.

L'art. 719 dispone circostanze aggravanti (istituire o tenere una casa da gioco, commettere il fatto in un pubblico esercizio, impegnare nel gioco poste rilevanti, partecipazione al gioco di minorenni), mentre l'art. 720 sottopone a sanzione penale anche il soggetto che semplicemente partecipa ad un gioco d'azzardo. L'estensione soggettiva dell'area della responsabilità penale viene, tuttavia, attenuata dall'inserimento nella condotta tipica dell'elemento della flagranza nel reato.

La norma fa, infatti, riferimento a colui che “senza esser concorso nella contravvenzione prevista dall'art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo”.

In parallelo rispetto alle previsioni dell'art. 719, il secondo comma dell'art. 718 dispone circostanze aggravanti per le ipotesi in cui la flagrante partecipazione al gioco viene accertata nell'ambito di una

casa da gioco o di un pubblico esercizio o è caratterizzata dall'impegno di poste rilevanti.

Nell'art. 720, infine, vi è la definizione - oltre che, come già visto, dei giochi d'azzardo - delle "case da giuoco", identificate come "luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato".

Il presidio sanzionatorio apprestato dal codice con le disposizioni ora in esame varrebbe in via generale nei confronti di qualunque tipo di manifestazione ludica d'azzardo e, dunque, caratterizzata dall'aleatorietà e dal fine di lucro, senza alcuna incidenza, come si è sopra accennato, delle modalità di esplicazione e svolgimento del gioco.

Tale ampia portata applicativa è, tuttavia, circoscritta da altre disposizioni di legge presenti nell'ordinamento, che producono effetti limitativi di diverso tipo: si tratta, per un verso, delle norme che riguardano le case da gioco autorizzate, i c.d. casinò, e, su altro fronte, delle norme che contengono le fattispecie sanzionatorie sopra catalogate sub c).

Le prime incidono restrittivamente sull'applicabilità delle norme incriminative del codice penale non sulla base della tipologia di gioco, ma del luogo di svolgimento; le seconde tendono, invece, a sottrarre all'area di intervento delle norme codicistiche alcune

macrocategorie di giochi, caratterizzati dal fatto di poter essere lecitamente svolti se organizzati e gestiti dall'Amministrazione dello Stato, direttamente o per il tramite di concessionari.

Un'incidenza di tipo diverso sul campo di applicazione delle norme del codice penale la esercitano, inoltre, le disposizioni dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, sopra menzionate sub b), relative ai giochi tramite apparecchi.

Per effetto di queste e, a seconda delle caratteristiche del singolo apparecchio, può verificarsi un'intensificazione del trattamento sanzionatorio ovvero un'estensione sul piano oggettivo dell'area sottoposta ad intervento sanzionatorio (nei casi di apparecchi da gioco che, pur non rientranti nel recinto classificatorio del gioco d'azzardo e quindi nel raggio di applicazione degli artt. 718 e ss. c.p., risultino tuttavia difformi dalle prescrizioni riferibili all'art. 110 t.u.l.p.s. e conseguentemente, perciò, sanzionabili).

4) Le fattispecie extra – codicem.

LE FATTISPECIE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 4
DELLA LEGGE N. 401 DEL 1989

A differenza di quelle del codice penale, le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 mirano ad impedire la pratica di certi giochi sulla base non delle loro caratteristiche oggettive, ma del soggetto che ne cura l'organizzazione e la gestione.

Tali disposizioni, infatti, si riferiscono a quelle attività ludiche che nel nostro ordinamento sono riservate alla mano dello Stato o di suoi concessionari o di specificati enti pubblici e che, se organizzate

e gestite da questi soggetti, non soltanto non sono contrastate, ma costituiscono anzi attività promosse e favorite, giacché alimentano entrate di tipo tributario a favore dell'erario e/o introiti di vario genere a beneficio dello Stato medesimo o degli enti istituzionalmente preposti all'organizzazione e promozione delle attività sportive ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Nell'articolo in parola si fa, infatti, riferimento al lotto, alle lotterie, alle manifestazioni di sorte analoghe alle lotterie, nonché alle scommesse e ai concorsi pronostici.

Questo tipo di disciplina ha in realtà radici normative più profonde della L. n. 401 del 1989⁶⁹.

Già l'art. 88 t.u.l.p.s., nella sua formulazione originaria (rimasta in vigore, peraltro, sino all'anno 2000), disponeva che l'autorità di pubblica sicurezza non potesse concedere licenze per l'esercizio di scommesse, salvo che per le scommesse riguardanti le "corse", le "regate", i "giuochi di palla o pallone" e "altre simili gare" e con un'ulteriore deroga a favore delle società di corse di cavalli, debitamente autorizzate, per l'esercizio di scommesse a totalizzatore e a libro sulle proprie corse, anche per il tramite di allibratori.

⁶⁹ GUALAZZINI op.cit pp. 44 e ss; IMBUCI (a cura di) *Il gioco pubblico in Italia - storia, cultura e mercato*, Venezia 1999.

Parallelamente il R.D. n. 1933 del 1938, recante la disciplina organica sul lotto pubblico (successivamente modificato dalla L. n. 585 del 1950), configurava tale gioco (art. 1) come un “servizio” attribuito alle intendenze di finanza.

Nel decennio successivo, dapprima la L. n. 315 del 1942, concernente la ippicoltura, riservava all’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine), con possibilità di “delega” ad enti, società ed allibratori, la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro relative alle corse dei cavalli, poi il D.Lgs. n. 496 del 1948 introduceva una disciplina organica delle attività di gioco, basata sulla esplicita riserva allo Stato (art. 1) dell’organizzazione e dell’esercizio “di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”.

Accanto a questa indicazione di principio, il D.lgs. n. 496 provvedeva subito a distinguere, da un lato, i giochi e i concorsi pronostici concernenti le manifestazioni sportive organizzate o controllate dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e dall’UNIRE, attribuendone specificamente a tali enti (art. 6) la titolarità riservata dell’organizzazione e dell’esercizio e, dall’altro lato, la restante area di giochi e concorsi, di cui affidava

organizzazione ed esercizio al Ministero delle finanze (art. 2), disponendo che questo potesse effettuare la gestione direttamente oppure tramite “persone fisiche o giuridiche”.

Su queste basi normative si sviluppano e si mantengono operativi per un lungo periodo di tempo due filoni principali di attività ludiche in mano pubblica: da una parte il lotto (con l’enalotto) e le lotterie nazionali, dall’altra i concorsi pronostici legati alle manifestazioni sportive regolate da CONI ed UNIRE (Totocalcio e Totip e poi anche Totogol), essenzialmente fondati su meccanismi di gioco-scommessa a totalizzatore.

La tutela penale è in questo arco di tempo piuttosto limitata, consistendo pressoché esclusivamente nella contravvenzione posta dal comma 3 del citato art. 88 t.u.l.p.s. per la violazione della disciplina restrittiva ivi contenuta in tema di licenze sulle scommesse; nelle contravvenzioni previste dai citati D.Lgs. n. 496 del 1948 (art. 4) e L. n. 315 del 1942 (art. 4) per la violazione della riserva ivi contemplata in favore dello Stato, del CONI e dell’UNIRE; nel delitto introdotto soltanto dalla L. n. 528 del 1982 per le ipotesi di esercizio (evidentemente abusivo) del gioco del lotto (art. 17).

Interviene poi l’approvazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che, occasionata da note vicende di “inquinamento” delle

competizioni sportive, riconducibili alle scommesse clandestine, introduce nell'ordinamento una prima griglia di più efficaci disposizioni per contrastare tali fenomeni illeciti (art. 4), disponendo contestualmente (art. 9) l'abrogazione proprio delle fattispecie di reato sopra menzionate.

Nel corso dell'ultimo decennio del '900 viene a manifestarsi anche sul piano normativo una fase di progressiva espansione dell'offerta ludica, riguardante sia il settore dei giochi (essenzialmente privati) mediante apparecchi, sia quello dei giochi pubblici.

In relazione a questi ultimi, i capisaldi dell'evoluzione organizzativa e legislativa possono schematizzarsi nei termini che seguono.

Con il D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994, viene previsto (art. 11) l'affidamento in concessione della gestione mediante "sistemi automatizzati" delle lotterie e degli "altri giuochi amministrati dallo Stato", con possibilità inoltre per il Ministro delle finanze di affidare a "consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati" la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee.

Contemporaneamente, il medesimo D.L. n. 557 e la L. n. 537 del 1993 (art. 11) intervengono sull'art. 4, comma 1, della L. n. 401 del

1989, introducendovi una fattispecie incriminatrice volta a contrastare la diffusione non autorizzata di lotterie di stati esteri.

Successivamente, la L. n. 549 del 1995 (art. 3, commi 225 e ss.) vara talune importanti novità: ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto e di distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali (tradizionali ed istantanee); divieto di intermediazione nella raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici; possibilità per il CONI di affidare in concessione l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse, a totalizzatore o a quota fissa, sulle "proprie" competizioni sportive, con rinvio della relativa disciplina ad un decreto del Ministro delle finanze di natura regolamentare.

Tale regolamento, emanato con il D.M. n. 174 del 1998, oltre all'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse, prevede fra l'altro: il divieto di qualunque tipo di scommessa che non sia ivi contemplata; il potere del Ministro delle finanze di stabilire nuovi sistemi di scommessa e nuove modalità di accettazione; il divieto di intermediazione nell'accettazione delle scommesse.

Parallelamente, nel campo dei giochi e delle scommesse concernenti le corse dei cavalli, disposizioni analoghe vengono dettate dalla L. n. 662 del 1996 e dal conseguente regolamento approvato con il D.P.R. n. 169 del 1998, il quale parimenti

contiene, fra le altre cose, la disciplina delle concessioni per l'esercizio delle scommesse, il divieto di scommesse da esso non previste, l'attribuzione al Ministro delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole di poteri di disciplina sulla tipologia, le modalità e i limiti delle scommesse, nonché il divieto di ogni forma di intermediazione nella raccolta ed effettuazione delle scommesse.

Un'ulteriore espansione del sistema si registra con la L. n. 133 del 1999, in forza della quale il Ministro delle finanze può direttamente disporre nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa su eventi sportivi diversi da quelli regolati da CONI ed UNIRE, esercitabili sempre tramite concessionari, ed è titolare, inoltre, di un potere regolamentare permanente per disciplinare modalità e profili patrimoniali non soltanto di dette nuove scommesse, ma anche di "ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse".

A valle di tali previsioni ed in loro attuazione si pongono, quindi, una serie di interventi con decreti del Ministro e dirigenziali, fra i quali possono ad esempio menzionarsi: il D.M. n. 278 del 1999, recante le norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai sensi del predetto art. 16 della L. n. 133 del 1999; il D.M. n. 29 del 2000, recante norme per l'istituzione del gioco del "Bingo"; il D.M. n. 363 del 2000, con cui

viene istituito il nuovo concorso pronostici denominato “Totobingol”; il D.M. n. 156 del 2001, che dispone la facoltà del Ministro delle finanze di autorizzare “i concessionari o i gestori di giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate”, rinviando, peraltro, ad un decreto dirigenziale del Ministero stesso per un’ulteriore disciplina, successivamente posta con D.D. 31 maggio 2002; il D.M. n. 179 del 2003, con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

Nel frattempo, si registrano due rilevanti novità anche sul versante penalistico:

- l’art. 4 della L. n. 401 del 1989 si arricchisce di due ulteriori fattispecie, costituite dai commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla L. n. 388 del 2000 (art. 37) e destinati essenzialmente, come si dirà meglio oltre, a rinforzare la tutela penale contro forme abusive di organizzazione e gestione di scommesse/concorsi pronostici;
- l’art. 88 t.u.l.p.s. muta la sua formulazione, venendo a disporre che la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata soltanto ai soggetti che sono titolari di concessioni o di autorizzazioni, da parte dei ministeri o enti competenti, per l’organizzazione e gestione delle scommesse, nonché ai loro incaricati.

La tendenza all'espansione e all'innovazione dell'offerta di gioco continua, poi, più di recente, con la L. n. 289 del 2002 (art. 22), con il D.L. n. 269 del 2003 (art. 39), convertito nella L. n. 326/2003, e con la L. n. 311 del 2004 (art. 1, commi 290 e ss.).

Le disposizioni di quest'ultima, in particolare, sono volte ad orientare la tendenza espansiva dell'offerta di gioco verso forme di partecipazione a distanza, anche con riguardo alle lotterie, così come già in parte avvenuto con la citata disciplina relativa alla raccolta telefonica e telematica delle giocate e con la normativa sulla rete telematica degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972.

Per chiudere questo quadro riepilogativo appare utile ricordare, infine: che con il D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, nell'art. 4, comma 2, della L. n. 401 del 1989 è stata aggiunta un'ulteriore disposizione incriminatrice, volta a contrastare la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie esteri.

Le innovazioni e specificazioni della disciplina in materia di giochi sin qui tratteggiate non hanno, peraltro, intaccato il principio di fondo su cui essa continua ad impersiarsi, vale a dire l'esclusiva legittimazione dello Stato ad organizzare e gestire, direttamente o per mano di enti pubblici di settore o attraverso il sistema delle concessioni, le attività ludiche in questione ovvero quanto meno ad

autorizzarne lo svolgimento.

Ciò considerato, può dirsi che le disposizioni dell'art. 4 della L. n. 401 del 1989 presentano un certo grado di frammentarietà e di asimmetria lessicale, verosimilmente dovuto alla successione degli interventi emendativi, ma in gran parte non giustificabile, data la sostanziale omogeneità di disvalore delle condotte tratteggiate da tali disposizioni.

La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di porre in evidenza la pluralità di fattispecie che si trovano giustapposte nell'articolo di legge in esame.

Nel tentativo di delineare uno schema ricostruttivo di tipo sintetico, al fine di ridurre "a fattor comune" quelle figure di reato che presentano una condivisione di elementi costitutivi, si può individuare una prima area di fattispecie penali, dedicata al gioco del lotto e costituita dal primo periodo del comma 1, dai commi 2 e 3 e dal comma 4-ter.

In queste fattispecie risulta assoggettato a sanzione penale chi "abusivamente organizza" il gioco del lotto, chi "in qualsiasi modo dà pubblicità" al gioco del lotto da altri abusivamente organizzato ovvero anche si limita a parteciparvi e chi, infine, "raccolge" o "prenota" giocate del lotto per via telefonica o telematica in difetto di "apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi".

L'abusiva organizzazione ha natura di delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la pubblicità e la mera partecipazione sono sanzionate a titolo di contravvenzione, punite con l'arresto fino a tre mesi e ammenda da lire centomila ad un milione.

Dubbie sono, invece, la natura e l'entità della sanzione da irrogare per la mancanza di autorizzazione all'uso degli strumenti telefonici e telematici per la raccolta e la prenotazione delle giocate, giacché in proposito il comma 4-ter rinvia, genericamente, alle "sanzioni di cui al presente articolo".

Una seconda area è rappresentata dalle fattispecie dedicate alle scommesse e ai concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE.

Per tali attività ludiche vi è un perfetto parallelismo con la disciplina sanzionatoria delineata con riferimento al gioco del lotto. Anche per esse, infatti, ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché dei commi 2, 3 e 4-ter, sono punite l'abusiva organizzazione, la pubblicità o la mera partecipazione, ove non vi sia concorso nell'abusiva organizzazione, ed infine la raccolta o la prenotazione di giocate per via telefonica o telematica in difetto di apposita autorizzazione.

Identica è pure la tipologia (delitto/contravvenzione) e l'entità delle sanzioni previste.

Un terzo gruppo di fattispecie è accomunabile per il fatto di riferirsi a “pubbliche scommesse” su “competizioni di persone, animali e giochi di abilità ” diverse dalle competizioni gestite dal CONI e dall'UNIRE.

Entrano in campo, qui, il terzo periodo del comma 1 ed i commi 2 e 3, che puniscono, rispettivamente, chi “abusivamente esercita l'organizzazione” di tali pubbliche scommesse e chi si limita a darvi pubblicità o a parteciparvi, senza concorrere nell'abusiva organizzazione.

Quanto ai commi 2 e 3 trattasi, ovviamente, del medesimo tipo di contravvenzione già considerata per i precedenti due gruppi di fattispecie.

La novità sta, piuttosto, nella previsione del terzo periodo del comma 1, che per l'abusiva organizzazione di questo genere di scommesse prevede un illecito di tipo contravvenzionale, invece del delitto contemplato dal secondo periodo del medesimo comma per le scommesse su attività sportive gestite dal CONI e dall'UNIRE.

A tali scommesse, riguardanti competizioni non gestite da CONI ed UNIRE, è da ritenersi altresì applicabile la fattispecie, già considerata, di cui al comma 4-ter, che punisce la raccolta o la

prenotazione di giocate per via telefonica o telematica in difetto di apposita autorizzazione

Si prosegue con i biglietti di lotterie e di analoghe manifestazioni di sorte di stati esteri, la cui vendita in Italia senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punita, dal quarto periodo del comma 1, con le medesime sanzioni (arresto e ammenda) previste per l'abusiva organizzazione di pubbliche scommesse sulle competizioni non gestite dal CONI e dall'UNIRE.

Alle lotterie "accettate" in stati esteri è vietato, inoltre, dare pubblicità in Italia: la fattispecie incriminatrice è fissata dal secondo periodo del comma 2.

A tali lotterie appare testualmente collegata la fattispecie della seconda parte dello stesso quarto periodo del comma 1, che sottopone a sanzione penale lo svolgimento di attività connesse, identificate nella "raccolta di prenotazione di giocate", nell'"accreditamento delle relative vincite", nella "promozione" e nella "pubblicità".

Non mancano, però, in giurisprudenza, pronunce che ricollegano tale fattispecie sanzionatoria al più ampio ventaglio di attività abusive di cui ai primi quattro periodi del comma 1⁷⁰: la formulazione assai poco lineare della disposizione rende

⁷⁰ Cass., Sez. III Penale, 8 settembre 2004, *Drago*, in *CED Cassazione*;

effettivamente possibile questa opzione interpretativa, anche se argomenti di tipo sistematico (in particolare: il fatto che pur in mancanza di essa le condotte ivi descritte sarebbero comunque riconducibili all'interno delle fattispecie di cui ai primi tre periodi del comma 1 e al comma 2, se non altro a titolo di concorso) potrebbero indurre a circoscriverla al novero delle lotterie estere.

Restano da esaminare le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis (quest'ultimo introdotto, come detto, dall'art. 37 della L. n. 388 del 2000, unitamente al comma 4-ter).

Della prima, caratterizzata da una formulazione non lineare, può essere sufficiente segnalare che la giurisprudenza di legittimità⁷¹ la ritiene applicabile ai soli casi di svolgimento di scommesse aventi ad oggetto attività di gioco effettuate attraverso gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 t.u.l.p.s.

Quanto alla disposizione del comma 4-bis, che punisce lo svolgimento in mancanza di concessione, autorizzazione o licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. di attività organizzate al fine di “accettare o raccogliere” o “comunque favorire” l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di qualunque genere di scommessa, essa appare sostanzialmente come una norma di chiusura, destinata, per un verso, a “coprire” con sanzione penale

⁷¹ Cass., Sez. III Penale, 16 giugno 2004, *Sfoco*, in *CED Cassazione*

l'esercizio abusivo di scommesse che, dato l'oggetto ed il luogo di accettazione (l'estero), potevano ipoteticamente reputarsi non ricomprese tra quelle contemplate dai primi tre periodi del comma 1 e, per altro, verso, a tipizzare espressamente come condotta penalmente illecita lo svolgimento di attività organizzate che, pur non costituendo di per sé accettazione di scommesse, siano tuttavia funzionali all'accettazione di scommesse da parte di altri operatori (stabiliti in Italia o all'estero).

La casistica giurisprudenziale concernente le fattispecie di cui all'art. 4 della L. n. 401 del 1989 mostra, effettivamente, una netta predominanza di situazioni riconducibili a forme di mediazione fra giocatori/scommettitori residenti in Italia ed imprese estere esercenti scommesse organizzate.

Ciò spiega bene l'intervento della L. n. 388 del 2000 e l'inserimento, appunto, del comma 4-bis, ma già in precedenza la rilevanza penale di questo genere di condotta veniva ravvisata in sede giudiziaria, essenzialmente sulla base delle seguenti argomentazioni: il principio c.d. di ubiquità vigente in diritto penale ed espresso dall'art. 6, comma 2, c.p.⁷², secondo il quale un reato si considera commesso in territorio italiano “quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte”;

⁷² FIANDACA – MUSCO : *Diritto Penale, Pte Generale*, Bologna, 2008;

il divieto di organizzare e gestire, se non in forza di apposito titolo concessorio, scommesse e concorsi pronostici su competizioni che si svolgono in Italia e che siano pertanto soggette a riserva in favore di CONI o UNIRE; la necessità di autorizzazione, in via generale, ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s., per organizzare o gestire qualunque tipo di scommessa o di pronostico e, quindi, anche le scommesse e i pronostici su competizioni sportive estere, che pur non sono soggette a riserva in favore dello Stato o di enti pubblici italiani.

Dalla combinazione di questi profili normativi la giurisprudenza, appunto, desumeva: che costituisce reato, ove manchi l'idoneo titolo concessorio o autorizzatorio, raccogliere in Italia scommesse o pronostici sia su competizioni che si svolgono in Italia e che siano soggette alla riserva in favore di CONI o UNIRE, sia su competizioni estere non soggette a riserva in favore di amministrazioni pubbliche dello Stato italiano; che quando detta raccolta di scommesse è organizzata e gestita da soggetti stabiliti all'estero, ma avvalendosi di condotte collaborative e strumentali di "agenti" residenti in Italia, una parte del reato - quella posta in essere dai soggetti residenti in Italia - deve considerarsi commessa nel territorio nazionale ed è quindi esposta all'applicazione della

legge penale italiana, dunque delle fattispecie di cui all'art. 4 della L. n. 401 del 1989⁷³.

Su un campo diverso è, invece, intervenuto il già menzionato comma 4-ter, pure introdotto dalla L. n. 388 del 2000 e però destinato a rinforzare il controllo dell'autorità amministrativa in ordine alla raccolta di giocate e scommesse attraverso modalità telefoniche o telematiche, senza particolare riferimento alle scommesse accettate all'estero, ma, anzi, con preminente riguardo ai giochi, ai concorsi pronostici e alle scommesse lecitamente gestiti in Italia dai concessionari dello Stato e di CONI ed UNIRE.

Nell'ottica penalistica le fattispecie del comma 4-bis e del comma 4-ter si distinguono per la diversità di bene giuridico tutelato e di titolo autorizzatorio presupposto e possono o meno concorrere fra di loro, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta oggetto di valutazione⁷⁴.

⁷³ Cass., Sez. III penale, 27 marzo 2000, *Foglia*; Idem, 29 luglio 1999, *Barbati*; Idem, 1 luglio 1999, *De Giulio*; tutte in *CED Cassazione*.

⁷⁴ Cass., Sez. III penale, 1 ottobre 2002, *Fischetti*, in *CED Cassazione* :“Quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere integra il reato di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, anche nel caso che l'agente operi mediante comunicazioni telefoniche o telematiche ed abbia ottenuto per l'uso di tali mezzi l'apposita autorizzazione prescritta dal comma 4 ter della norma citata. Le due disposizioni proteggono infatti interessi diversi, riferendosi il comma 4 bis alla tutela dell'ordine pubblico ed il comma 4 ter alla difesa della sicurezza nelle telecomunicazioni, e l'autorizzazione riguardante queste ultime non può far luogo della licenza prescritta dal Testo unico di pubblica sicurezza, che del resto è necessaria anche quando l'agente non operi mediante strumenti di telecomunicazione.”; **Cass., Sez. II penale, 29 aprile 2003, Lattanzi**, in *CED Cassazione* :“Integra il reato di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere, quando manca la concessione, l'autorizzazione o la licenza prevista dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), anche nel caso che l'agente operi mediante comunicazioni telefoniche o telematiche ed abbia ottenuto per l'uso di tali mezzi l'apposita autorizzazione prescritta dal comma 4 ter della norma citata. (In motivazione la Corte ha osservato che le due disposizioni proteggono infatti interessi diversi, riferendosi il comma 4 bis alla tutela dell'ordine pubblico ed il comma 4 ter alla difesa della sicurezza nelle telecomunicazioni, e l'autorizzazione riguardante queste ultime non può far luogo della licenza prescritta dal testo unico di pubblica sicurezza, che del resto è necessaria anche quando l'agente non operi mediante strumenti di telecomunicazione)”; **Cassaz., Sez. Unite penali, 18 maggio 2004, Corsi**, in *CED Cassazione* “... Il comma 4-bis

Ciò non toglie che il profilo di illiceità ai sensi del comma 4-ter si accompagni facilmente a quello riferibile al comma 4-bis: la disciplina sulla raccolta telefonica o telematica delle giocate con, *in primis*, l'obbligo di ottenere apposita autorizzazione è, infatti, funzionale ad una piena tutela della disciplina più generale sull'organizzazione e la gestione di giochi e scommesse e, dunque, per converso, la violazione della prima si rivela sovente strumentale alla violazione della seconda⁷⁵.

Altre indicazioni giurisprudenziali interessanti riguardano:

- la distinzione fra la mera partecipazione a scommesse o concorsi pronostici illecitamente organizzati da terze persone (reato meno grave, punito a titolo di contravvenzione dal comma 3 dell'art. 4 della L. n. 401 del 1989) e lo svolgimento di un'attività di coordinamento della partecipazione di altri a tali scommesse o concorsi, che può, invece, direttamente integrare una forma di abusiva organizzazione, rilevante ai fini del più grave delitto di cui al comma 1⁷⁶;

punisce ... qualsiasi condotta minimamente organizzata con cui – contro il divieto di intermediazione previsto dalla normativa vigente - si eserciti una funzione intermediatrice a favore di un gestore di scommesse ... Il comma 4-ter, invece, punisce ... qualsiasi condotta di gestione (anche parziale) di scommesse, lotto o concorsi pronostici, attuata per via telefonica o telematica senza la specifica autorizzazione prescritta in relazione al mezzo adottato ... si tratta di due reati che hanno diversa materialità e diversa oggettività giuridica, ma che possono formalmente concorrere nel caso in cui con la stessa condotta vengano violate entrambe le disposizioni normative”.

⁷⁵In tema di raccolta telefonica o telematica delle scommesse si rinviengono in **Cass., Sez. III, 15 giugno 2004, Morace**, in *CED Cassazione*. È *illecita “l’ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che non sia utilizzato dall’acquirente a titolo personale, ma diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall’acquirente, generando, così di fatto, un movimento più simile a quello di una agenzia che di un privato”.*

⁷⁶ Cass., Sez. III 17 maggio 1999, *De Bernardo*, in *CED Cassazione*; Idem, 30 gennaio 2003, *Miccio*, in *CED Cassazione* “ ...

- il problema della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati in contestazione⁷⁷;
- l'autonomia delle valutazioni del giudice penale rispetto a quelle del giudice amministrativo⁷⁸;
- la manifesta infondatezza di profili di illegittimità costituzionale, con particolare riferimento all'art. 41 Cost.⁷⁹.

LE FATTISPECIE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 110 T.U.L.P.S.

L'art. 110 t.u.l.p.s., assieme all'articolo 86 del medesimo corpo legislativo, costituisce il presidio normativo che da più tempo mira a contenere entro limiti restrittivi l'area di liceità concernente lo svolgimento dei giochi.

Tali articoli, in particolare, si occupano di quei fenomeni ludici che hanno a che fare con la nozione più generale e tradizionale di gioco d'azzardo - come i giochi con le carte o con i dadi - e dei giochi esercitabili mediante apparecchi, mentre ne restano fuori le varie forme di gioco oggetto di riserva in favore dello Stato, che, come visto, costituiscono invece il campo di applicazione dell'art. 88 del testo unico.

E' facile osservare, peraltro, che la rilevanza applicativa e, quindi, giurisprudenziale degli articoli in questione è venuta sempre più

⁷⁷ Cass., Sez. III, 27 luglio 2004, *Cacace*, in *CED Cassazione*; Idem, 4 luglio 2000, *Vicentini*, in *CED Cassazione* “

⁷⁸ Cass., Sez. III, *Foglia*, in *CED Cassazione*;

⁷⁹ Cass. Sez. III.6 ottobre 2001, *Pugliese*, in *CED Cassazione*; Idem, 29 luglio 1999, *Barbati*, in *CED Cassazione*

manifestandosi soprattutto nelle disposizioni concernenti i giochi mediante apparecchi e non a caso proprio queste disposizioni sono state oggetto di numerosi interventi di modifica, segnatamente in quest'ultimo decennio.

Trattasi, infatti, di attività ludiche che, in ragione delle elevate ed evolutive "capacità operative" assicurate dai supporti tecnologici utilizzati, per un verso esercitano la maggior forza di attrazione nei confronti dei "consumatori" e, su altro versante, ben corrispondono a quelle prospettive di espansione dell'offerta di giochi che il legislatore italiano sta perseguendo sin appunto dalla metà degli anni '90 del secolo appena concluso.

Diversamente, hanno fatto registrare pochissime novità nel corso del tempo le disposizioni non specificamente rivolte alla disciplina degli apparecchi da gioco.

Si può notare al riguardo che il comma 1 dell'art. 110, che prescrive l'esposizione della tabella, vidimata dal questore, recante l'indicazione dei giochi d'azzardo e di quegli altri giochi che l'autorità di pubblica sicurezza "ritenga di vietare nel pubblico interesse"⁸⁰, nell'arco di vari decenni ha subito un'unica modifica ad opera dell'art. 37, comma 3, della L. n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che ha stabilito innovativamente che detta

⁸⁰ Cass, Sez. III penale, 15 dicembre 2003, *Vežnaver*, in *Rivista penale* 2004, 1134; Idem, 18 aprile 2005, *Rinaldi*, in *CED Cassazione*.

tabella: deve essere esposta, oltre che, come prima, nelle “sale da biliardo o da giuoco”, anche negli “altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco”; deve contenere, altresì, l’indicazione delle “prescrizioni” e dei “divieti specifici” che la stessa autorità di p.s. ritiene di dover disporre sempre nel “pubblico interesse”.

Nessuna modifica, addirittura, ha fatto mai registrare il comma 2 dell’art. 110, secondo il quale la tabella dei giochi proibiti deve menzionare espressamente il divieto delle scommesse.

Mutamenti frequenti hanno invece interessato, come accennato, le disposizioni dell’art. 110 concernenti gli apparecchi da gioco.

Con la prima modifica, nel 1965, il legislatore intese adeguare la formulazione dell’articolo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 125 del 1963, con la quale era stata censurata l’estensione del divieto di concedere licenze per l’uso a qualsiasi specie di apparecchi da gioco o da trattenimento.

Secondo la Corte, infatti, da un lato l’attività economica di produzione o commercio di apparecchi poteva ricevere tutela legale soltanto se i suoi prodotti non risultavano tali da favorire tendenze antisociali, ma, dall’altro, per converso, un divieto come quello riferibile all’art. 110 t.u.l.p.s. poteva trovare adeguato presupposto giustificativo solo in relazione ad apparecchi che non offrirono

meramente svago o divertimento, bensì subordinassero lo svago alla loro utilizzazione come mezzi di gioco e di scommesse.

Di qui il mutamento della formula di divieto generale, che viene circoscritto dal legislatore all'uso di apparecchi o congegni "da gioco", automatici e semiautomatici, pur se nel contempo esteso ai "circoli ed associazioni di qualunque specie".

Compare, inoltre, una prima definizione di apparecchi o congegni da gioco, identificati in modo alternativo con quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione della partita.

Sostanzialmente, essi potevano individuarsi in qualunque tipo di apparecchio che non fosse destinato al mero intrattenimento, ma presentasse profili anche minimi di incentivazione al gioco o alla sua reiterazione.

La violazione del divieto viene sanzionata a titolo contravvenzionale con arresto ed ammenda, nonché con la sospensione della licenza, se il contravventore era titolare di pubblico esercizio, e con la sua revoca in caso di recidiva.

La disposizione sanzionatoria fa espressamente salve "le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo" e ciò appare assolutamente coerente con la struttura della fattispecie di reato.

Con l'intervento della legge n. 904 del 1986 si manifestano alcune rilevanti novità.

A parte l'allargamento della fattispecie anche agli apparecchi e congegni "elettronici", evidentemente frutto dello sviluppo tecnologico segnato nel ventennio trascorso dalla legge del 1965, nella formula generale di divieto e nella conseguente norma definitoria non si parla più semplicemente di apparecchi e congegni da gioco, bensì di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo; inoltre, viene espunta la previsione della consumazione o della ripetizione della partita come forme di "premio" rilevanti ai fini dell'inclusione di un apparecchio nel novero di quelli vietati; infine, viene inserito un nuovo comma dedicato a delineare e disciplinare una categoria di apparecchi da gioco non vietati, identificati negli apparecchi e congegni "da trattenimento e da gioco di abilità" e si stabilisce che per essi il premio può consistere soltanto nella ripetizione di una partita per non più di tre volte.

La *voluntas legis* sottesa alla L. n. 904 sembra potersi ravvisare nell'intento del legislatore di avvicinare l'area di illiceità ai sensi dell'art. 110 t.u.l.p.s. a quella derivante dalle disposizioni sul gioco d'azzardo del codice penale, anche se, sotto alcuni profili sembra aver conservato fra le due profili di distinzione.

E, infatti, da una parte, l'individuazione della categoria degli apparecchi per il gioco d'azzardo doveva essere caratterizzata sulla base dell'aleatorietà degli schemi di gioco, in armonia, dunque, con la definizione generale di gioco d'azzardo contenuta nelle disposizioni dell'art. 721 c.p., dall'altra, l'eliminazione del riferimento alla consumazione e alla ripetizione della partita come "premi" rilevanti ai fini della valutazione di illiceità di un apparecchio denotano non un avvicinamento alla categoria codicistica dei giochi d'azzardo, perché tendeva ad accreditare l'idea che il "qualsiasi premio in denaro o in natura" contemplato nella definizione degli apparecchi vietati dovesse esprimere un'entità economicamente non inapprezzabile e, quindi, un elemento sintomatico di una finalità di lucro.

Al contempo, però, l'apposizione di un limite molto marcato al tipo di premio erogabile dagli apparecchi leciti (la sola ripetizione della partita per non più di tre volte) valeva a fare confluire nell'area di illiceità speciale anche apparecchi strutturalmente e funzionalmente concepiti per il gioco di abilità e, quindi, privi di uno dei due tratti caratteristici della definizione codicistica del gioco d'azzardo, vale a dire l'aleatorietà.

L'avvicinamento fra illiceità speciale ai sensi del t.u.l.p.s. ed illiceità generale ai sensi del c.p. poteva essere ravvisata, altresì,

nella mutata formulazione della disposizione sanzionatoria dell'art. 110, dove alla formula di salvaguardia "Salve le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo" la L. n. 904 del 1986 aveva sostituito la locuzione "Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti".

Gli interventi sull'art. 110 t.u.l.p.s. rapidamente succedutisi a partire dal 1995 non hanno interessato la formula di divieto generale di installazione ed uso di "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo" nei "luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie" attualmente collocata nel comma 4 dell'articolo. Essi si sono, infatti, concentrati sulla definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo – e dunque illeciti - e sulla definizione e disciplina degli apparecchi leciti.

Il comma 4 dell'art. 110 t.u.l.p.s. è stato modificato attraverso le L. n. 425 del 1995 e n. 388 del 2000.

Con la prima legge⁸¹ nella definizione della categoria degli apparecchi per il gioco d'azzardo viene innanzitutto cambiato il riferimento alla scommessa: non rileva più la circostanza che si possa dar luogo a scommesse, ma occorre che si tratti di apparecchi "che hanno insita la scommessa".

⁸¹ Cass., Sez. III, 11 gennaio 2000, *Zorzi*; Idem, 10 aprile 2000, *Sauli*; Idem, 29 maggio 2000, *Trapè Villadomat*; Idem, 11 ottobre 2000, *Murat*; tutte in *CED Cassazione*.

Vi è poi l'esplicitazione che le vincite di un qualsiasi premio in denaro o in natura debbono essere "puramente aleatorie" e la precisazione che tale premio, in denaro o in natura, deve concretizzare lucro.

La variazione concernente la scommessa ha il pregio di superare possibili incertezze interpretative, giacché la formulazione precedente poteva teoricamente lasciar intendere che incidesse sulla valutazione di illiceità degli apparecchi il fatto che *ab externo* potessero effettuarsi scommesse sul loro funzionamento.

Comunque sia, la combinazione di queste prime due variazioni con quella concernente la precisazione dell'idoneità al lucro del premio erogabile determinava un forte avvicinamento, quasi una sovrapposizione fra l'illiceità delineata per gli apparecchi da gioco dall'art. 110 t.u.l.p.s. e l'illiceità delineata per il gioco d'azzardo in generale dal codice penale. Venivano, infatti, a ricorrere insieme nella categoria degli apparecchi vietati i due tratti caratteristici della definizione codicistica del gioco d'azzardo: l'aleatorietà ed il fine di lucro.

Coerentemente a tale assetto classificatorio degli apparecchi illeciti la L. n. 425 del 1995 introduce una disciplina degli apparecchi leciti incentrata sull'aleatorietà e sull'assenza di profili di lucro.

Vengono individuati come apparecchi leciti, in primo luogo, gli apparecchi “da trattenimento e da gioco di abilità ” nei quali vi sia preponderanza dell’elemento “abilità e trattenimento” rispetto all’elemento aleatorio

Oltre a questa impronta di fondo, relativa al difetto di aleatorietà prevalente, tali apparecchi devono presentare inoltre un’altra caratteristica, orientata, invece, all’esclusione del profilo del lucro.

Debbono rilasciare premi “all’abilità ed al trattenimento del giocatore” limitati ad una delle seguenti categorie:

- ripetizione della partita per non più di dieci volte;
- erogazione di non più di dieci gettoni, riutilizzabili negli apparecchi del medesimo locale e non rimborsabili;
- consumazione oppure di modesto valore economico e non convertibile in denaro.

Al comma 6, la prima volta, viene, poi, identificato un secondo gruppo di apparecchi leciti, pur sempre improntati all’abilità (e al trattenimento) e all’assenza di lucro: si tratta dei “distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico”, cui è annesso un gioco di abilità o di trattenimento con relativo premio.

Tali apparecchi debbono funzionare attraverso l'introduzione di una moneta o di un gettone e l'assenza del fine di lucro deve essere assicurata dal fatto che:

- il prodotto distribuito, oltre che di modesto valore economico, deve essere "ben visibile";
- anche i premi debbono essere "esposti" nell'apparecchio ed essi, inoltre, debbono avere un valore economico modesto.

In modo un po' ridondante si specifica, inoltre, in due commi separati (7 e 8):

- che nessun premio può avere un valore superiore "al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco";
- che i beni contemplati nelle definizioni dei due gruppi di apparecchi leciti non possono essere "commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie" e che non possono realizzare "alcun fine di lucro".

Sul piano delle disposizioni sanzionatorie non vi è alcuna modifica rispetto alla formulazione introdotta dalla L. n. 904 del 1986.

La possibilità di una perfetta corrispondenza reciproca tra fattispecie di gioco d'azzardo ai sensi del codice penale e fattispecie di gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 110 t.u.l.p.s. si perde

definitivamente con le modifiche introdotte dall'art. 37 della L. n. 388 del 2000⁸².

Nella definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo, da un lato, infatti, rimangono fermi come tratti caratteristici fra loro alternativi il fatto di aver “insita” la scommessa o di consentire “vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura”, ma, dall'altro, viene espunto il riferimento all'idoneità del “qualsiasi premio” a concretizzare un fine di lucro e viene aggiunto come ulteriore “sintomo” alternativo di illiceità d'azzardo il fatto che l'apparecchio consenta vincite “di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente”, vale a dire al comma 5.

Il risultato è l'inclusione nel novero di quelli considerati per il gioco d'azzardo di apparecchi per i quali non viene più richiesta, almeno esplicitamente, la destinazione al lucro e la prevalenza dell'aleatorietà.

La L. n. 388 apporta variazioni, parallelamente, anche alla definizione e disciplina dei giochi leciti⁸³.

Rimane la previsione dei due grandi gruppi: apparecchi “da trattenimento e da gioco di abilità” e altri apparecchi per giochi leciti: il primo gruppo continua ad essere incentrato sulla

⁸² : Cass., Sez. III penale, 10 aprile 2000, *Sauli*; Idem, 12 aprile 2002, *Cordaro*; Idem, 18 ottobre 2002, *De Fraia*; da ultimo Idem, 12 marzo 2004, *Pol*, in *CED Cassazione*;

⁸³ Cass., Sez. III penale, 18 dicembre 2002, *Mango*; Idem, 18 novembre 2002, *Di Vito*; Idem, 18 ottobre 2002, *De Fraia*; Idem, 7 febbraio 2001, *Cacchi*; tutte in *CED Cassazione*.

preponderanza dell'elemento "abilità e trattenimento" rispetto all'elemento aleatorio, ma viene introdotto per la prima volta un ulteriore parametro funzionale costituito dal costo massimo della partita, fissato nel valore corrispondente alla moneta metallica circolante che abbia valore non superiore ad un euro.

Nel secondo gruppo non figurano più gli apparecchi distributori con gioco annesso, ma direttamente apparecchi da gioco che consentano di esprimere "abilità fisica, mentale o strategica".

Alla luce delle modifiche all'art. 110 t.u.l.p.s. apportate dalla L. n. 388 del 2000, si può dire che l'elemento abilità è divenuto una condizione necessaria, ma non sufficiente della liceità degli apparecchi che consentono vincite: gli apparecchi che consentono vincite aleatorie di qualsiasi premio sono comunque da considerare apparecchi per il gioco d'azzardo e però anche quelli da gioco di abilità e da trattenimento sono da considerare tali se sfiorano il limite della vincita consentita (commi 4 e 5).

Quando, invece, l'elemento abilità assume un ruolo esclusivo (comma 6) e non vi è incidenza di alea, il superamento del limite di vincita consentita non comporta l'assimilazione degli apparecchi leciti agli apparecchi da gioco d'azzardo.

Quanto al versante sanzionatorio, le novità introdotte dalla L. n. 388 del 2000 sono costituite dalla previsione di un potere di sospensione

della licenza di pubblico esercizio da parte del questore e dall'introduzione dell'obbligo per l'autorità che proceda al sequestro di apparecchi da gioco di darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Proprio quest'ultima previsione dà occasione per evidenziare che, su un piano più generale, la maggiore novità introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 388 del 2000 è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo di ottenere il nulla-osta del Ministero dell'economia e delle finanze e segnatamente della competente Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la distribuzione e per la gestione in Italia degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità e per gli altri apparecchi per il gioco lecito (art. 38 della L. n. 388).

Tale sistema si articola, essenzialmente, su un doppio livello di conformazione e controllo: presentazione all'Amministrazione autonoma di un esemplare per ogni modello di apparecchio in questione, al fine di ottenere apposita certificazione all'esito della verifica tecnica della sua conformità alle prescrizioni di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. e della presenza di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità; successivamente, richiesta di nulla-osta per la distribuzione di un numero determinato di apparecchi, dei quali il richiedente autocertifica la corrispondenza al modello per il quale

è stata ottenuta la predetta certificazione; richiesta di nulla-osta, infine, anche da parte dei gestori di apparecchi, con puntuale riferimento ai singoli apparecchi per i quali è già stato rilasciato il nulla-osta di distribuzione.

In concomitanza ed in conseguenza di tale innovazione normativa, l'art. 37 della medesima legge introduce nell'art. 86 t.u.l.p.s. un terzo comma, con il quale si prevede: che la licenza del questore già richiesta per l'esercizio, fra le altre cose, delle sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti è necessaria anche per la distribuzione e per la gestione degli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità: in tal caso essa ha per presupposto l'avvenuto rilascio del nulla-osta da parte dell'Amministrazione finanziaria; che anche detta licenza del questore per l'esercizio delle sale pubbliche da gioco presuppone l'avvenuto rilascio del nulla-osta da parte dell'Amministrazione finanziaria quando nelle predette sale sono installati gli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità.

Successivamente, l'art. 22 della L. n. 289 del 2002 introduce nel corpo dell'art. 110 t.u.l.p.s. una serie di novità⁸⁴, fra cui le principali sono:

- la precisazione dei luoghi in cui sono installabili gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità;

⁸⁴ Cass., Sez. III penale, 9 gennaio 2004, *Piazzolla*; Idem, 18 aprile 2003, *Mangiaterra*; in CED Cassazione.

- la previsione che gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità distribuiscano vincite in denaro erogate dalla macchina in monete metalliche, con delimitazione di ciascuna vincita entro il tetto massimo di venti volte il costo della somma giocata;
- la statuizione che le vincite ottenibili con i predetti apparecchi devono corrispondere a non meno del 90% delle somme giocate, con riferimento ad un ciclo complessivo di 7.000 partite;
- il divieto di riproduzione del gioco del poker, sempre con riguardo agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 6;
- la ripartizione in tre categorie del secondo gruppo di apparecchi per il gioco lecito:
 - a) la prima di queste categorie (apparecchi elettromeccanici privi di monitor) corrisponde, sostanzialmente, a quella che precedentemente, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 388 del 2000, era l'unica macrocategoria di apparecchi per il gioco lecito prevista dal comma 7;
 - b) la seconda categoria comprende, invece, quelli che la L. n. 388 del 2000 aveva considerato tipici apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità; la L. n. 289 del 2002 dispone che essi possano continuare a funzionare soltanto se, dapprima, previa apposita denuncia e regolarizzazione fiscale, ottengano il nulla-osta

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e poi, a partire dal 1 gennaio 2004, cessino di consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e siano convertiti in uno degli altri tipi consentiti di apparecchi per il gioco lecito;

c) la terza categoria include gli apparecchi basati esclusivamente sull'abilità "fisica, mentale o strategica" e che non danno premi: la durata della partita può variare in funzione dell'abilità del giocatore e il suo costo può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Si ha, dunque, rispetto al 2000, un'accentuazione della lucratività quanto meno potenziale degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità, in quanto per essi viene consentita l'erogazione di premi in denaro, benché limitata entro un tetto massimo rapportato al costo della partita.

Per il resto, restando immutato il comma contenente la definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo, si può dire che la linea di confine tra apparecchi per il gioco d'azzardo e apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità continua ad essere concentrata sul fatto che nei secondi vi è prevalenza dell'abilità sull'alea e una limitazione quantitativa della "redditività"; se questa limitazione non viene rispettata l'apparecchio da gioco di abilità dev'essere considerato come un apparecchio per il gioco d'azzardo,

come già previsto a seguito delle modifiche risalenti alla L. n. 388 del 2000.

Sintomi dell'insidiosità della rinnovata fisionomia degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità possono rinvenirsi in due ulteriori novità normative introdotte dalla L. n. 289 del 2002: il divieto della loro utilizzazione da parte dei minori di anni 18 ed il già citato divieto di riprodurre il gioco del poker "o comunque anche in parte le sue regole fondamentali".

Al riguardo di quest'ultimo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione più volte di pronunciarsi nel senso di un suo carattere meramente chiarificatore/interpretativo, visto che, data la natura prettamente aleatoria del gioco del poker praticabile con gli apparecchi, l'illiceità di questo genere di apparecchi era già desumibile dal divieto e dalla definizione generale degli apparecchi per il gioco d'azzardo⁸⁵.

Quanto agli altri apparecchi per il gioco lecito, l'intervento della L. n. 289 del 2002 tende a circoscriverne la tipologia e, forse, anche la "appetibilità".

Di quelli basati esclusivamente sull'abilità sono ammessi soltanto gli apparecchi che non danno premi o quelli elettromeccanici privi

⁸⁵Cass., Sez. III, 7 aprile 2004, *Pigafetta*; Idem, 18 marzo 2003, *Cecchini*; in *CED Cassazione*.

di monitor che possono distribuire soltanto prodotti di piccola oggettistica.

Gli apparecchi che possono includere una componente aleatoria e che in precedenza potevano consentire il prolungamento o la ripetizione della partita devono invece essere convertiti in un altro tipo a partire dal 1 gennaio 2004.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, dopo molti anni si è fatto ritorno ad una formula di salvaguardia (“Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo ...”) e per la prima volta la fattispecie contravvenzionale recata dall’art. 110 *tulps* (comma 9) ha assunto un carattere analitico-descrittivo, facendo esplicito riferimento all’installazione o all’uso di apparecchi per il gioco d’azzardo e all’installazione o all’uso di apparecchi diversi da quelli per il gioco d’azzardo e tuttavia “non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni” concernenti gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità o comunque da gioco lecito di cui ai commi 6 e 7⁸⁶.

Nel medesimo comma 9 è stata inoltre introdotta, *ex novo*, una fattispecie di illecito amministrativo, volta a sanzionare la distribuzione o l’installazione o l’uso di apparecchi da gioco in mancanza del nulla-osta dell’Amministrazione finanziaria prescritto

⁸⁶ Cass., Sez. I penale, 23 gennaio 2004, *Maffei*; Idem, 23 gennaio 2004, *Bassani*; in CED Cassazione.

dall'art. 38 della L. n. 388 del 2000.

Delle non numerose modifiche apportate all'art. 110 t.u.l.p.s. con l'art. 39 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003)⁸⁷ meritano senz'altro di essere segnalate, per un verso, l'elevazione a 50 euro del limite di valore di ciascuna vincita ottenibile con gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità e, in senso inverso, la riduzione della "redditività" complessiva, per i giocatori, del medesimo tipo di apparecchi: l'ammontare delle vincite che devono essere corrisposte scende, infatti, dal 90% al 75% delle somme giocate e la base di riferimento di tale computo viene individuata in un ciclo complessivo di consistenza numerica raddoppiata .

Di scarso riflesso pratico risulta, invece, alla luce del già accennato orientamento giurisprudenziale, l'introduzione di un comma 7-bis, volto ad enunciare anche per gli apparecchi di cui al comma 7 il divieto di riproduzione del gioco del poker e delle sue regole fondamentali, con temporanea deroga (sino al 1 maggio 2004) in favore di una delle sottocategorie di questo genere di apparecchi ⁸⁸.

L'ultimo intervento legislativo emendativo sino ad ora portato a termine è, infine, quello riconducibile all'art. 1, comma 495, della L. n. 311 del 2004, che ha disposto l'abrogazione dell'intera lettera

⁸⁷ Cass, Sez. III penale, 3 giugno 2004, *Iurino*, in *Guida al diritto* 2004, 35, 73.

⁸⁸ Cass., Sez. III , 12 marzo 2004, *Pol*, cit.;

b) del comma 7 dell'art. 110 t.u.l.p.s., con ciò confermando quella tendenza alla riduzione dell'ambito degli "altri" apparecchi per il gioco lecito che si era già manifestata con le modifiche del 2002.

Tuttavia, nonostante i molteplici interventi novellatori, l'instabilità della disciplina legislativa concernente gli apparecchi da gioco sembra destinata a proiettarsi anche nel futuro più prossimo.

La legge finanziaria del 2006, infatti, ha stravolto il quadro normativo di riferimento, operando un'ampia depenalizzazione, che iscrive l'art. 110 T.u.l.ps. in "quel sistema di illeciti amministrativi a carattere punitivo, dotato ormai di una disciplina organica unitaria, nel quale confluiscono violazioni risultanti dalla depenalizzazione di una serie di delitti e di contravvenzioni ⁸⁹; e affida, infine, alla normazione codicistica la definizione e la disciplina del gioco d'azzardo penalmente rilevante.

⁸⁹ PADOVANI : voce *Delitti e contravvenzioni* in *Dig. Disc. Pen.*, III, Torino, 1989, pp. 324;

5) Le fattispecie minori.

Un cenno può essere dedicato ad alcune fattispecie di minore rilevanza.

Originariamente regolate nel corpo normativo concernente il lotto (R.D.L. n. 1933 del 1938), evidentemente in considerazione della loro contiguità con esso sul piano della struttura e della pervasività sociale, le manifestazioni a premio e le manifestazioni di sorte locali hanno visto trasferire ed innovare di recente la propria disciplina ad opera di un regolamento di delegificazione emanato con il D.P.R. n. 430 del 2001 sulla base dell'apposita previsione contenuta nella L. n. 449 del 1997 (art. 19).

Elemento centrale della nuova disciplina è l'abolizione della necessità dell'autorizzazione, sostituita da una comunicazione preventiva.

Le manifestazioni a premio costituiscono, essenzialmente, promesse unilaterali al pubblico direttamente conformate sul piano civilistico dagli artt. 1989 e ss. c.c. e consistono nella promessa di premi diretta a favorire la conoscenza e l'acquisizione di prodotti o servizi.

Quando l'assegnazione del premio risulta collegata alla compravendita di determinati tipi o quantità di prodotti (o servizi) si ha, specificamente, una "operazione a premio", quando, invece, essa dipende prioritariamente da elementi aleatori o di abilità la manifestazione si denomina "concorso a premio".

I premi possono consistere anche in giocate del lotto o in biglietti delle lotterie nazionali.

Secondo il regolamento, lo svolgimento delle manifestazioni a premio è vietato, in quanto elusivo del monopolio statale sui giochi, quando mancano "reali scopi promozionali": in tali casi si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 124, comma 1, del citato regio D.L. n. 1933 del 1938.

Le manifestazioni di sorte locali consistono, invece, in lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o altre attività simili e possono essere organizzate, previa comunicazione al prefetto e al sindaco, soltanto da particolari soggetti ovvero in ambito familiare e privato.

Anche per le violazioni concernenti tali manifestazioni il regolamento di cui al D.P.R. n. 430 del 2001 fa rinvio alle sanzioni amministrative poste dal regio D.L. n. 1933 del 1938.

Su queste attività il legislatore è ritornato ancor più recentemente, per rinforzare i profili di contrasto a possibili fenomeni di elusione del monopolio statale sui giochi.

In particolare, il D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha disposto (art. 39, commi 13-quater e 13-quinquies) che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia portata preventivamente a conoscenza dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali in procinto di essere effettuati, al fine di verificare se vi sia coincidenza con giochi riservati allo Stato e poter disporre, in caso affermativo, la cessazione dell'attività ovvero prescrizioni per il suo svolgimento in forme diverse.

Per le ipotesi di effettuazione delle attività in violazione della determinazione contraria o delle prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria le disposizioni in questione configurano una fattispecie contravvenzionale (punita con l'arresto fino ad un anno), "salvo che il fatto costituisca più grave reato", ferme, comunque, le sanzioni amministrative richiamate dal D.P.R. n. 430 del 2001.

Può essere interessante notare, da ultimo, una fattispecie contravvenzionale recentissimamente introdotta dalla L. n. 173 del

2005 con la quale si punisce (art. 7) la promozione o la realizzazione di talune forme particolari di attività o di strutture di vendita ovvero di operazioni e “catene”, che sono tutte espressamente vietate dalla medesima legge (art. 5).

Si tratta, più esattamente, di quelle attività e strutture di vendita “nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi”, nonché di quelle operazioni “quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.

6) Compatibilità con il diritto comunitario

Il risvolto giuridicamente più delicato ed importante delle disposizioni penali qui esaminate è con certezza quello relativo alla loro compatibilità con i principi dell'ordinamento comunitario e, in particolare, con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea.

La questione è stata di recente risolta in senso positivo dalle Sezioni Unite della Cassazione⁹⁰ con un'approfondita analisi argomentativa (in difformità, peraltro, dalle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale⁹¹).

La Cassazione dà conto preliminarmente delle precedenti pronunce in argomento della Corte di giustizia europea che, pur tratteggiando

⁹⁰ Si tratta di tre sentenze in pari data, 18 maggio 2004, **Corsi, Gesualdi ed altri, Poce**, in CED Cassazione nonché, annotate, in *Cassazione penale* 2004, 3105 e *Foro italiano* 2004, II, 393;

⁹¹ *Foro. It.*, op. ult.cit.,

profili di attrito fra normative nazionali restrittive e principi comunitari, avevano tuttavia indicato talune ragioni di politica legislativa quali la tutela dei consumatori, la protezione dell'ordine sociale, la lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, finalità di politica sociale che, in assenza di trattamenti discriminatori, potevano costituire idoneo fondamento giustificativo a misure restrittive proporzionate e delle coerenti valutazioni conseguentemente espresse in più occasioni dalla stessa Cassazione in senso favorevole alla compatibilità comunitaria della normativa interna nazionale⁹² per poi passare alla disamina dei temi posti dalla Corte di Giustizia del 6 novembre 2003, nella sentenza Gambelli⁹³. Con tale pronuncia il giudice comunitario, sollecitato da un tribunale italiano a valutare in via pregiudiziale la coerenza della normativa nazionale italiana con il quadro comunitario di riferimento, ha stabilito che misure normative come quelle dello Stato italiano in materia di giochi ed, in particolare, in ordine alle scommesse su eventi sportivi costituiscono forme di restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e che spetta al giudice nazionale verificare se esse, nella loro concreta applicazione, rispondano ad obiettivi idonei alla loro giustificazione e siano rispetto a questi proporzionate.

⁹² Cass., Sez. III penale, 6 ottobre 2001, *Pugliese*; Idem, 4 luglio 2000, *Vicentini*; Idem, 27 marzo 2000, *Foglia*; Idem, 29 luglio 1999, *Barbati*; tutte in CED Cassazione;

⁹³ Corte di Giustizia Europea, 6 novembre 2003, *Gmbelli*, in *Rivista penale* 2004, 634;

In questa più recente decisione del giudice comunitario, le Sezioni Unite della Cassazione colgono alcuni accenni di novità:

- il riferimento non più solo alla libera prestazione di servizi, bensì anche alla libertà di stabilimento, che concerne il trasferimento di un soggetto da uno ad un altro Stato membro per svolgere attività d'impresa o comunque non salariate;

- l'esclusione dell'idoneità giustificativa di alcune finalità ordinariamente perseguite dai legislatori nazionali, come quelle fiscali e quelle di finanziamento di attività sociali;

- la necessità che le ragioni giustificative “comunitariamente valide”, come le finalità di tutela del consumatore, di prevenzione della frode o di contenimento della propensione al gioco siano perseguite con coerenza e sistematicità e attraverso misure concretamente idonee allo scopo.

Proprio in quest'ultimo passaggio della sentenza Gambelli le Sezioni Unite ravvisano un elemento di particolare delicatezza ai fini della valutazione della normativa italiana, giacché, manifestandosi ormai in essa un'obiettiva tendenza all'espansione dell'offerta di gioco, potrebbe risultarne inficiata la plausibilità in ordine al perseguimento delle predette finalità riconosciute “valide” dal giudice comunitario.

Secondo la Cassazione, tuttavia, la tendenza espansiva della legislazione nazionale sul gioco, se contrasta, per un verso, con l'ipotetico scopo di limitazione della propensione al gioco, non contraddice, tuttavia, il fine di evitare le infiltrazioni della criminalità: “non è cioè incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, che a norma degli artt. 46 e 55 del Trattato CE sono altrettanto idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Ed infatti la normativa nazionale, incentrata com'è su forme di controllo preventivo e successivo circa la gestione dei giochi “*si propone non già di contenere la domanda e l'offerta del gioco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale*”, perseguendo, in tal modo, finalità di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità che la rendono compatibile con il diritto comunitario.

Individuato in questi termini il profilo di conformità del diritto interno ai principi e alla giurisprudenza dell'Unione europea, le Sezioni Unite si preoccupano, poi, di verificare, escludendola, l'eventuale sussistenza di elementi di criticità che potrebbero inficiarne la solidità sul piano giuridico.

In primo luogo, i giudici di legittimità negano l'incongruenza della disciplina italiana nella parte in cui richiede idonei titoli

concessori/autorizzatori anche quando le scommesse sono organizzate da allibratori residenti in Stati esteri, che dal proprio Stato di appartenenza abbiano ricevuto apposita abilitazione, osservando al riguardo: che l'abilitazione ottenuta dallo Stato estero ha una valenza limitata al territorio di riferimento; che la stessa giurisprudenza comunitaria ha mostrato di ritenere di per sé non illegittimo il sistema delle concessioni operante in Italia.

Viene sottolineato, in secondo luogo, che la normativa nazionale, pur se concentrata soprattutto sulla verifica della solidità finanziaria dei soggetti operanti attraverso il sistema delle concessioni, non manca di attribuire rilevanza, per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 t.u.l.p.s, ai risvolti penali e di moralità pubblica di tali soggetti e contempla, inoltre, ampi poteri di controllo, anche successivo, da parte delle autorità di polizia.

Vi è dunque idoneità e coerenza rispetto alle finalità di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione delle degenerazioni criminali nel settore.

Esito favorevole presenta per le Sezioni Unite anche la verifica concernente la proporzionalità delle misure restrittive.

In merito a quelle di carattere amministrativo, si rileva che è la stessa giurisprudenza comunitaria a riconoscere in materia alle legislazioni nazionali spazi di discrezionalità di questo tipo.

Quanto alle misure penali, la Cassazione, dopo aver precisato che l'incriminazione dello svolgimento in Italia di scommesse per conto di allibratori esteri non ha avuto inizio con le modifiche introdotte dalla L. n. 388 del 2000, come, invece, erroneamente ritenuto nell'ambito del giudizio Gambelli, ma risale già alla formulazione originaria dell'art. 4 della L. n. 401 del 1989, evidenzia, richiamando anche orientamenti della Corte Costituzionale, che non compete agli organi giurisdizionali censurare la congruità delle sanzioni penali, la cui determinazione è riservata alla discrezionalità politica del legislatore.

I giudici di legittimità si occupano, da ultimo, di un eventuale carattere discriminatorio della disciplina in questione, che ritengono non ravvisabile sia perché in linea generale il sistema delle concessioni non è affatto chiuso all'accesso di soggetti esteri, sia in considerazione del fatto che l'ordinamento italiano, a seguito di un parere motivato della Commissione UE emesso nell'ambito di una procedura di infrazione aperta in relazione ad alcune limitazioni poste a carico delle società di capitali dalla normativa italiana in materia di scommesse, ha "avvicinato" la propria disciplina a quella di impronta comunitaria, enunciando, per un verso, con la L. n. 289 del 2002, il pieno diritto delle società di capitali a partecipare alle gare per l'affidamento delle concessioni e parificando, inoltre,

in occasione della riforma del diritto societario, il regime giuridico delle società italiane a quello delle società europee aperte al mercato del capitale di rischio.

In considerazione dello scrutinio favorevole operato dal giudice di legittimità nella sua sede più autorevole, deve dunque ritenersi positivamente superata, almeno allo stato, la questione della compatibilità comunitaria della disciplina limitativo-repressiva espressa dalle disposizioni penali dell'art. 4 della L. n. 401 del 1989⁹⁴.

E', tuttavia, pendente innanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Teramo nei confronti dell'art. 88 t.u.l.p.s. e dell'art. 4 della legge n. 401/1989 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. in relazione al fatto che il rilascio della licenza ai soli soggetti titolari di concessione rilasciata dallo Stato italiano determinerebbe una disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione europea, nonché una lesione della libertà di iniziativa economica.

Nel recente passato la Corte ha dichiarato inammissibile con ordinanza n. 85 del 2002 una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 401 del 1989, in riferimento agli artt. 3, 10, 11

⁹⁴ Cass., Sez. III pen., 7 luglio 2004, *Mele*; Idem, 27 luglio 2004, *Cacace*; Idem, 8 settembre 2004, *Drago*; tutte in CED Cassazione.

e 41 Cost., giacché il giudice a quo aveva contestualmente rimesso alla Corte di giustizia UE questione pregiudiziale comunitaria sul medesimo articolo di legge.

CAPITOLO II: GIOCO D'AZZARDO E CRIMINALITÀ'

1) Oggettività giuridica: il gioco come vizio.

La secolare condanna del gioco d'azzardo è stata da sempre, nell'analisi sociale, rappresentata quale condanna di un vizio attentatore di taluni fondamentali principi morali o, altrimenti, posta come il divieto di una attività contraria all'etica del lavoro e ai principi della produttività economica⁹⁵.

Tale assunto si regge su di un costante riferimento a principi di ordine morale, religioso, sociale o politico riconducibili alla dicotomia "vizio contro lavoro"⁹⁶.

Anche i giuristi hanno risentito dell'influenza di tale impostazione. L'analisi penalistica, invero, per sua natura più incline all'utilizzo di paradigmi interpretativi di ordine morale⁹⁷, ha fatto proprio il

⁹⁵ ROBERT: *Les Origines de la repression des jeux en droit anglosaxon: la controle de l'Home Ludens dns l'Angleterre du XVIe siecle,*

⁹⁶ BRENNER R E BRENNER G.A. : *Gambling and Seculatio. A theory, a History and a Futur of Human Decision*, Cambridge, 1990, p.28;

⁹⁷ PAGLIARO: *principi di diritto penale*, cit., pp. 12 ss;

richiamo all'esigenza di criminalizzazione del gioco per impedire il malcostume dell'azzardo, come pratica dalla forte carica antisociale, in quanto parassitaria, antiproduttiva, immorale e potenzialmente criminogena⁹⁸.

Secondo qualche Autore, infatti, *“il gioco d'azzardo non costituisce soltanto una immoralità, ma è un fatto profondamente antisociale perché fomenta la cupidigia del denaro, diffonde l'avversione al lavoro e al risparmio, deprime la dignità della persona ed è causa di molte tragedie individuali e familiari e spesso anche di delitti”*⁹⁹.

Siffatta vocazione etica della disciplina penale risulta, invero, pienamente coerente con la collocazione sistematica delle norme codicistiche sul gioco d'azzardo, in quanto la Sezione del Capo II, Libro III è rubricata *“Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”*¹⁰⁰.

Non bisogna tacere che tale posizione trova oggi esplicita avversione in dottrina e in giurisprudenza¹⁰¹, poiché si ritiene che l'atteggiamento di repulsione per il gioco d'azzardo considerato immorale e amorale non solo appare in via di principio

⁹⁸ ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 501 ss; MANZINI: *Trattato di diritto penale italiano*, X, cit., pp. 864; SIMONCELLI – SCIALOJA: *Illiceità del giuoco d'azzardo autorizzato*, in *Foro It.*, 1950, IV, c. 41;

⁹⁹ ANTOLISEI: *ULT. CIT.*;

¹⁰⁰ VALSECCHI: *Sulla pretesa immoralità del gioco d'azzardo*, in *Temi Romana*, 1950 pp.520;

¹⁰¹ PIOLETTI, voce *Giochi vietati*, cit. pp.69; Id.: *Il giuoco nel diritto penale*, cit., pp.12; BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit. 9; MAZZA: voce *Giochi d'azzardo e proibiti nel diritto penale*; PARADISO: *Gioco, scommesse, rendite*, cit. 8;

inconciliabile con il carattere morale delle obbligazioni civilistiche che da esso derivano, ma tende altresì a revocare in dubbio l'opportunità della tutela concessa agli altri tipi di gioco.

Tuttavia, al fine di una corretta interpretazione teleologica della materia, con essa è necessario confrontarsi e ciò per varie ragioni.

In primo luogo, non può ignorarsi che l'approccio moralistico alla repressione del gioco fosse dominante al momento della redazione dell'attuale codice penale: ciò trova conferme nella Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale, allorquando il Relatore definisce il gioco d'azzardo *“doloroso fenomeno sociale in cui non so cosa sia maggiormente da paventare o da deplorare , se la disistima per il lavoro e del risparmio cui abitua, o la miseria cui conduce, spesso fonte di delitti”*¹⁰².

Così, anche una versione più *“laica”* di questa impostazione, ritiene che il gioco sia contrario ai principi e all'etica del lavoro ipostatizzata nella nostra Carta Costituzionale.

Infatti, in una Società che si fonda sul principio del lavoro, da una parte, e su quello solidaristico, dall'altra, è compito precipuo dello Stato adoperarsi al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano ed in qualche modo limitino l'esercizio da parte dei cittadini del diritto dovere al lavoro.

¹⁰² Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, pp. 512;

Tale compito sarebbe, senza dubbio disatteso da previsioni legislative che autorizzino l'esercizio lecito del gioco d'azzardo, il quale "*favorisce l'ozio ed altre tendenze negative*"¹⁰³ .

Invero, l'influenza di tale paradigma morale del gioco d'azzardo è ancora fortemente radicata nel nostro contesto sociale e largamente ravvisabile in alcune fasce della pubblica opinione, ove è diffusa la percezione del giocatore come soggetto "moralmente" debole¹⁰⁴ .

E ciò contribuisce significativamente alla presunta legittimazione politico-criminale delle norme penali in materia, che si assume attinente alla sfera morale dell'individuo o ad una prospettiva etico - sociale¹⁰⁵ .

Da ultimo, l'approccio moralistico del gioco d'azzardo spiega effetti anche dal punto di vista metodologico dell'indagine sugli scopi di tutela della normativa penalistica del gioco d'azzardo.

Sotto questo profilo, invero, i più recenti contributi dottrinali, i quali propongono di sostituire il "paradigma morale" con la categoria dell'ordine pubblico come oggetto giuridico della normazione su giochi e scommesse, anticipano l'individuazione della *ratio* normativa rispetto all'analisi esegetica delle fattispecie positive¹⁰⁶ .

¹⁰³ PUBUSA, voce *Gioco d'azzardo*, cit., pp. 3;

¹⁰⁴ M. CROCE: *Vizio, malattia, business? storia dei paradigmi del gioco d'azzardo* in M. CROCE E R. ZERBETTO (a cura di), *Il gioco & l'azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento*, op. cit., pp. 62;

¹⁰⁵ F. MANTOVANI: *Diritto penale*, cit. pp. 192 3 ss, 221 ss;

¹⁰⁶ G. PIOLETTI, BELTRANI, MAZZA, nei lavori già citati;.

L'individuazione degli scopi di tutela, secondo tale impostazione, non può non partire dall'indagine sui profili concreti di disciplina, così come sostenuto dalla migliore dottrina, la quale mette in guardia dal rischio di utilizzare il concetto di bene giuridico come momento centrale della norma, così cadendo nel circolo vizioso di pretendere di conoscere il significato della norma in ragione di ciò che, in realtà, è soltanto il risultato del relativo momento ermeneutico¹⁰⁷.

Peraltro, la Dottrina segnala come spesso *“la gratuita elargizione di oggettività giuridiche è funzionale alla surrettizia legittimazione di fattispecie penali alla luce del magmatico principio di offensività, sì da non dovere in concreto fare i conti con gli effettivi scopi di incriminazione”*¹⁰⁸.

Sotto questo profilo, non è indifferente, rispetto allo scopo di una analisi giuridico razionale degli scopi repressivi delle norme considerate, l'indicazione della previsione delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 719 e 720 c.p..

Rispetto alla circostanza di cui all'art. 719 n. 3, *“se sono impegnate nel gioco poste rilevanti”*, è stato ritenuto che la rilevanza della posta debba essere *“in assoluto”*, giacchè essa viene in rilievo come fatto obiettivo, per i suoi gravi riflessi sociali e non già sotto il

¹⁰⁷ PAGLIARO: *Principi di diritto penale*, cit. pp. 80 ss;

¹⁰⁸ PAGLIARO: op. ult. cit.; MANTOVANI: *Diritto penale*, cit. 193;

profilo della gravità del pregiudizio arrecato alla persona offesa dal reato. In proposito, la Giurisprudenza ha affermato che “*la rilevanza della posta in gioco debba essere valuta avuto riguardo alle particolari condizioni economiche delle persone che partecipino al gioco, in quanto, in ambiente di modesto livello economico può avere gravi ripercussioni sociali una posta pur non obiettivamente rilevante ma che sia tale in relazione alle particolari condizioni del giocatore*”¹⁰⁹.

È evidente l’influenza del paradigma morale del gioco d’azzardo, la cui rilevanza penale è ancorata oltre che al danno che le condotte possono cagionare al giocatore anche alla potenziale lesione del patrimonio della famiglia che può conseguirne.

Tali rilievi consentono di verificare come l’intera disciplina codicistica del gioco d’azzardo ruoti principalmente intorno al requisito del suo pubblico svolgimento¹¹⁰, si da orientare l’indagine circa i sottesi scopi d’incriminazione verso categorie giuridiche attinenti *latu sensu* all’ordine pubblico.

In siffatta prospettiva sembra allontanarsi l’idea di una disciplina penale del gioco d’azzardo finalizzata a prevenire i problemi individuali e sociali legati alla sperequazione economica su base aleatoria; anche in ragione dell’esistenza di una area di gioco

¹⁰⁹ G. PIOLETTI: voce *Guochi vietati*, cit., pp. 82; MANZINI: *Trattato di diritto penale*, cit., pp. 901;

¹¹⁰ , BELTRANI: *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, cit., pp. 8 ss; G. PIOLETTI: voce *Guochi vietati*, cit., pp. 69;

d'azzardo lecito e del quale si reclama spesso a gran voce un sempre maggiore ampliamento¹¹¹.

Tuttavia, le fattispecie di cui ci si occupa, anche ad una approfondita indagine e nonostante l'abbandono di ogni riferimento a ragioni di ordine morale, si appalesano prive di concreta oggettività giuridica¹¹².

¹¹¹ Si vedano, in proposito, due disegni di legge presentati all'Assemblea Regionale Siciliana per l'apertura di due nuovi casinò, nonché un emendamento alla finanziaria 2008 con cui inserire l'Art. 182 bis *"in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 c.p., le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possano svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo."*;

¹¹² M.A. MANNO: *Giochi, scommesse e responsabilità penale*, Milano, 2008, pp.117 e ss;

2) Scopo di tutela: la tutela dal gioco come fonte di disordine sociale.

Sulla scorta della ricostruzione esegetica delle norme incriminatrici sul gioco d'azzardo svolta nel capitolo precedente, limitatamente alle sole disposizioni repressive, è possibile formulare le prime considerazioni in ordine agli scopi di incriminazione.

A lume della concreta articolazione normativa, possono trarsi significativi argomenti per accreditare l'abbandono del paradigma etico come chiave di lettura della disciplina del gioco d'azzardo¹¹³.

Analogamente, seppure in una prospettiva costituzionalmente orientata, in Dottrina si è sostenuto che, in ragione dell'affermazione costituzionale del principio del lavoro come valore sociale fondamentale e della propensione al risparmio come strumento di stabilità ed equità sociale, la repressione del gioco d'azzardo vada posta tra gli obblighi direttamente assegnati al legislatore dalla Carta fondamentale, indicando l'evidente

¹¹³ Pret. Terracina, 23 luglio 1986, Pernarella, in *Giur. Merito*, 1987, pp.956;

incostituzionalità di quel complesso di disposizioni che , in deroga alla disciplina sanzionatoria, autorizza l'esercizio¹¹⁴.

Chiaro è in questa lettura interpretativa il richiamo alla teoria dei cosiddetti "obblighi costituzionali di tutela penale"¹¹⁵.

In questo senso si è ritenuto, quasi unanimemente, che la colorazione moralistica della disciplina repressiva del gioco d'azzardo sia da rigettare per motivi di necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico, nel quale coesistono norme di divieto e norme di permesso all'esercizio pubblico del gioco¹¹⁶: o si sostiene che sono illegittime le disposizioni che introducono la autorizzabilità delle case da gioco in favore di taluni enti pubblici territoriali¹¹⁷ ovvero la *ratio* normativa sottesa alla repressione penale del gioco d'azzardo posa su esigenze di tutela che da un tale regime derogatorio non risultano compromesse e che non possono pertanto essere rintracciate in considerazioni di ordine morale¹¹⁸.

In dottrina, infatti, qualche Autore ha affermato che "*gli articoli del codice penale non proibiscono in giuoco d'azzardo, considerandolo come attività sostanzialmente illecita ed immorale;*

¹¹⁴ PUBUSA, voce *Gioco d'azzardo*, cit., pp.3;

¹¹⁵ PULITANÒ: *Obblighi costituzionali di tutela penale?* In *Riv. It. Dir.proc. pen.* 1983, pp. 484; MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in MARINUCCI – DOLCINI (a cura di) *Studi di diritto penale*, Milano, 1982, pp. 72 e ss.; SANTAN VEGA: *diritto penale minimo e obblighi costituzionali taciti di tutela penale* in *Dei delitti e delle pene*, 2000, pp.,5;

¹¹⁶ Cass. Pen. 7 luglio 1953, n. 2005 in *Giust. Civ.*, 1953, I c. 2435;

¹¹⁷ MANZINI: op. ult. cit.; PELUSO – CASSESE: *La punizione del gioco d'azzardo*, in *Giust. Pen.* 1964, II, cc.511;

¹¹⁸ G. PIOLETTI: voce *Guochi vietati*, cit., pp. 70;

essi proibiscono e puniscono soltanto il giuoco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico”¹¹⁹.

Più precisamente, è possibile affermare che le caratteristiche strutturali previste dall'art. 721 c.p. dell'aleatorietà e del fine di lucro, ritenute significative dall'orientamento moralista, non possono certamente ritenersi estranee alle ragioni poste alla base dell'incriminazione del gioco d'azzardo¹²⁰.

Ma non per questo esse attengono ad una prospettiva politico-criminale “eticamente” connotata¹²¹.

La prospettiva di un guadagno personale connessa all'esito di un'attività quasi del tutto svincolata dalle capacità del singolo individuo ha *in nuce* un potenziale antisociale eticamente neutro e, per tale motivo, non consente di far assurgere la disciplina repressiva del gioco d'azzardo a strumento di tutela di valori costituzionalmente garantiti e ritenuti fondamentali dalla società, quali il lavoro inteso come condizione di crescita personale, la solidarietà tra i consociati intesa come strumento di realizzazione di equità sociale, ovvero il risparmio come garanzia di conservazione delle capacità economicamente individuali¹²².

¹¹⁹ G. PIOLETTI: *op.ult. cit.*;

¹²⁰ ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale*, cit. pp. 501; MANZINI: *Trattato di diritto penale*, X, cit. pp.864;

¹²¹ G. PIOLETTI: *il giuoco nel diritto penale*, cit. pp. 12;

¹²² PARADISO: *Giochi, scommessa, rendite*, cit. 39;

Significativi appaiono al riguardo i rilievi formulati dalla Corte Costituzionali in alcune recenti decisioni, secondo cui la *ratio* dell'incriminazione non risiede nel disvalore che il gioco d'azzardo esprimerebbe in sé: anche se *“in esso si manifestano propensioni individuali, quali l'impiego del tempo proprio tempo libero, svago e divertimento, che appartengono a stili di vita differenti, tali stili di vita non possono formare oggetto di aprioristici giudizi di disvalore”*. Sicchè, ritengono i Giudici della Consulta, *“le fattispecie penali di cui agli artt. 718 e ss. C.p. rispondono all'interesse della collettività a vedere tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico in presenza di un fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad attività criminali”*¹²³.

La consulta sembra, pertanto, accedere ad una nozione di ordine pubblico come bene di categoria dei reati in esame¹²⁴, nel quale si sostanzierebbero esigenze di criminalizzazione legate alla prevenzione di disordini sociali connessi allo svolgimento del gioco

¹²⁵.

In questa ricostruzione teorica, operata dai Giudice delle leggi sembrerebbero potersi cogliere gli influssi di quella concezione secolarizzatrice del diritto penale, ispirata dalla logica sottesa al

¹²³ Corte Cost. 23 marzo 2004, n. 185;

¹²⁴ MOCCIA: Voce *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)* cit., pp. 1 ss; DE VERO: *Tutela penale dell'ordine pubblico*, cit. pp. 1 ss. ;

¹²⁵ FIORE: voce *Ordine pubblico* in *Enc. Dir.*, XXX, 1980, pp- 1084; PACE: *Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1971, pp.1777; CORSO: voce *Ordine pubblico(dir. Pubbl)* in *Enc. Dir.*, XXX, 1980, pp.1063, MOCCIA, ult. cit.;

principio del danno ad altri (*harm to others*), finalizzata alla punizione di condotte potenzialmente idonee a ledere beni giuridici appartenenti a soggetti diversi dall'agente e a cagionare danno ad altri. (vedi paternalismo giuridico).

È possibile registrare come la categoria dell'ordine pubblico, utilizzata in relazione funzionale a condotte di gioco, sveli in sé la propensione a fare da contenitore di differenti oggettività giuridiche¹²⁶. Pertanto, secondo la dottrina più recente, alla base della disciplina penale del gioco, sarebbero rintracciabili esigenze di ordine pubblico legate tanto al controllo dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa che alla tutela delle ripercussioni economiche individuali e sociali della propensione patologica al gioco¹²⁷.

Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, la presenza di un ambito di garanzia del gioco lecito, pubblico e istituzionalizzato, consente di avanzare non poche perplessità circa l'effettiva conduzione della funzione repressiva rispetto alla segnalata esigenza di prevenire la propensione al gioco ed il conseguente dissesto economico da esso costantemente causato¹²⁸.

¹²⁶ ARDIZZONE: *Delitti contro ordine pubblico*, cit. pp. 1998; F. MANTOVANI: *Diritto penale*, cit. pp. 209;

¹²⁷ PUCCI E FRANZOSO: *Gli apparecchi di intrattenimento a premio*, cit. pp. 63;

¹²⁸ PUCCI E FRANZOSO: op. ult. cit; NUVOLONE: *Case da gioco e legge penale in Studi in onore di Ugo Pioletti*, Milano, 1982, pp. 458; G. PIOLETTI: *Considerazioni sull'apertura di case da gioco in Italia* in *Riv. Pol.*, 1985;.

Invero, se l'argomento secondo cui la tutela contro i possibili disordini derivanti dal suo diffuso esercizio possono trovare argine in una organizzazione istituzionalizzata — quanto ai luoghi di svolgimento, e alla gestione della provenienza e del reimpiego delle relative risorse economiche — non altrettanto può dirsi rispetto all'obiettivo di un disincentivo della propensione al gioco, posta l'inidoneità del sistema pubblicistico a garantire un controllo sulla reiterazione individuale delle condotte di gioco e a limitarne l'onerosità dell'impegno economico¹²⁹.

Analogamente, anche rispetto al pericolo di commistione criminale nella gestione degli spostamenti finanziari legati al gioco possono essere avanzati fondati dubbi circa la effettiva funzionalità della sanzione penale del gioco d'azzardo in prospettiva anticipatoria rispetto al fenomeno del riciclaggio e dell'impiego di denaro di illecita provenienza¹³⁰.

Invero, è agevole rilevare come gli art. 648-bis e 648-ter c.p. vincolino la rilevanza penale di operazioni economiche o finanziarie dirette alla sostituzione, trasferimento occultamento o reimpiego di denaro alla sua provenienza delittuosa¹³¹, a fronte della natura meramente contravvenzionale delle fattispecie relative

¹²⁹ ROMANI P., "Ipotesi legislative e contenimento delle attività illecite", in M. CROCE, R. ZERBETTO (a cura di), op. cit., 2001, pp. 351; G. . ZENARO: *Gioco d'azzardo e criminalità*, cit. pp. 116;

¹³⁰ PUCCI E FRANZOSO: op. ult. cit;

¹³¹ MAGRI: *Delitti contro il patrimonio mediante frode*, in in MARINUCCI – DOLCINI, *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, Padova, 2007; Pagliaro: *Principi di diritto penale. Parte speciale, III, Delitti contro il patrimonio*, Palermo, 2003, pp. 449; ZANCHETTI: *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997;

al gioco d'azzardo, che così facendo finisce per fornire agevole strumento di elusione della normativa antiriciclaggio¹³².

Cercando di giungere ad una conclusione al riguardo, si può fondatamente ritenere che il riferimento alla categoria dell'ordine pubblico rischia di rivelarsi strumento di indiscriminata legittimazione normativa¹³³ se, in ragione dei profili concreti di disciplina giuridica, non ne vengono selezionati i possibili significati¹³⁴.

Pertanto, l'unico profilo legato al concetto di ordine pubblico materiale in concreto afferente alle fattispecie in materia di giochi vietati è quello della tutela della tranquillità sociale e dell'ordinato vivere civile.

Ciò in quanto, la considerazione del requisito della "pubblicità" dello svolgimento del gioco, come sopra inteso quale elemento della condotta illecita e non già come mera condizione obiettiva di punibilità¹³⁵, oltre a lasciare spazio alla configurabilità di un possibile errore sul fatto ad esso relativo¹³⁶, appalesa come le ragioni sottese all'incriminazione del gioco d'azzardo non

¹³² PUCCI E FRANZOSO: op. ult. cit., pp. 66;

¹³³ MANTOVANI, *Diritto penale*, op. cit., pp. 208 ss.;

¹³⁴ ARDIZZONE: *Delitti contro ordine pubblico*, cit. pp. 1998;

¹³⁵ RIZZA: *Condizione di punibilità del gioco d'azzardo. L'attualità come criterio distintivo tra casa da gioco e circolo privato* in *Giur. Mer.*, 1970, pp. 429 ss.;

¹³⁶ BELTRANI: op. ult. cit.; PAGLIARO: *Principi di diritto penale*, cit. pp. 395; GAROFOLI: *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 251; GROSSO: voce *Errore – Diritto Penale*, cit. pp. 1 ss; FLORA: voce *Errore*, cit. pp. 255;

ineriscano alla sua connotazione economica quanto ai profili direttamente riconducibili all'ordine sociale¹³⁷.

Ciò in quanto il fine di lucro, che rileva quale dolo specifico, è elemento estraneo alla condotta illecita, e la rilevante entità della posta in gioco è prevista quale circostanza aggravante e per ciò stesso indice di maggiore gravità della condotta illecita¹³⁸.

In altre parole, l'analisi delle fattispecie in esame rivela l'intenzione del legislatore penale di prendere in considerazione il gioco solo se ed in quanto esso si svolge pubblicamente¹³⁹, motivo per cui il richiamo alla categoria dell'ordine pubblico deve essere interpretato in ragione del luogo ove il gioco vietato si svolge e a seconda della possibilità che offre di accesso libero a chiunque¹⁴⁰.

Pertanto, mentre i giochi non d'azzardo sono vietati solo se svolti all'interno di pubblici esercizi, i giochi d'azzardo, presentando un maggiore grado di pericolosità in ragione della loro connotazione economica, sono proibiti anche se praticati in luoghi privati ma di ampio accesso, poichè non è di per sé il coinvolgimento economico a legittimare il ricorso alla sanzione penale quanto, piuttosto, la dimensione pubblica del suo svolgimento considerata quale possibile fonte di turbativa sociale che, nella sua connotazione

¹³⁷ MAZZA: voce *Giochi d'azzardo e proibiti*, pp. 411; G. PIOLETTI: *Giochi vietati*, cit., pp.69;

¹³⁸ ARDIZZONE: *Condotte finalisticamente vietate*, cit. pp. 33;

¹³⁹ G. PIOLETTI: *Giochi vietati*, cit., pp. 70;

¹⁴⁰ MAZZA: voce *Giochi d'azzardo e proibiti*, pp.411;

economica, si rivela mero indizio probabilistico di maggiore recrudescenza¹⁴¹.

Alle identiche prospettive di tutela andrebbe ricondotta anche la disciplina di Pubblica Sicurezza sugli apparecchi da intrattenimento a premi.

Nonostante la Dottrina abbia sempre ribadito la natura non finanziaria di queste fattispecie¹⁴², sull'assunto per cui i divieti imposti integravano altrettante ipotesi di reato solo se la condotta di installazione o consenso all'uso di apparecchi vietati si fosse perpetrata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con la sola conseguente lesione del bene giuridico di categoria dell'ordine pubblico, la Corte Costituzionale con la sentenza del 22 giugno 2006 n. 237, ha ribadito che anche la disciplina relativa *“ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo rientra nella categoria delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico”*.¹⁴³ (vedere se ampliare con par. 11 e 12 del cap. II del libro)

¹⁴¹ FERRI: *La neutralità del gioco*, cit. pp. 25;

¹⁴² FERRI: *La neutralità del gioco*, cit. pp. 25; Beltrani: *La disciplina penale del gioco d'azzardo*, cit. pp. 177; PUCCI E FRANZOSO: *Gli apparecchi da intrattenimento a premio*, cit.;

¹⁴³ M.A. MANNO: *Giochi, scommesse e responsabilità penale*, cit., pp. 160 e ss.;

3) IL RISCHIO DI CRIMINALITA'

Gli interessi economici mossi dal gioco d'azzardo da sempre sembrano fungere da catalizzatore per attività criminali ad esso connesse: reati legati all'usura, al controllo delle case da gioco, alle scommesse clandestine piuttosto che al riciclaggio di denaro derivante da attività illecite possono essere inseriti tra gli eventi delittuosi maggiormente associati a questo ambiente.

Le scommesse clandestine sono quelle sottratte al controllo.

La necessità di sottrarre alla criminalità organizzata e non quote di mercato di queste attività è sempre stata alla base delle politiche di legalizzazione del gioco d'azzardo da parte dei governi; l'idea di base di questa attività legislativa presuppone che, proponendo ai cittadini un sempre maggior numero di giochi a scommessa nei quali cimentarsi legalmente, questi finirebbero col rivolgersi alle scommesse legali al fine di evitare i rischi giudiziari derivanti dall'esercizio di un'attività clandestina. Accanto a questa logica, tuttavia, non si è mai pensato di affiancare un vero e proprio intervento preventivo per evitare il diffondersi del gioco d'azzardo. Per quanto riguarda la criminalità organizzata dedita al riciclaggio di denaro, alla spendita di banconote false, all'usura, alla

prostituzione e ad attività illecite simili, è opportuno ricordare alcune indagini svolte nel corso degli anni '80 da magistrati veneziani sulla presenza mafiosa nella regione Veneto¹⁴⁴.

Esse hanno fatto emergere come le case da gioco, oltre ad essere strumenti funzionali al riciclaggio ed all'usura, fossero considerate dai malavitosi luoghi ove realizzare una serie di attività, tra le quali lo stabilire contatti e frequentazioni interpersonali altrimenti difficilmente giustificabili, l'acquisire informazioni circa le reali disponibilità patrimoniali ed economiche dei giocatori allo scopo di commettere altre attività delittuose, l'acquisizione di informazioni circa l'eventuale presenza di altri gruppi criminali, possibili concorrenti nel territorio¹⁴⁵.

Ma oltre alle attività della criminalità organizzata, ad allarmare coloro che si occupano di gioco d'azzardo patologico sono quei reati commessi dai giocatori patologici per far fronte ad una disastrosa situazione economica. Tra i più comuni, si possono annoverare l'appropriazione indebita, la falsificazione di assegni, l'emissione di assegni a vuoto, la frode fiscale ed altri reati ancora, generalmente rivolti verso il patrimonio, molto più raramente associati alla violenza verso terzi¹⁴⁶.

¹⁴⁴ G. ZENARO: *Uno studio introduttivo sugli aspetti criminologici e sul le problematiche trattamentali del giocatore d'azzardo patologico in esecuzione di pena*, pp. 122 ss;

¹⁴⁵ ROMANI P., *"Ipotesi legislative e contenimento delle attività illecite"*, in M. CROCE, R. ZERBETTO (a cura di), op. cit., 2001, pp. 348-360. C. TROIANO, *"Animali d'azzardo"*, in *Narcomafie*, n. 2, 2000, pp. 14-19;

¹⁴⁶ GUERRESCHI C., 2003, op. cit;

La grave situazione economica in cui versa la maggior parte dei giocatori d'azzardo patologici, li porta ad industriarsi nelle più diverse maniere per ottenere denaro con cui giocare e poter poi rivincere quanto perso oppure per pagare i debiti contratti. Si tratta generalmente di crimini non violenti e il meccanismo che porta il giocatore d'azzardo patologico a commetterli non può prescindere dalla ferma convinzione del giocatore, di riuscire a vincere tutto quello che egli ha perso in precedenza. Ciò che quindi appare inequivocabilmente come un crimine per il giocatore rappresenta tutt'al più un temporaneo prestito non autorizzato, per il solo tempo necessario a realizzare la sua grossa vincita e da restituirsi quanto prima all'inconsapevole creditore. L'evidente sproporzione tra le credenze del giocatore e la realtà, lo porterà inesorabilmente a doversi prima o poi confrontare con la giustizia.

Come si è visto nella sintetica rassegna dei paradigmi interpretativi, le motivazioni sottese al gioco patologico possono essere di varia natura, riconducibili a ragioni "interne" al soggetto, legate cioè agli aspetti psichici, o "esterne", rintracciabili nell'ambiente familiare, sociale, economico e culturale esistente in una determinata epoca storica.

Diversi studi hanno dimostrato come i giocatori patologici siano frequentemente coinvolti in attività illecite finalizzate a procacciarsi

denaro per giocare. In una prospettiva sociologica il gioco d'azzardo è stato considerato come una modalità comportamentale compensativa di un più ampio disagio sociale: esso si configurerebbe come un possibile ammortizzatore della povertà e della mancanza di speranza, con facili scadimenti nell'illegalità¹⁴⁷.

Occorre ricordare, tra l'altro, come lo stesso DSM-IV indichi tra i criteri per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico l'aver commesso azioni illegali come falsificazione, contraffazione di assegni, furto, frode fiscale, appropriazione indebita, bancarotte per finanziare lo stesso gioco d'azzardo.

Vari studi internazionali, condotti su pazienti in trattamento, confermerebbero proprio tali indicazioni. Ad esempio, in una ricerca condotta in Australia su un campione di giocatori compulsivi facenti parte sia del gruppo dei Giocatori Anonimi (Gamblers Anonymous) sia in trattamento presso un centro specializzato, è stato rilevato che circa il 54% dei soggetti aveva commesso almeno un reato durante la "carriera" di giocatore e solamente il 9% dei soggetti facenti parte del campione non aveva mai commesso crimini legati al gioco d'azzardo¹⁴⁸.

¹⁴⁷ IRNBUCCI G., 1997, op. cit.;

¹⁴⁸ BLASZCZYNSKI A., McCONAUGHY N., FRANCOVA A., "Crime, Antisocial Personality and Pathological Gambling," in *Journal of Gambling Behaviour*, 5, 1989, pp. 54-72;

Come rilevano Bianchetti e Croce¹⁴⁹, un altro elemento di interesse criminologico è relativo al rapporto tra gioco d'azzardo ed uso di sostanze illegali, dove numerosissimi sono gli studi che evidenziano una maggiore possibilità di trovare fenomeni di abuso o di dipendenza tra giocatori patologici rispetto ai non giocatori, così come maggiore è la possibilità di trovare giocatori patologici o problematici tra consumatori di sostanze.

L'uso di sostanze illegali come pure l'uso di alcol sembrano essere un elemento che favorisce la possibilità di commettere reati.

Il primo studio che fu effettuato sull'argomento dimostrò, ad esempio, come il 3% del campione avesse riferito di avere commesso reati sotto l'effetto di alcol.

L'alcol e le sostanze stupefacenti fungerebbero da "facilitatori" nel trovare il "coraggio", superare le barriere interne, la giustificazione nel commettere reati¹⁵⁰.

Per Bianchetti e Croce, se queste ricerche fossero confermate da successivi studi si potrebbe ipotizzare come in taluni soggetti il gioco funga da porta di ingresso nel mondo della illegalità ed una volta varcata quella soglia il continuare la condotta illegale non sia strettamente legato alla necessità di denaro per giocare¹⁵¹.

¹⁴⁹ BIANCHETTI R., CROCE M., 2007, op. cit.

¹⁵⁰ THOMPSON W. N., GAZEL R., RICKRNAN D., *The social cost of Gambling in Wisconsin*, Wisconsin Policy Research Institute, 1996;

¹⁵¹ BIANCHETTI R., CROCE M., op. ult. cit;

Altre ricerche hanno poi segnalato che il ricorso all'illegalità correlata al gioco d'azzardo non sembrerebbe risparmiare le donne e gli adolescenti¹⁵².

In riferimento agli adolescenti le conseguenze principali del gioco sarebbero da ricercare oltre che nell'alto dispendio di denaro, nelle assenze dalla scuola e nei conseguenti scarsi risultati scolastici, nei furti, nella presenza di sintomi di tipo depressivo e negli intenti suicidi. È importante poi segnalare, sempre rispetto agli adolescenti, l'associazione con l'uso di sostanze ed altri indicatori di disadattamento psicosociale, in relazione a problemi legati all'uso dei videogiochi nelle sale giochi.

Il quadro complessivo sembrerebbe indicare come gli adolescenti giocatori problematici si ritrovino progressivamente coinvolti in un insieme di comportamenti a rischio, che in varia misura a loro volta influiscono sul loro comportamento generale e sembrano spingere verso l'adozione di condotte devianti, di esclusione sociale, di adesione a modelli astensionistici, delinquenziali o a vere e proprie forme di dipendenza¹⁵³.

Inoltre, occorre considerare come il fenomeno del gioco d'azzardo e, nello specifico, il fenomeno criminale ad esso collegato presenti

¹⁵² LESIEUR H. R., BLUME S. B., "When lady luck loses. Women and compulsive gambling", in A. VAN DEN BERGH, *Feminist perspectives on addictions*, Springer, New York, NY, 1991, pp. 181-197.

¹⁵³ FISHER S., "L'impatto del gambling sugli adolescenti" in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001, op. cit., pp. 298-307.

molti punti oscuri a causa del presumibile elevato numero oscuro dei reati di gran lunga superiore a quelli realmente identificati. È, infatti, noto in criminologia come l'indice di occultamento ed il numero oscuro relativo alle varie tipologie di reati risultino fortemente connessi ad alcuni fattori in grado di determinare in misura maggiore o minore il divario esistente tra criminalità nota ed occulta¹⁵⁴.

In altre parole, la differenza che intercorre tra il numero di reati commessi e quelli identificati sarebbe in relazione alla specie di delitto, all'atteggiamento della vittima, alla qualità dell'autore di reato ed all'atteggiamento degli organi istituzionali.

Nel caso del gioco d'azzardo l'atteggiamento della vittima risulta certamente rilevante.

Se, infatti, si considera il giocatore d'azzardo quale vittima di usura è lecito ipotizzare come i giocatori caduti nella rete della criminalità organizzata tendano raramente a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Questo non solo in relazione al rischio di intimidazione da parte degli usurai, ma anche al delicato ed ambivalente rapporto per taluni aspetti assimilabile a quello tra tossicodipendente e spacciatore con l'usuraio stesso che "offre" il denaro per potere

¹⁵⁴ BIANCHETTI R., CROCE M., 2007, op. cit.;

giocare; alla speranza in una grande vincita che permetterà di appianare tutti i problemi e non da ultimo al pregiudizio sociale che incombe sul giocatore con la conseguente paura di essere individuato non come vittima ma come causa del fatto¹⁵⁵.

Se la denuncia e l'atteggiamento della persona offesa rappresentano una delle fonti principali in grado di ridurre l'indice di occultamento di una determinata tipologia di reati va considerato anche come spesso i reati commessi dai giocatori si perpetuino nell'ambiente di lavoro o nella cerchia dei conoscenti.

E' possibile, infatti, ipotizzare come in tali contesti si tenda a rinunciare alla denuncia accontentandosi delle dimissioni anche in considerazione della conoscenza, della situazione, del rapporto personale e della sfiducia nel riavere il denaro sottratto si preferisca non infierire sul soggetto attraverso un procedimento penale. Pertanto è lecito considerare come il numero e la tipologia di reati commessi in relazione al gioco d'azzardo risultino fortemente sottodimensionati¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Ibidem;

¹⁵⁶ Ibidem;

4) Il gioco d'azzardo tra paternalismo giuridico e diritto penale secolarizzato;

Le disposizioni penalistiche in materia di gioco d'azzardo che si stanno esaminando si possono ricondurre a quel catalogo di norme a sospetta base paternalistica o comunque “*in odore di paternalismo*”¹⁵⁷.

Si tratta di disposizioni incriminatrici relativamente alle quali è forte il problema dell'incriminazione delle condotte da esse prese in considerazione.

Inoltre, non è facile individuare il bene giuridico tutelato, poiché in una società come la nostra, in cui i valori condivisi ed osservati non sono più quelli del 1930, ma sono sempre più diversificati e variegati, anche a causa delle diversità etniche e religiosi, oltre che culturali, non possono né il giurista né il legislatore definire autoritativamente i beni da tutelare.

Per tali ragioni, sempre più forte è diventata l'esigenza di forgiare un diritto penale capace di proteggere le svariate istanze emergenti nella società, ma sempre nel rispetto dei valori espressi da minoranze etniche, religiose, morali e culturali.

¹⁵⁷ A. CADOPPI: *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in Atti del convegno “Valori e secolarizzazioni nel diritto penale, Verona 2007 e Atti del convegno “la legittimazione del diritto penale tra *harm principle*

Così, si è giunti a trovare nuovi principi di riferimento atti a giustificare le scelte di incriminazione nella società pluralista e variegata dei nostri giorni.

Uno di questi è *l'Harm principle* (principio del danno)¹⁵⁸ e il *Liberalismo giuridico penale* di matrice anglosassone.

Il liberalismo penale pare quantomai adatto a porsi quale guida di un legislatore che deve orientarsi in una società pluralista e culturalmente variegata e l'harm principle viene concepito proprio in vista della salvaguardia delle diversità degli stili di vita: “*sembra dunque fatto apposta per una società multiculturale*”¹⁵⁹.

In questo nuovo scenario, non è necessario abbandonare la teorica del bene giuridico, ma “*è auspicabile che sia il bene giuridico sia l'harm principle siano impiegati congiuntamente e sinergicamente*” per meglio guidare le scelte incriminatrici del legislatore e dei giuristi dei nostri tempi.¹⁶⁰

¹⁵⁸ E. DICCIOTTI, *La giustificazione paternalistica di norme*, in Studi senesi, 1988, fasc. 1, p. 76 ss.; Id., *Il principio del danno nel diritto penale*, in Dir. pen e proc., n. 3/1997, p. 366 ss.; F. ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, Milano, 1995, p. 6 ss.; A. CADOPPI, voce *Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la) (diritto anglo-americano)*, in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 187 ss. e *Il reato omissivo proprio. II. Profili dogmatici, comparatistici e del lege ferenda*, Padova, 1988, pp. 1103 ss. e 1279 ss.; L. STORTONI, (a cura di): *Vivere: diritto o dovere?*, Trento, 1992. G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984, p. 99 ss.; Id., *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in Studi in memoria di P. Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, p. 165 ss.; M.B. MAGRO, *Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1382 ss.; G. FIANDACA, *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, in in G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Napoli, 2003, p. 107 ss.; Id., *Considerazioni intorno a bioetica*, cit., p. 548 ss.; M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, p. 99 s.; G. FRANCOLINI, *L'harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg*, in corso di pubbl. in Riv. it. dir. proc. pen.; Id., *Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice*, relazione svolta al citato convegno di Trapani dell'ottobre 2007 (vers. Provvisoria dattiloscritta); D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, cit., pp. 68-71; G. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in Studi in onore di G. Marinucci, vol. I, cit., p. 283 ss.; Id., *Principio del danno e legittimazione "personalistica" della tutela penale*, relazione presentata al convegno di Trapani, cit. (versione provvisoria dattiloscritta);

¹⁵⁹ A. CADOPPI: *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

¹⁶⁰ A. CADOPPI, op. ult. cit.;

Questo perché la genesi del concetto di bene giuridico realizza, da un lato, un passo avanti rispetto al *diritto soggettivo* considerato il punto di riferimento della tutela penale dai Giuristi del XIX secolo, ma nello stesso tempo comporta ipso facto un rischio per la "laicità" del diritto penale, visto che autorizza potenzialmente la protezione di valori come la religione o la morale.

Il "principio del danno" in area anglosassone, invece, nasce proprio dall'esigenza di rispettare il più possibile la libertà dell'individuo, e la sua autonomia personale, o privacy.

Per questo motivo, l'harm principle ha il pregio di mettere in evidenza le possibili lesioni dell'autonomia personale da parte del diritto penale, e ne restringe la legittima sfera d'azione in vista di limitare al minimo, o eliminare tali violazioni.

È stato John Stuart Mill ha elaborare per la prima volta e compiutamente il liberalismo penale e giuridico in generale nel celebre saggio *On Liberty* ¹⁶¹, ove possiamo leggere “*l’obbiettivo di questo saggio è di affermare un principio molto semplice: che l’unico scopo per cui il potere può essere legittimamente esercitato sopra qualsiasi membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è per prevenire il danno ad altri. Il suo proprio bene, sia fisico che morale, non è una ragione sufficiente. Egli non può*

¹⁶¹ J. S. MILL, *On Liberty* (1859), London and Melbourne, 1984 , p. 78;

essere legittimamente obbligato a fare od omettere perché sarebbe meglio per lui agire in tal modo, perché lo renderebbe più felice, o perché nell'opinione di altri agire in tal modo sarebbe più saggio o persino più giusto; queste sono buone ragioni per rivolgergli rimostranze, o per discutere con lui, o per persuaderlo, o per supplicarlo, ma non per obbligarlo, colpirlo con qualche male nel caso in cui egli agisca altrimenti. Per giustificare ciò la condotta che si vuole prevenire deve essere orientata a produrre del male a qualcun'altro. L'unica parte del comportamento di ciascuno per cui egli deve rispondere alla società è quella che riguarda gli altri; nella parte che riguarda meramente se stesso la sua indipendenza è per diritto assoluta: su di sé, sul suo corpo e sulla sua mente l'individuo è sovrano”.

Il giurista aggiunge che l'individuo è colui che conosce meglio sé stesso e nessuno più di lui è interessato al suo benessere, motivo per cui nessuno può imporgli o vietargli alcunché, se la sua condotta non va ad interferire con la libertà degli altri.

L'unico limite alla libertà dell'individuo verso scelte autonome è il diventare schiavo di qualcun altro.

Pertanto, il contratto di schiavitù irrevocabile può essere vietato dal diritto perché, quando un individuo rinuncia alla sua libertà,

rinuncia proprio a quel bene che Mill vuole proteggere senza nessuna limitazione ¹⁶².

Dopo Mill, il dibattito sul paternalismo giuridico diventa sempre più vivo ed acceso.

Come non ricordare la celebre disputa tra Lord Devlin ed il filosofo Hart: il primo, celebre giudice, sosteneva il "moralismo giuridico": riteneva infatti che il diritto penale potesse intervenire reprimendo fatti semplicemente immorali, anche se non produttivi di danno ad altri, mentre Hart si schierava contro il moralismo giuridico e anche contro alcune forme di paternalismo giuridico ¹⁶³.

Ma di certo lo studioso che più di ogni altro ha approfondito lo studio del paternalismo e del liberalismo giuridico è stato Joel Feinberg, filosofo americano, nella sua opera composta da 4 volumi dal titolo "*The moral limits of criminal law*."

I pilastri su cui si fonda la dottrina del liberalismo penale di Feinberg sono essenzialmente riconducibili a 4 principi: il principio del danno (*harm principle*), il principio dell'offesa (*offense principle*), il paternalismo giuridico (*Legal paternalism*) e il moralismo giuridico (*Legal moralism*).

Secondo il principio del danno ¹⁶⁴ "*è sempre una buona ragione a sostegno della legislazione penale il fatto che essa sarebbe efficace*

¹⁶² J. S. MILL, *On Liberty*, op. ult. Cit.;

¹⁶³ H.L.A. HART, *Law, Liberty and Morality*, Oxford New York, 1963;

¹⁶⁴ G. FRANCOLINI, *L'harm principle*, cit.,

per prevenire o eliminare o ridurre un danno a persone diverse dall'agente - cioè dalla persona a cui si proibisce di agire - se non vi sono altri mezzi altrimenti efficaci ad un costo non superiore per altri valori".

In virtù del “principio dell'offesa” (o della "molestia" o "disturbo"): *“è sempre una buona ragione a sostegno di una proibizione penale il fatto che essa è necessaria per prevenire una grave offesa (o "molestia", o "disturbo") (offense) a persone diverse dall'agente, e sarebbe un mezzo efficace a tal fine se approvata (la proibizione penale)”*.

Secondo Feinberg e la sua posizione liberal dei limiti morali del diritto penale, tuttavia, solo il principio del danno e quello dell'offesa (o "molestia") esauriscono le classi di buone ragioni o, per meglio dire, giustificazioni per la proibizione penale mentre, invece, il solo “harm principle” sarebbe principio valido per poter proibire.

Per quanto riguarda gli altri possibili principi che potrebbero sorreggere una legislazione penale, il c.d. legal paternalism, cioè il paternalismo giuridico, è una concezione esclusa dalla posizione liberal.

Secondo questo principio, *“è sempre una buona ragione a sostegno di una proibizione il fatto che essa è necessaria per prevenire un*

danno fisico, psicologico o economico all'agente stesso”, cioè alla persona a cui si proibisce.

Vi è poi il “legal moralism”, e cioè il "moralismo giuridico": secondo questo principio, “può essere giustificato punire una condotta per il motivo che è intrinsecamente immorale, anche se essa non causa né danno, né offesa, né all'agente né ad altri”.

Una sottospecie del paternalismo è poi il moral paternalism (=“paternalismo morale”); il paternalismo morale è una sorta di combinazione tra il paternalismo giuridico e il moralismo giuridico: è sempre una buona ragione a sostegno di una proibizione, secondo questo principio, il fatto che essa “è necessaria per prevenire un danno morale, che è da distinguersi dal danno fisico o psicologico o economico, all'agente stesso”.

Il "danno morale" è sostanzialmente un danno al carattere della persona, è diventare una persona peggiore, e appunto può essere distinto dall'altra tipologia di danno al corpo di una persona, alla sua psiche o al suo patrimonio.¹⁶⁵

Relativamente al tema particolare del paternalismo, è opportuno precisare che Feinberg lo distingue in due categorie: il c.d. hard paternalism e il c.d. soft paternalism, cioè il "paternalismo duro" e il "paternalismo debole".

¹⁶⁵ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

In base alla prima versione del paternalismo, sarebbe ammissibile e giustificata la proibizione penale anche quando la scelta del soggetto auto-dannosa è volontaria a tutti gli effetti.

Per il paternalismo debole, invece, una proibizione è ammissibile solo quando ed esclusivamente se la condotta auto-dannosa è sostanzialmente involontaria.

Feinberg ritiene che anche il *soft paternalism* sia una buona giustificazione per l'intervento coattivo dello Stato, essendo per lui in realtà una sottospecie dell'harm principle¹⁶⁶.

L'analisi della "*soft paternalist strategy*", cioè della teoria del paternalismo "debole" passa attraverso l'approfondimento del concetto di autonomia personale, intesa da Feinberg quale diritto della persona, che implica una "sovranità assoluta su se stessi".

Per Feinberg l'autonomia personale è intangibile, così come la scelta autonoma dell'individuo.

Non si tratta di contemperare interessi o valori ma semplicemente non si può invadere la sfera dell'autonomia privata, che è una sfera di sovranità assoluta a meno che con un gesto di "autonomia personale" il soggetto non invada la libertà altrui, procurando un danno o una molestia ad altri.

¹⁶⁶ J. FEINBERG, *Harm to Self*, cit., p. 12 ss.; T. M. POPE, *Counting the Dragon's Teeth and Claws: The Definition of Hard Paternalism*, in *Georgia State Law Rev.*, 20 (2004), p. 659 ss.; ID., *Is Public Health Paternalism Really Never Justified? A Response to Joel Feinberg*, in *Oklahoma City University Law Rev.*, 30 (2005), p. 121 ss.; A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

Ma, in tal caso, entrano in gioco i consueti principi limitatori della libertà.

L'autonomia personale è, pertanto, un diritto assoluto dell'individuo che non può essere oggetto di bilanciamento con altri interessi o diritti del soggetto stesso che la esercita.

4.1) A) compatibilità con l'” harm principle” e il paternalismo giuridico, secondo la teoria di Feinberg.

Sulla scorta dei principi della teoria di Feinberg su l'harm principle e il paternalismo giuridico, è possibile sottoporre ad analisi la scelta di incriminare determinate condotte in materia di gioco d'azzardo.

Si è già detto che secondo Feinberg, il più grande teorico del paternalismo giuridico dei nostri tempi, l'autonomia personale è un diritto intangibile della persona, che implica una "sovranità assoluta su se stessi"¹⁶⁷.

Tuttavia, questa sovranità funziona solo quando la scelta del soggetto è volontaria, perché se la scelta del soggetto fosse involontaria, la scelta non sarebbe più "sua" e quindi non sarebbe più espressione della sua autonomia personale.

Già alla luce di questi principi minimi sul liberalismo giuridico teorizzati da Feinberg, si potrebbe concludere che le fattispecie in tema di giochi d'azzardo, essendo rimesse esclusivamente ad una scelta volontaria del soggetto agente non dovrebbero cadere oggetto del divieto penale.

Ma andiamo oltre con l'analisi del pensiero di Feinberg.

Dopo avere analizzato il concetto di autonomia personale, il filosofo impernia la sua costruzione teorica sulla *volontarietà* o meno della scelta di auto-danneggiarsi¹⁶⁸.

Aggiunge Feinberg che vi sono almeno due tipologie di casi in cui entra in gioco il paternalismo: l'uno è il caso che vede una sola parte coinvolta, che si ha quando una persona arreca danno a se stessa; l'altro è il caso in cui vi sono invece due parti coinvolte, che

¹⁶⁷ J. FEINBERG, *Harm to Self*, cit.;

¹⁶⁸ J. FEINBERG, *Harm to Self*, cit.;

si ha quando uno arreca un danno ad un'altra persona, che però è consenziente.

Quando vi è il consenso della seconda persona, è come se non vi fosse un danno arrecato a questa stessa persona, perché sarebbe un danno lecitamente arrecato, come se intervenisse una causa di giustificazione.

Il giurista americano approfondisce anche i vari fattori capaci di escludere la volontarietà della scelta o di escludere il consenso.

Fra questi fattori esamina soprattutto la coazione, l'errore, e l'incapacità, cioè la minore età ed altre simili ipotesi.

Feinberg elabora anche una sorta di schema generale; individua, infatti, dei criteri guida alla cui stregua vagliare la validità del consenso o della scelta: più la condotta auto-dannosa è rischiosa, più lo standard di volontarietà della scelta deve essere alto; così anche lo standard probatorio di accertamento di questa volontà.

Più il danno è grave ed irrevocabile, lo standard della volontarietà deve essere alto, e così, naturalmente, anche lo standard di prova, dell'accertamento di questa volontarietà.

Anche sulla scorta di questa analisi più precisa e approfondita del paternalismo giuridico possiamo concludere che il divieto penale in materia di gioco d'azzardo si coniuga perfettamente con esso e, più

precisamente, con quello che il filosofo americano definisce “*hard paternalism*”.

Le condotte prese in considerazione dal legislatore penale sono assolutamente volontarie: il soggetto agente che le pone in essere si auto-danneggia e la sua condotta è chiaramente frutto di una scelta volontaria.

Lo standard di volontarietà è di certo massimo, così come lo standard probatorio di accertamento di questa volontarietà.

Non a caso, infatti, l’art. 721 prevede quali elementi costitutivi del gioco d’azzardo il fine di lucro e l’aleatorietà del risultato.

Il primo è qualificato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza maggioritarie come **dolo specifico**, la cui ricorrenza deve essere rigorosamente provata e che, per quel che qui ci interessa, conferma la elevata qualità dello standard probatorio richiesto; il secondo elemento richiesto, l’aleatorietà del risultato, denota che lo standard di volontarietà di tali condotte è chiaramente massimo e che la condotta di auto-danneggiamento dell’agente è esplicitazione dell’autonomia personale nella sua massima estrinsecazione.

Si tratta, pertanto, di fattispecie sanzionate penalmente e la cui proibizione *ex auctoritate* da parte dello Stato è ritenuta ammissibile e giustificata al fine di impedirgli scelte dannose, anche se frutto di una scelta auto-dannosa a tutti gli effetti volontaria, in nome di

superiori principi morali e sociali di tutela dell'ordine pubblico e della pace sociale (comprova ne è la loro collocazione sistematica nel titolo rubricato “*Contavvenzioni di polizia*”).

È evidente che si tratta di proibizioni e divieti frutto degli antichi retaggi fascista e della esaltazione ideologica che ispirarono il Codice del 1930.

4.2) B) rilievi critici.

Come è facile prevedere, la ricostruzione in chiave “liberale” e “antipaternalistica” poco sopra illustrata non è esente da critiche.

Alcuni autori¹⁶⁹ contestano la nozione di autonomia personale intesa quale sovranità assoluta, non sottoponibile a bilanciamenti di sorta.

¹⁶⁹ R. SHAFER-LANDAU, *Liberalism and Paternalism*, in *Law and Theory*, 11 (2005), pp. 169-191; D. HUSAK, *Illicit Drugs: A Test of Joel Feinberg's The Moral Limits of the Criminal Law*, relazione presentata al seminario svoltosi presso l'Università di Parma il 14 gennaio 2008, versione provvisoria dattiloscritta p. 14.

Essi ritengono, infatti, che qualche bilanciamento sarebbe possibile: si potrebbe così bilanciare il diritto dell'autonomia personale con il bene messo di volta in volta a repentaglio dalle scelte del singolo.

Altri autori¹⁷⁰ ritengono che qualche forma di "limitato paternalismo" anche forte sia ammissibile: ad esempio, nei casi in cui la scelta del soggetto, pur volontaria, è così patentemente contraria agli obiettivi a lungo termine del soggetto stesso, da rendere dubbio che una simile scelta sia veramente duratura.

Sono ipotesi di una probabile espressione di autonomia personale, e dunque intangibili dal diritto, ma che tuttavia, potrebbero richiedere, secondo questi autori, un intervento paternalistico di qualche sorta.

Si tratterebbe però di un intervento limitato nel tempo, al solo fine di permettere al soggetto di poter riflettere meglio sulla sua scelta ed eventualmente revocarla. Una volta trascorso quel limitato periodo di tempo, se il soggetto insiste sulle sue idee auto-dannose, si dovrebbe dare spazio alla sua autonomia personale, e dunque ogni intervento coattivo sarebbe a tal punto ingiustificato.

Tuttavia, in queste ipotesi non si compie un bilanciamento tra autonomia personale e altri diritti, ma una volta dato al soggetto il

¹⁷⁰ R. SHAFER-LANDAU, op. ult. cit; D. HUSAK, op. ult. Cit; J. KLEINIG, *Paternalism, Manchester*, 1983, p.38 ss; A. VON HIRSCH, *Direct Paternalism*, cit., p. 2 ss.; Diversamente J. KLEINIG, *Paternalism*, cit., p. 67 ss.; COME VON HIRSCH, G. DWORKIN, *Paternalism*, cit., p. 81, limiterebbe l'intervento nel tempo, per dare la possibilità al soggetto di cambiare idea.; H.L.A. HART, *Law, Liberty and Morality*, cit., pp. 30-33;

tempo di riflettere maggiormente sulla sua scelta *ictu oculi* poco sensata e auto-dannosa, di fronte alla caparbia insistenza dello stesso, ogni intervento coattivo nei confronti del soggetto sarebbe vietato.

Invece, coloro i quali negano valore assoluto all'autonomia personale, viceversa, giustificano interventi coattivi nei confronti del soggetto anche una volta trascorso il tempo necessario per un'ulteriore riflessione: ciò proprio perché l'autonomia personale sarebbe, per questi autori, bilanciabile, e in certi casi potrebbe soccombere¹⁷¹.

Per altri autori ancora il paternalismo potrebbe essere almeno in certe ipotesi un principio valido di limitazione della libertà.

Invero, lo stesso Hart ha accolto almeno una forma di paternalismo che possiamo definire "fisico".

In buona sostanza, nella celebre polemica con Devlin, il filosofo si è opposto al paternalismo morale, in quanto sottospecie di legal moralism, ma non al paternalismo di tipo fisico: in questo modo Hart giustifica alcuni tradizionali divieti del diritto penale inglese, quali il divieto dell'omicidio del consenziente, o di certe forme di lesioni, anche se in costanza del consenso da parte della persona

¹⁷¹ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

uccisa o ferita; lo stesso potrebbe dirsi relativamente ad alcuni divieti riguardanti le droghe.

Taluno, inoltre, giustifica più in generale un ricorso al paternalismo ogni qual volta l'intervento coattivo sia giustificato per migliorare il carattere o le qualità morali di un consociato.

Si tratta dei sostenitori del cc. dd. "perfezionismo giuridico", del quale sono state fornite molteplici chiavi di lettura.

Secondo qualche autore, tutti abbiamo un dovere morale di fare qualcosa di worthwhile (degnò, utile) della nostra vita: per questo occorre mirare piuttosto al miglioramento di noi stessi, anche in vista di renderci più utili alla "moral community".¹⁷²

Secondo un'altra versione di questo "perfezionismo giuridico" si ritiene che compito del diritto penale sia di contribuire a che l'uomo sia in grado di sviluppare le proprie potenzialità umane, divenire un membro partecipe della comunità, ed acquisire un maggior senso di responsabilità sociale.¹⁷³

In questo senso la proibizione potrebbe anche essere paternalistica, ovvero andar contro le aspirazioni attuali dell'individuo, per sviluppare nell'individuo stesso sensibilità e consuetudini diverse e più evolute.

¹⁷² R. ARNESON, *Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism*, in *Legal Theory*, 11 (2005), p. 259 ss., ed ivi spec. p. 278 ss.; J. RAZ, *The Morality of Freedom*, 1986, capitoli 14 e 15.

¹⁷³ G. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali*, cit., p. 315 ss.; Id., *Principio del danno*, cit., p. 19 ss.;

Si ritiene, infatti, che il diritto penale di una generazione può diventare la morale di quella successiva, cioè esso avrebbe l'attitudine e la capacità di influire sui costumi sociali migliorandoli; avrebbe insomma anche "tratti perfezionistici"¹⁷⁴.

Da ultimo, non manca chi, più radicalmente, accoglie una visione moralistica del diritto e del diritto penale: si avverte in taluni autori, insomma, un riflusso di moralismo.

4.3) C) possibili conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, possiamo senza dubbio ritenere che le disposizioni incriminatrici sul gioco d'azzardo in vigore nel sistema legislativo italiano siano norme che trovano giustificazione nel "paternalismo giuridico - penale".

La scelta della loro incriminazione, infatti, è foriera di dubbi e problemi per il penalista moderno, innanzitutto dal punto di vista della individuazione dei beni giuridici da tutelare.

¹⁷⁴ G. FORTI, op.ult., cit.;

Al riguardo, si è già detto che le norme in materia di gioco d'azzardo sono poste a tutela del bene giuridico ordine pubblico.

Ma sul punto non vi è certezza giuridica.

Un conto è, infatti, la collocazione sistematica dei reati un conto è verificare se i beni rilevanti siano effettivamente quelli ¹⁷⁵.

Si è già detto nei paragrafi precedenti che la tutela del patrimonio personale e del lavoro quale valore socialmente condiviso e previsto dalla nostra Carta Costituzionale rientra tra gli scopi che il legislatore italiano persegue attraverso l'incriminazione di queste condotte¹⁷⁶.

Tuttavia, anche se si individua con esattezza il bene giuridico tutelato, non per questo può dirsi analogamente risolto il problema della legittimazione della scelta di incriminare queste fattispecie.

Si potrebbero individuare, invero, delle ragioni per non incriminare.

Ciò, pertanto, induce a ritenere che il bene giuridico, da solo, faccia fatica a risolvere le questioni della criminalizzazione o meno di certe condotte.

Occorre verificare di volta in volta se la *ratio* sottostante alla proibizione sia ascrivibile ad una prospettiva di danno o di

¹⁷⁵ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

¹⁷⁶ vedi paragrafi 1 e 2 cap. II;

"molestia" (ad altri), o casomai di danno a se stessi, o ancora al moralismo giuridico¹⁷⁷.

Secondo l'impostazione *liberal*, infatti, un conto è dire che siccome la scelta effettuata dal soggetto agente è palesemente contro i suoi interessi più importanti, l'autonomia della scelta va bilanciata con l'assurdità o con la dannosità della stessa, e dunque si può procedere ad alcune limitazioni della scelta stessa a seguito di tale bilanciamento.

Un conto è, al contrario, dire che siccome la scelta dell'agente coinvolge interessi o diritti altrui è possibile, per tali motivi, proibirla o comunque limitarla.

In questi casi è possibile operare un bilanciamento con l'autonomia personale, o con talune forme di libertà individuali riconducibili almeno *lato sensu* alla stessa: ma in questo senso la prospettiva è quella dell'*harm to others*.

Si può allora sostenere che la plausibilità dell'incriminazione delle fattispecie di gioco d'azzardo sia da rinvenirsi non tanto nella opportunità dell'intervento coattivo del legislatore, secondo la logica dell'*hard paternalism*, ma che sia giustificabile piuttosto anche attraverso altri principi limitatori della libertà quali *l'harm principle* o *l'offense principle*, oppure per il fatto che manca o è

¹⁷⁷ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

fortemente dubbia una scelta davvero volontaria e quindi autonoma del soggetto¹⁷⁸ .

Per quel che riguarda il problema della volontarietà della scelta, è giusto, come sostiene Feinberg, seguendo su questo punto Mill, prendere sul serio le scelte anche apparentemente più "bizzarre" degli individui, ma è anche vero che l'accertamento della reale volontarietà del consenso è compito molto delicato.

Innanzitutto perchè non tutte le persone sono uguali.

Esistono invero persone più "deboli" di altre; ed esistono abusi e sfruttamenti di vere e proprie "vittime".

Le persone possono essere deboli per età, per genere, per (in)capacità individuale, per povertà o per cultura. E a volte possono essere poco avvedute, o sprovvedute, o poco previdenti, per carenze caratteriali oppure per carenze di informazione.

Sotto questo profilo, si deve aggiungere che le ipotesi di reato oggetto del presente lavoro, possono essere inquadrare in quella impostazione teorica definita "*paternalismo indiretto*" o "*a due soggetti*": il giocatore desidera il suo danno, ma è un altro soggetto (di solito chi tiene il gioco d'azzardo o, comunque, il suo avversario) che materialmente glielo arreca; ci si rovina

¹⁷⁸ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

patrimonialmente per un insano, momentaneo e sciocco gesto di "autonomia personale".

In base a giustificazioni paternalistiche, tali condotte devono essere sottoposte a divieti, anche in presenza di un consenso valido e volontario da parte del giocatore, come più in generale, da parte di colui al quale il male viene arrecato, perché dannose per il soggetto. In queste ipotesi di paternalismo indiretto vi è un agente che arreca un danno ad un suo simile.

Ma si tratta di un danno o addirittura desiderato, o al quale il "il giocatore" acconsente.

Dunque, si ha un danno ad altri, ma giustificato dal consenso del soggetto che si presta al gioco.

Per Feinberg qui il problema è l'accertamento della volontarietà del consenso, che determina l'autonomia della scelta.

Se il consenso è davvero volontario, e sufficientemente volontario, non vi sarebbe giustificazione alcuna per una qualche proibizione penale.

Si può ritenere che nell'ipotesi di consenso veramente volontario, il diritto penale non abbia alcun titolo per entrare in azione, motivo per cui, come ritiene la Dottrina più all'avanguardia sul punto¹⁷⁹, il paternalismo penale indiretto non dovrebbe essere ammesso.

¹⁷⁹ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

Piuttosto, anche e soprattutto in questo ambito, bisogna tenere in considerazione il fatto che a volte il danno arrecato è talmente enorme ed irreparabile, da consigliare il massimo scrupolo nell'accertamento della volontarietà del consenso.

Tuttavia, secondo l'impostazione più liberale, scelte e condotte di questo tipo, autolesioniste, si possono ammettere ma occorre verificare con massimo rigore se ci si trovi veramente al cospetto di un "reato senza vittime", oppure se il soggetto sia stato in qualche modo costretto alla sua scelta, per una sua debolezza e/o per un abuso od uno sfruttamento da parte di altri.

Qui, il confine fra scelte autonome e scelte obbligate, fra consensi volontari e gesti disperati è a volte difficile da individuare.

Ma non per questo bisogna rinunciare ad operare distinzioni.

E ciò vale non solo per il legislatore, che deve rinunciare a formulare fattispecie non paternalistiche, ma vale anche per il giudice, che di volta in volta dovrà applicare quelle fattispecie nel rispetto del principio dell'autonomia personale e dunque del principio del consenso.

Il nostro codice, d'altra parte, prevede la scriminante del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), e questa dovrà essere applicata non

secondo gli angusti confini pensati dai compilatori del codice Rocco, ma nello spirito del liberalismo penale ¹⁸⁰.

Su questo tema è di grande importanza, peraltro, il livello della lontananza della condotta proibita dalla lesione finale del bene giuridico in grado di supportare l'incriminazione: è la tematica dell'anticipazione della tutela, ovvero dei "remote harms" , come vengono chiamati nel mondo di common law. Più il bene finale è remoto rispetto alla condotta che si vorrebbe vietare, meno questo divieto è giustificato.

III CAPITOLO: ASPETTI MEDICO –LEGALI E DI PSICHIATRIA FORENSE.

1) La psicologia del giocatore d'azzardo.

Non è il semplice incontro con il gioco che porta necessariamente all'evoluzione di un quadro patologico in quanto sono necessari diversi elementi per trasformare una innocua attività in un condotta di dipendenza.

La dipendenza è, infatti, sempre la risultante di un processo che vede il concorso e l'interazione di fattori diversi legati alla persona,

¹⁸⁰ A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit.;

il contesto micro sociale, quale famiglia, ambiente di vita, macrosociale come il momento storico, culturale, economico, ed all'incontro con una sostanza o la sperimentazione di un comportamento: in questo caso il gioco.

Tuttavia nei percorsi delle persone che hanno sviluppato problemi con il gioco è possibile riscontrare una insidiosa e spesso silenziosa evoluzione del quadro dall'incontro con il gioco alla vera e propria compulsività.

Secondo Custer¹⁸¹, la prima fase del percorso (denominata vincente) vede come protagonista un giocatore occasionale caratterizzato dal desiderio di divertirsi, di distrarsi, di vincere, di trascorrere il tempo.

Si manifesta l'eccitazione legata al gioco e la sensazione di "potere smettere quando si vuole".

A questa fase subentra una fase perdente caratterizzata da un gioco sempre più solitario e con episodi di perdite sempre più rilevanti.

In tale fase il gioco appare sempre più monopolizzare il pensiero e le preoccupazioni del soggetto. Le assenze e la mancanza di denaro risultano sempre più difficili da sostenere e la rabbia, la depressione, l'irritabilità sono crescenti.

¹⁸¹ CUSTER, R.L.: *Pathological gambling*. In A. WHITFIELD (a cura di). *Patients with Alcoholism and other Drug Problems*, New York: Year Book Publication; *Profile of the pathological gambler*. *Journal of Clinical Psychiatry*, 45(12), 35-8.

Il denaro chiesto in prestito finisce presto e le vincite vengono reinvestite nel gioco dove diventa necessario rischiare maggiormente e scommettere su combinazioni e tipi di giochi che promettono maggiori guadagni, anche se con minori probabilità.

E' in questa fase che si rischia di ricorrere a prestiti a tasso di usura per potere fare fronte alla necessità di giocare. È forte, in tali momenti, il rischio di cadere nella rete della criminalità.

Il giocatore chiede sempre più denaro ma risulta incapace di risarcire i debiti contratti e si innesca a questo punto la fase della rincorsa della perdita dove il ricorso al gioco è giustificato dalla necessità di potersi rifare del denaro perso.

Tutto ciò porta il soggetto a giocare sempre di più, a chiedere prestiti ed a raccontare e raccontarsi che recuperato il denaro perso con la vincita, che – crede - non mancherà prima o poi, non giocherà più.

Il rischio di escalation può essere pericolosamente aumentato da tanti fattori tra i quali, ad esempio, la sensazione di “avvicinarsi” alla vincita¹⁸².

A questa fase subentra una fase perdente caratterizzata da un gioco sempre più solitario e con episodi di perdite sempre più rilevanti.

¹⁸² R.L. REID.: *The psychology of near miss,in*, Journal of Gambling Behavior, 1986, pp. 32-39;

In tale fase il gioco appare sempre più monopolizzare il pensiero e le preoccupazioni del soggetto. Le assenze e la mancanza di denaro risultano sempre più difficili da sostenere e la rabbia, la depressione, l'irritabilità sono crescenti. Il denaro chiesto in prestito finisce presto e le vincite vengono reinvestite nel gioco dove diventa necessario rischiare maggiormente.

I numeri, le combinazioni, le ricorrenze, si trasformano da entità astratte a elementi che si pensa di potere controllare e prevedere ed il mondo del gioco con le sue complicità e giustificazioni diventa gradualmente un'isola, una fuga dalla vita reale e dalla quotidianità.

La vita "normale", ormai più caratterizzata da debiti, dalle incomprensioni della famiglia, dal lavoro che si trascura, dai problemi che si rimandano e che si amplificano, dalla perdita di fiducia e di stima, diventa sempre più svalutante e problematica.

Mentre il mondo del gioco con le sue complicità e le sue giustificazioni, anche grazie agli alterni anche se ininfluenti momenti di fortuna, diviene sempre più il mondo "vero", quello per il quale vale la pena di vivere, di rischiare, di insistere e soffrire.

Il senso di colpa e di fallimento vengono negati, razionalizzati o giustificati dal pensiero di potersi rifare e poterne uscire "da vincitore" come se fosse una sorta di riscatto.

Ma il continuare in questa strada non può che portare alla fase della disperazione.

Tale fase può presentare acuti momenti di angoscia e di rischio di suicidio legati alla presa di coscienza dei problemi economici e relazionali, ma nonostante egli comprenda la gravità della situazione raramente riesce ad abbandonare il gioco. E' in questa fase che il giocatore rischia di assumere comportamenti incompatibili con i precedenti valori morali arrivando anche a compiere "piccoli reati" o distrazioni di denaro che tuttavia possono essere considerati come un prestito che poi sarà restituito.

A questo punto si aprono quattro diverse possibilità: la carcerazione, la fuga, il suicidio o la richiesta di aiuto anche se spesso tali diverse eventualità si presentano alternativamente e la costante rischia di rimanere il continuare a giocare o il ricadere nel gioco. Certamente, e va ricordato con molta chiarezza, non tutti coloro che giocano d'azzardo vanno incontro ad una evoluzione di tale natura.

Tuttavia, i casi di evoluzione patologica sono sempre più frequenti e si calcola che il gioco patologico e problematico possa colpire dal 3 al 6% della popolazione adulta.

La realtà che si sta, infatti, presentando in misura crescente poco ha a che fare con la rappresentazione sociale secondo la quale il gioco

d'azzardo sarebbe un fenomeno circoscritto in ambiti ben precisi, abitati da “eroi scellerati o decadenti ”: avventurieri, personaggi estremi e lontani dalle esistenze e dai problemi delle persone comuni.

La realtà che ci troviamo di fronte è per molti aspetti molto più normale e banale.

Si pensi ad esempio che impegnerebbero il reddito di sussistenza nel gioco d'azzardo il 56% degli strati sociali medio-bassi, il 47% degli strati più poveri, ed il 66% dei disoccupati¹⁸³.

Siamo infatti passati in Italia¹⁸⁴ da una prima fase, verificatasi nei momenti di percezione di diffuso benessere economico dove “il senso di colpa individuale e collettivo si è mobilitato ed ha allentato i suoi freni inibitori consentendo un maggior consumo di gioco” con un ricorso al gioco in chiave ludica, ad una successiva fase dove il gioco ha svolto una funzione, di tipo **compensativo**.

In un periodo successivo al benessere economico, infatti, il giocare avrebbe rappresentato un “sucedaneo di speranza” ed un “espediente compensativo” per arrivare alla fase attuale che vede nel gioco una funzione di tipo **regressivo**.

Ecco che il gioco diventa anche il luogo ove imbrigliare ed incanalare molte delle frustrazioni derivate dall'irraggiungibilità

¹⁸³ Dati da una indagine Doxa del 1998 citati da FIASCO M., *Aspetti sociologici, economici e rischio di criminalità*, in (a cura di) CROCE M., ZERBETTO R. *Il gioco & l'azzardo*, Franco Angeli, Milano, 2001, pag. 332;

¹⁸⁴ IMBUCCI G., *Il gioco pubblico in Italia. Storia, cultura e mercato*, Marsilio, Venezia 1999, pp. 24-26;

delle mete di successo ed i valori socialmente auspicati della classe media, un contenitore rassicurante per accettare i fallimenti personali e per condividere la speranza e l'eccitazione di una vincita.

Ma è solo nel 1980 che si ha un riconoscimento da parte della comunità scientifica del gioco d'azzardo patologico attraverso l'inclusione del "Pathological Gambler" nella terza versione del DSM¹⁸⁵.

Precedentemente all'inclusione nel DSM, il giocatore era stato "osservato, descritto e spiegato" secondo diversi profili ed è nota l'analisi del caso Dostojevskii da parte di Freud¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Diagnostic Statistic Manual: il sistema codificato e accettato internazionalmente di classificazione delle condizioni patologiche riconosciute dalla comunità scientifica internazionale. American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition.* Washington, DC., ed it. (1995), Masson, Milano

¹⁸⁶ FREUD, S.: *Dostoevskij e il parricidio* (trad. it. Opere, Torino: Boringhieri, 1977).

2) **Il gioco d'azzardo patologico.**

Secondo la descrizione del DSM il giocatore d'azzardo patologico è una persona che presenta una incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, e nel comportamento conseguente, che compromette, disturba o danneggia se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali.

La preoccupazione, lo stimolo e l'attività di gioco aumentano nei periodi di stress. I problemi che sorgono in conseguenza del gioco d'azzardo conducono ad un'intensificazione delle attività di gioco. Caratteristici problemi comprendono indebitamento esteso e conseguente insolvenza riguardo a debiti e altre responsabilità finanziarie, relazioni familiari disturbate, negligenza sul lavoro, e operazioni finanziarie illegali al fine di pagare il gioco.

Per quanto riguarda i costi sociali del gioco d'azzardo patologico interessano diversi capitoli¹⁸⁷.

Innanzitutto, fortemente coinvolta risulta la sfera delle relazioni familiari.

Similmente, infatti, ad altre forme di dipendenza infatti i costi, le sofferenze, i disagi, non sono pagati solamente dalla persona coinvolta ma anche dai suoi cari che debbono affrontare crisi economiche, convivere con un senso di impotenza, di sfiducia. Tutto ciò non raramente porta a crisi coniugali, a separazioni o divorzi. I figli dei giocatori patologici, anch'essi coinvolti nella spirale dei debiti, spesso assistono a conflitti familiari e rischiano di "adultizzarsi precocemente" preoccupandosi dei problemi del genitore sottraendogli promesse di smettere di giocare.

Ma anche nel giocatore la modificazione del ritmo sonno/veglia, il forte stress dovuto alle molte ore trascorse a giocare non può che non avere conseguenze sul piano della salute.

Frequenti sono, infatti, i periodi di profonda depressione, di forte nervosismo, di paura, e forte è anche il rischio di suicidio.

Farmaci vengono assunti per malesseri secondari al gioco d'azzardo ed altri sintomi "stress related" sono stati segnalati da diversi

¹⁸⁷ R. M. POLITZER, M. J. MORROW, S.B. LEAWEY, *Report on the societal cost of gambling and the cost/benefit effectiveness of treatment*, V Annual Conference on Gambling and Risk Taking, Lake Tahoe; CROCE M., *Il caso del gioco d'azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono*, Personalità/Dipendenze, Vol 7, Fascicolo II, settembre, pp 225-242; CROCE M., NANNI W.: *Dipendenze senza sostanze*, in (a cura di NANNI W., VECCHIATO, T.), Caritas Italiana, Fondazione Zancan. Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, pp. 218-262, Feltrinelli, Milano.

studiosi come pure è stata segnalata in alcuni giocatori una vera e propria sindrome di astinenza con sintomi quali dolori addominali, tremori, mal di testa, diarrea, sudori freddi, ecc.

Ma il gioco patologico può anche innescare una pericolosa spirale sul piano lavorativo vuoi attraverso le frequenti assenze dal luogo di lavoro, vuoi attraverso difficoltà, trascuratezze, richieste di anticipi che spesso amplificano un percorso di progressiva discesa sociale o anche uscita dal circuito lavorativo.

Tuttavia è anche da segnalare come in molti giocatori si presenti un fenomeno apparentemente opposto ovvero quello del superlavoro dettato dalla necessità di avere denaro, che può portare a trascurare non solo i basilari diritti sindacali ma anche a richiedere o accettare lavori molto faticosi, rischiosi, o privi di garanzie, a lavorare senza sosta, a trovarsi a lavorare in condizioni di stanchezza ove i momenti di pausa sono spesso sostituiti dall'esigenza di giocare con gravi rischi per la propria e l'altrui sicurezza.

Un capitolo importante riguarda le attività illegali e di interesse penale che riguardano non solo la condotta del giocatore patologico ma anche gli interessi nel gioco da parte della criminalità organizzata.

Tali interessi vanno dalla gestione diretta dell'attività di

gioco illegale all'indotto che può derivare dal gioco legale (riciclaggio di denaro, spendita di banconote false, usura, prostituzione, etc).

Secondo alcune indagini svolte nel corso degli anni 80 da magistrati veneziani sulla presenza mafiosa nella regione Veneto è emerso ad esempio come le case da gioco oltre ad essere strumenti funzionali al riciclaggio ed all'usura, fossero considerati dai malavitosi luoghi ove fosse possibile realizzare una serie di attività, tra le quali lo stabilire contatti e frequentazioni interpersonali altrimenti difficilmente giustificabili, l'acquisire informazioni circa le reali disponibilità patrimoniali ed economiche dei giocatori al fine di commettere altre attività delittuose, l'acquisizione di informazioni circa l'eventuale presenza di altri gruppi criminali possibili concorrenti nel territorio¹⁸⁸.

¹⁸⁸ ROMANI P. *Ipotesi legislative e contenimento delle attività illecite*, in (a cura di) Croce, Zerbetto, op.cit. 2001, pp.348-360;

3) Paradigmi interpretativi. Dal paradigma morale a quello psicoanalitico.

Il paradigma che ha per lungo tempo dominato l'interpretazione del gioco d'azzardo trae origine da un'idea del gioco quale atto dissipativo, distruttivo e disprezzabile e, per questo, moralmente condannabile. In tale prospettiva i giocatori sarebbero persone moralmente deboli o sedotte dal fascino del loro passatempo¹⁸⁹. Secondo qualche studioso¹⁹⁰, tale paradigma morale non solo si ravviserebbe tuttora in larghe fasce dell'opinione pubblica, ma coinvolgerebbe anche molti terapeuti i quali, nonostante affermino di non farsene condizionare, di fatto eserciterebbero piuttosto frequentemente un giudizio morale nei confronti dei loro clienti.

¹⁸⁹ CROCE M., "Vizio, malattia, business? Storia dei paradigmi sul gioco d'azzardo", in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit., p. 62;

¹⁹⁰ EGAN G., *The skilled helper*, BrooksICole, Monterey, 1975;

Le conseguenze della sopravvivenza di tale paradigma sono tuttora piuttosto evidenti (nel linguaggio corrente spesso si ricorre all'espressione "avere il vizio del gioco" per indicare colui che investe - e perde - nel gioco significative somme di denaro) e interessano anche la stessa evoluzione dei giocatori: essere "pensati" e "pensarsi" come persone deboli ha indubbiamente delle ripercussioni nel chiedere aiuto, nel riconoscere il problema, nel cercare di affrontarlo alle prime avvisaglie ovvero nel negarlo¹⁹¹.

Accanto però al paradigma morale per cui il gioco è peccato e al paradigma del diritto per cui il gioco è reato esistono anche altri modelli che nascono all'interno di una posizione che vede il giocatore d'azzardo quale soggetto di interesse per la medicina e la psicologia, interpretandone il comportamento come conseguenza di elementi di ordine psicopatologico.

Insieme a Kraepelin, che oltre un secolo fa descrisse la "mania del gioco d'azzardo"¹⁹², si deve a un medico italiano, Gerolamo Caramanna, nel lontano 1898, l'osservazione e la classificazione di tre diverse specie di giocatori.

Accanto a quelli occasionali e quelli di professione, che mossi dall'avidità del denaro non riescono a placare il loro bisogno, esisterebbero i giocatori "per passione".

¹⁹¹ CROCE M., in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit., p. 63

¹⁹² Citato in MILESI A., CLERICI M., "Gioco d'azzardo, comorbidità e strutture di personalità", in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit.;

Costoro sarebbero dominati da "una voluttà speciale" e non sarebbero spinti al gioco per il solo piacere di giocare, ma come risposta a una tendenza irresistibile cioè un istinto.

Pertanto come per Lombroso esiste il delinquente nato, così esisterebbe il "giocatore nato"¹⁹³.

Con Freud ¹⁹⁴ e la descrizione del caso dello scrittore Dostoevskij, il gioco d'azzardo acquista una nuova dimensione e un'attenzione interpretativa nel campo della psicopatologia¹⁹⁵.

Secondo Freud, il ricorso al gioco di Dostoevskij sarebbe interpretabile come bisogno di punizione legato al senso di colpa inconscio di origine edipica e costituirebbe una grave forma di nevrosi isterica.

Nell'interpretazione di Freud, Dostoevskij si sarebbe infatti identificato proiettivamente con l'omicida del padre, persona violenta e autoritaria, assassinata quando lo scrittore aveva diciotto Anni, sviluppando un tormentoso senso di colpa come autopunizione per il desiderio di morte nei confronti del padre odiato. Il senso di colpa per il parricidio fantasmaticizzato e per l'incesto avrebbe comportato un delirio di castrazione con conseguente scatenamento della rabbia rivolta all'esterno (sotto forma di impulsi aggressivi e sadismo) o all'interno (sotto forma di

¹⁹³ DE SANCTIS- RICCIARDONE P.: *Antropologia e gioco*, Liguori, Napoli, 1994)

¹⁹⁴ FREUD S., "*Dostoevskij e il parricidio*", in *Opere*, vol. X, Bollati Boringhieri, Torino, 1978)

¹⁹⁵ DOSTOEVSKIJ F., IGROK., tr. It. *Ilgiocatore*, Garzanti, Milano, 1985

autopunizione e masochismo).

Il ricorso al gioco in maniera scellerata sarebbe pertanto espressione di una copertura per sensi di colpa di altra origine e ben più intollerabili per la coscienza morale del soggetto¹⁹⁶.

Alcune idee esposte da Freud sono state successivamente rielaborate da Bergler¹⁹⁷ il quale ha approfondito, in particolare, l'importanza del pensiero magico-onnipotente del bambino.

Secondo l'Autore, tale pensiero resterebbe "fissato", nella nevrosi del giocatore, anche in età adulta, affidandosi al Fato.

Questo non sarebbe altro che una proiezione paterna, nel senso che ogni bambino crede nell'amore esclusivo dei suoi genitori. Il vantaggio che il giocatore trae da questa forma di transferenza delle aspettative genitoriali sulla sorte starebbe nel fatto che egli non si percepisce più come libero agente perché dominato da una potenza più alta.

Il giocare con il destino nella pretesa megalomaniacale di controllarlo, si traduce, quindi, in un progetto per perdere; sarebbe questo il fine ultimo del giocatore.

La stessa tensione piacevolmente penosa del giocatore, che attende il verdetto del Fato, non farebbe altro che richiamare, a livello inconscio, il tempo che intercorre tra la perpetuazione di un qualche

¹⁹⁶CROCE M., in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit., pp. 63-64

¹⁹⁷BERGLER E., *The Psychology of Gambling*, (1957), tr. it. *Psicologia del giocatore*, Newton Compton, Vicenza, 1974.

misfatto infantile e l'attesa del relativo castigo, il suo desiderio di essere punito.

A tale desiderio inconscio debbono attribuirsi gli errori tipicamente reiterati dai giocatori¹⁹⁸, parla a tal proposito di un divieto interiore di vincere che trasforma il gioco in una sorta di "suicidio vicario"¹⁹⁹.

Secondo Bergler, come già più sopra trattato, il giocatore d'azzardo sarebbe un nevrotico franteso che presenta sei caratteristiche:

- corre rischi e gioca con regolarità. Ciò che distingue il giocatore nevrotico dagli altri giocatori è l'aspetto quantitativo;
- non ha altri interessi oltre il gioco;
- non impara mai dalle perdite;
- non si ferma mai quando vince. Egli, infatti, non considera il denaro che ha vinto come risultato del caso, ma come pagamento diretto in base al suo contratto con il Fato;
- nonostante una iniziale cautela finisce con il rischiare somme troppo alte;
- prova una tensione piacevole-dolorosa fra momento della scommessa e risultato del gioco. Ed è proprio in questa sensazione

¹⁹⁸ PANI R., BIOLCATI P., *Le dipendenze senza droghe*. UTET Universitaria, Novara, 2006, ZERBETTO R.: *Dall'intervento terapeutico a una politica di gioco responsabile*, in Lavanco G., 2001; op. cit.; MAFFEI G., *Il caso e il gioco. Riflessioni psicoanalitiche*, in CROCE M, ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit..

¹⁹⁹ IMBUCCI G., 1997, op. cit.

d'incertezza che il giocatore maschera con la ricerca della vincita il vero progetto inconscio masochistico e finalizzato al perdere.

Come evidenziato da Croce²⁰⁰, il contributo di Bergler nel comprendere i bisogni inconsci nel ricorso al gioco d'azzardo da parte di molte persone, ha una ricaduta particolare dal punto di vista storico per l'evoluzione data dal passaggio da un paradigma morale e legale a uno di tipo psicopatologico.

Il periodo durante il quale Bergler si occupava di giocatori d'azzardo e il luogo (gli Stati Uniti) erano infatti non solo dominati dal paradigma morale, ma soprattutto il gioco d'azzardo era - ad eccezione di Las Vegas - una attività illegale.

Pertanto, chiunque fosse stato scoperto a giocare d'azzardo sarebbe immediatamente stato considerato come un criminale²⁰¹.

Per questo Bergler scrisse il suo primo contributo in una rivista di criminologia, perché probabilmente voleva aprire il discorso e l'interesse agli aspetti e alle motivazioni psicologiche per gli uomini di legge. E quindici anni dopo, nella premessa al suo libro più noto, cercherà ancora di operare una distinzione tra gli ambiti, precisando di riferirsi al giocatore nevrotico (neurotic gambler) rivendicandone

²⁰⁰ CROCE M., 2001a, in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001, op. cit., pp. 65-66;

²⁰¹ CASTELLANI B., *Pathological gambling: The Making of a medical problem*, Albany, NY, US State University of New York Press, 2000, p.28;

l'appartenenza al campo della psicopatologia, a differenza del giocatore che ottiene denaro con mezzi illegali (gambler-rackeeter) e che appartiene invece al campo della criminologia.

Il contributo di Bergler, e, più in generale, di tutti i sostenitori della tesi psicoanalitica, non avranno tuttavia una forte ricaduta nel sensibilizzare i politici e i giudici sulla necessità di trattare i giocatori come persone portatrici di una patologia che poteva essere "curata" piuttosto che solo come semplici criminali²⁰².

Erano necessari ulteriori elementi maggiormente scientifici e oggettivi.

²⁰² Ibidem;

4) Il gioco d'azzardo compulsivo.

A partire dai primi anni '70, successivamente alla legalizzazione del gioco d'azzardo negli Stati Uniti, Robert Custer sviluppo un nuovo approccio interpretativo definito “**compulsivo**” secondo il quale il gioco d'azzardo patologico è come il punto di approdo di una carriera, talvolta molto lunga, dove non è sufficiente lo stimolo ambientale, cioè che avvenga l'incontro con una sostanza o con un dato comportamento per dare vita o per scongiurare una dipendenza, ma dove essa diviene il risultato di modi in cui viene elaborato il significato intere intrasoggettivo di eventi o cose²⁰³.

Per l'Autore, inizialmente ci si sente del tutto immuni da potenziali conseguenze negative.

²⁰³ CUSTER R.: *An Overview of Compulsive Gamblin*", in (a cura di) CARON P. A., YOLLES S. F., KIEFFEN S. N., *Additive Disorders Update: Alcoholism, Drug Abuse, Gambling..*, Human Science Press, New York, 1982, pp.107-124. CUSTER R., MILTH H., *When Luck Runs Out: Help for Compulsive Gamblers and Their Families*, Warneer Books, New York, 1985 già citato, cfr par. 1 di questo cap.

Il gioco per molti può trasformarsi da occasionale a sempre più frequente, il denaro investito sempre più consistente.

Dopo la prima fase vincente ne subentra un'altra perdente, condotta in solitudine dove il gioco diviene sempre più ossessivo. Risulta sempre più complicato diminuire l'attività o smettere con il gioco, anche perché le perdite sono attribuite erroneamente a un periodo di scarsa fortuna.

Si innesta, secondo Croce²⁰⁴ un misto di *agon* e *alea* che alimenta l'idea magica che, prima o poi, si verrà ripagati dello sforzo e dei tanti sacrifici.

Si tende ad orientarsi verso giochi che, seppur con meno probabilità, possano offrire vincite importanti che possano ripagare di tutto.

Si innesca il meccanismo della rincorsa delle perdite (*chasing*) che porta l'individuo a giocare sempre di più, a chiedere prestiti per sostenere il gioco, nel tentativo di recuperare il denaro, convinto che la fortuna arriverà.

Progressivamente, attraverso un circolo vizioso di promesse di smettere e buoni propositi, di comportamenti agiti e sensi di colpa, si arriva alla fase della disperazione, dove si è perso completamente il controllo del gioco, si può incorrere in azioni illegali per trovare

²⁰⁴ CROCE, cit.;

il denaro che possa "garantire" la giocata della "vincita".

La fase cruciale è quella della perdita della speranza dove si possono presentare pensieri o tentativi di suicidio, problemi coniugali, divorzi, problemi con la giustizia. I momenti di panico che il giocatore sperimenta sono paradossalmente tenuti a bada dal gioco.

La fase critica comincia nell'istante in cui il giocatore decide di chiedere aiuto; poi segue quella della ricostruzione, quindi quella della crescita, che costituisce l'ultimo stadio della riabilitazione del paziente, quando diminuiscono le preoccupazioni legate al gioco, si migliorano le capacità introspettive, si capiscono maggiormente gli altri e ritorna il sentimento di affetto nei confronti del prossimo, prima sopito²⁰⁵.

Il modello evolutivo proposto da Custer apre a innumerevoli comprensioni offrendo una storia all'individuo che nei precedenti paradigmi era stato visto esclusivamente come giocatore, apparentemente senza passato né futuro.

Tante variabili che appartengono alla storia dell'individuo e alle caratteristiche del suo ambiente ne determinano il percorso unico e personale, favorendo, impedendo o ritardando il passaggio da uno stadio all'altro.

²⁰⁵ PANI R., BIOLCATI P., 2006, op. cit., p.152;

Quello del giocatore patologico, per Custer, è quindi un percorso lento, insidioso, caratterizzato da fasi da attraversare, anche se non per forza obbligatorie.

A questo autore si deve la qualificazione del gioco d'azzardo quale patologia psichiatrica ed il suo inserimento nel DSM III.

5) L'approccio cognitivo – comportamentale e l'approccio sistemico – relazionale

La prospettiva cognitivo-comportamentale ha concentrato il proprio interesse sulle distorsioni, falsità e illusioni del pensiero. Prima fra tutte l'illusione di controllo²⁰⁶.

L'illusione di controllo è un'aspettativa di successo personale erroneamente alta rispetto a quello che può garantire l'obiettivo. Si tratta di una distorsione cognitiva che concerne le situazioni in cui le persone trattano gli eventi di tipo aleatorio come se fossero sotto il loro potere.

Secondo la teoria cognitiva il fattore principale che spingerebbe il giocatore a divenire patologico sarebbe il desiderio di guadagno economico; a questa motivazione al gioco si affianca questa concezione erronea dell'andamento ludico che porta il soggetto a

²⁰⁶ Per un approfondimento sul modello cognitivo -comportamentale del gioco d'azzardo cfr. l'importante contributo di LADOUCEUR R., SYLVAIN C., BOUTIN C., DOUCET C., *Il gioco d'azzardo eccessivo*. Centro Scientifico Editore, Torino, 2003. Inoltre, cfr. REDA M. A., BLANCO S., BENEVENTO S., "Profili di personalità e aspetti cognitivi nei giocatori d'azzardo" in CROCE M., ZERBETTO R., 2001, op. cit.

persistere nei suoi reiterati tentativi di gioco: questa seconda componente, più subdola e complessa, consisterebbe in un'errata cognizione del caso: il soggetto crede erroneamente di poter prevenire alcune situazioni, puramente aleatorie, in base a dei calcoli o a delle credenze sbagliate.

Un esempio può essere giocare i numeri ritardatari al lotto: secondo una logica matematico-statistica ogni evento, nel gioco del lotto, è indipendente dagli altri, di conseguenza un'estrazione non può influire sulla successiva, allora ogni numero in ogni estrazione avrà sempre la stessa probabilità di essere estratto, anche se manca da 130 giornate.

La cognizione errata (perché non logicamente giustificata) di essere in procinto di vincere, quando in precedenza sono state ottenute una serie di sconfitte, si chiama "fallacia di Montecarlo" (o, in gergo comune ai giocatori, "Filotto").

Per Ladouceur²⁰⁷, i fattori cognitivi svolgono un ruolo determinante nello sviluppo e nel mantenimento dei problemi di gioco.

In un suo esperimento i partecipanti sono stati invitati a pensare a voce alta mentre giocavano alla roulette, alle slot-machines, al black jack, e al video-poker.

²⁰⁷ LADOUCEUR R., SYLVAIN C., BOUTIN C., DOUCET C., 2003, op. cit.

I risultati hanno evidenziato che il 75% delle loro percezioni erano erranee e che la maggior parte di esse derivavano dalla nozione di azzardo. L'incomprensione dell'azzardo portava i giocatori ad alimentare illusioni di controllo e favoriva l'idea che potessero predire i risultati di questi giochi. Queste concezioni errate li spingevano inoltre a sviluppare delle strategie e a credere che la loro abilità avrebbe aumentato la possibilità di credenze erranee e illusione di controllo si manifestano maggiormente quando c'è un forte grado di coinvolgimento del soggetto e questo è un aspetto che può contribuire a differenziare il giocatore patologico da quello sociale.

Teorie cognitive che fanno fronte al problema del gioco d'azzardo patologico sono frequentemente usate nello studio di popolazioni di adolescenti e nell'ambito della prevenzione.

Mentre l'adolescente è attratto dalla trasgressione anche per conoscere meglio se stesso, per individuare una dimensione nella quale configurarsi, per vagliare i limiti e i confini della propria persona o anche per mettersi alla prova e sconfiggere delle barriere che prima riteneva insormontabili, per Zuckerman ²⁰⁸, pure il soggetto adulto avrebbe una forte propensione al rischio, considerando il giocatore un sensation seeker.

²⁰⁸ ZUCKERMAN M., *Sensation Seeking: Beyond the Optional Level of Arousal*, Erlbaum, 1979.

Secondo l'Autore tre sono i fattori collegati a questo tratto:

1. la ricerca dell'avventura e del brivido tramite un desiderio continuo di esperienze, anche attraverso uno stile di vita non convenzionale;
2. la disinibizione che consente la ricerca attraverso la varietà sociale e sessuale dei rapporti;
3. una spiccata sensibilità alla noia, definita come tendenza a evitare situazioni poco stimolanti, quindi un senso di inquietudine non appena la si sperimenta.

Queste caratteristiche hanno delle forti analogie con il modello del giocatore d'azzardo patologico e, secondo la teoria di Zuckerman, non sarebbe da escludere una connessione tra propensione al rischio come tratto di personalità e gioco patologico.

Da alcune ricerche²⁰⁹ è infatti emerso che il comportamento di risk-taking (assunzione di rischio) cresce con l'aumento di consuetudine degli individui con il gioco.

Secondo queste ricerche i giocatori accaniti hanno la tendenza a sovrastimare le proprie probabilità di vincita.

Il modello cognitivo-comportamentale ha come principale obiettivo quello di correggere, attraverso determinate tecniche psicoterapeutiche, il comportamento del giocatore compulsivo

²⁰⁹ LE BRETON D, *La passione del rischio*, Gruppo Abele, Torino, 1995;

relativamente alla comprensione della casualità dei risultati dell'azzardo, all'individuazione delle false credenze e delle percezioni errate messe in atto durante il gioco²¹⁰.

L'approccio sistemico-relazionale al problema, invece, sposta l'attenzione dal singolo soggetto portatore di sintomi all'intera situazione problematica in cui egli si trova immerso.

In particolare, con il termine "cecità familiare" si sta ad indicare quella particolare situazione, in cui si trova invischiata la famiglia del soggetto dipendente, per cui essa non riesce a percepire i segnali, seppur inconfondibili, della patologia di uno dei suoi membri, pur provando tuttavia una forte angoscia, proprio come un cieco che percepisce, ma non riesce ad avere tutti i dati necessari per reagire.

Il motivo di questa cecità sta, secondo questo paradigma, in quello che viene definito "vantaggio secondario" della malattia, ovvero la funzione omeostatica che il comportamento disfunzionale del giocatore svolge all'interno del sistema relazionale stesso²¹¹.

La cecità è, però, destinata a scomparire, modificandosi in rabbia verso il giocatore e verso l'ambiente e/o le conoscenze che lo hanno portato a sbagliare; alla rabbia fa seguito uno stato di impotenza e

²¹⁰ PANI R., BIOLCATI P., 2006, op. cit., p. 161;

²¹¹ COLETTI M., *"L'impatto del gambling compulsivo sulle dinamiche relazionali"* e DE LUCA R., *I gruppi per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie*, in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001, op. cit.; UGAZIO V., *Storie permesse storie proibite*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

disillusione, sostenuto dai reiterati tentativi di gioco del soggetto, nonostante le ormai cresciute proporzioni delle conseguenze del problema; per ultimo si passa a un periodo caratterizzato dalla vendetta e soprattutto dalla vergogna nei confronti del giocatore.

L'approccio sistemico - relazionale, attraverso l'intervento psicoterapeutico, si muove, pertanto, con l'intento di fissare nuove regole, nuovi ruoli, nuove modalità comunicative, a partire dalla rottura di quell'equilibrio relazionale disfunzionale in cui il giocatore si trova intrappolato.

A tal fine, si rende indispensabile l'attivazione di una rete di supporto del paziente che agisca a più livelli, con l'obiettivo di sviluppare una norma condivisa lungo il percorso riabilitativa.

Il temperamento di fondo dei giocatori patologici può essere complessivamente definito come "volubile" o "esitante", essendo caratterizzato da facile tensione su base ansiosa, imprudenza e impulsività, desiderio di attenzione e incostanza: caratteristiche comportamentali agli antipodi rispetto a quelle dei non giocatori e a metà strada rispetto agli alcolisti, a causa soprattutto della dimensione impulsiva e di ricerca di novità. Secondo questo approccio lo sforzo maggiore sarà quello di identificare l'eventuale presenza di valenze positive del soggetto su cui poter far leva; importante sarà integrare tutte le conoscenze del settore,

considerare la persona nel suo ciclo di vita e nel suo ambiente di appartenenza, cercando di ridare unità a un progetto di vita spesso frammentario o inesistente

6) Gli orientamenti più recenti: il gioco d'azzardo come

addiction

La condotta del giocatore patologico e le dinamiche psicologiche che la guidano sembrano simili e, per certi versi, sovrapponibili ad altri comportamenti dipendenti.

Il termine in lingua inglese *addiction* significa "dedizione, inclinazione" e rimanda a un significato di mancanza di libertà, di schiavitù, di deresponsabilizzazione e sottomissione.

Col termine *new - addictions* si fa riferimento a quelle nuove forme di dipendenza, molto discusse negli ultimi anni, in cui non è implicata alcuna sostanza chimica che crei dipendenza fisica ma in cui forte è la dipendenza psicologica, che spinge alla ricerca costante dell'oggetto, dell'attività, senza la quale l'esistenza dell'individuo sembrerebbe perdere senso.

Questo tipo di dipendenza è connotata dalla condizione soggettiva dell'angoscia.

I giocatori patologici, infatti, tendono a integrare, incrociare, associare diversi comportamenti compulsivi di abuso e dipendenza.

Da uno studio recente²¹² è emerso come, i giocatori patologici presentano, comportamenti disfunzionali come l'uso di alcol e sostanze stupefacenti ed altri comportamenti disfunzionali quali tentati suicidi, shopping compulsivo e comportamenti sessuali compulsivi, aggravati dall'uso di sostanze.

Tuttavia, il gioco d'azzardo ha la particolarità di essere una dipendenza in assenza di qualsiasi sostanza.

Esso offre una dipendenza allo stato puro, legata a un comportamento e non inquinata o modulata da uno stato di intossicazione chimica proveniente dall'esterno.

La dipendenza da gioco d'azzardo, pur essendo un gioco della mente non si ferma a quel livello ma si presenta come struttura del comportamento globale, complessiva²¹³.

Taluno²¹⁴ ritiene che la dipendenza risponde a un bisogno profondo della persona che, apparentemente, tenta o spera di liberarsene, ma che invece si muove costantemente alla ricerca di situazioni che la rendono di nuovo necessaria, pesante, dolorosa fino all'inaccettabilità.

²¹² KAUSCH O., "*Patterns of Substance Abuse Among Treatment-seeking Pathological Gamblers*", in *Journal of Substance Abuse Treatment*, 25, 4, December 2003, pp. 263-270;

²¹³ RIGLIANO P, CROCE M., "*Giochi d'azzardo e tossicodipendenza*", in CROCE M., ZERBETTO R., 2001, op. cit.

²¹⁴ CANCRINI, L., "*Una tossicomania senza farmaci*", prefazione a F. DOSTOEVSKIJ, *Il giocatore*, Ed. UP, Roma, 1996.

Oggi l'ipotesi che tra gioco d'azzardo e abuso di sostanze ci siano varie connessioni, sembra essere accreditata. Si è osservato come bere alcolici, usare droghe, abusare di Internet, giocare d'azzardo, siano agiti talvolta contemporanei o verosimilmente in sequenza tra loro. E stata ipotizzata una struttura di personalità dipendente per cui i vari tipi di comportamento possono ritenersi dei veri e propri equivalenti funzionali. Si ritiene oggi che per uso di sostanze non si possa parlare soltanto di ricerca del piacere, ma di uno stato alterato di coscienza che porta a percepirsi "migliori"; il gioco sembra divenire il tramite per accrescere la propria autostima, per migliorare l'immagine di sé e per aumentare la propria sicurezza in termini relazionali.

7)La valutazione medico – legale del giocatore patologico.

Lo sviluppo dei diversi paradigmi interpretativi accanto all'esperienza clinica maturata nel corso degli ultimi anni dai professionisti in materia ha aperto un dibattito, tuttora attuale, in merito al corretto inquadramento diagnostico del disturbo da gioco d'azzardo patologico a partire da cosa è o non è patologico, ovvero dalla distinzione tra giocatore "sociale" e giocatore problematico compulsivo.

Fu Dickerson²¹⁵ a introdurre la distinzione tra giocatore patologico e giocatore sociale.

Del primo la letteratura clinica si è occupata a lungo e approfonditamente.

La psicoanalisi, in particolare, partendo da una ipotizzata dimensione masochista del giocatore d'azzardo ne riconduceva il comportamento a un impellente e incongruo desiderio di perdere.

²¹⁵ DICKERSON M. G., *La dipendenza da gioco*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1993;

Secondo questa prospettiva, come visto in precedenza, il giocatore si contraddistinguerebbe proprio nel godere di quel fremito enigmatico, fatto di sofferenza e piacere, offerto dal gioco d'azzardo e di bramare tale strano fremito assai più della vincita in sé.

Il giocatore aspetterebbe con ansia il risultato della sua scommessa e godrebbe della tensione che accompagna l'attesa, rapito da un ossessivo e irrefrenabile bisogno di giocare.

La descrizione del caso Dostoevski ci ha offerto una visione del giocatore che presenta delle forti analogie con alcune caratteristiche del disturbo borderline di personalità: le oscillazioni violente del tono dell'umore, la pienezza del coinvolgimento, le difficoltà di controllo e le altre manifestazioni di labilità dell'lo, la debolezza della rimozione, la drammaticità e la precarietà delle relazioni interpersonali.

Diverso è il caso del cosiddetto "giocatore sociale".

Seppure sembri difficile operare una distinzione rigida tra giocatore patologico e giocatore sociale, si possono tuttavia indicare caratteristiche che identificano il secondo con sufficiente accuratezza.

Il giocatore sociale, in genere, avverte il desiderio di rilassarsi, è stimolato dall'incentivo del guadagno facile e senza fatica, gradisce

la stimolazione di varie funzioni dell'Io, e, non ultimo, è attratto dal rischio.

Il giocatore sociale, a differenza del giocatore patologico, può smettere di giocare in qualunque momento: sembra, infatti, che nessuno dei suoi valori personali sia legato alla vincita o alla perdita e che siano altri, rispetto al potere del gioco, gli aspetti della vita sentiti come importanti e gratificanti. È più motivato al gioco da un desiderio di passatempo per rilassarsi che da spinte inconse, consapevolmente desidera vincere, così fa più affidamento sulla realtà e sulla logica che sulla incoerenza dell'onnipotenza narcisistica.

Il giocatore patologico, a differenza del giocatore sociale, mostra, invece, una sintomatologia specifica riguardante tre aspetti dell'individuo:

1. **psicologico**: ossessione del gioco, senso di onnipotenza, presunzione, nervosismo, irritabilità, ansia, alterazioni del tono dell'umore, persecutorietà, senso di colpa, alterazioni della autostima, tendenza alla superstizione, aumento dell'impulsività, distorsione della realtà (minimizzare, enfatizzare);
2. **fisico**: alterazioni dell'alimentazione, cefalea, conseguenze fisiche dell'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcol, sintomi fisici dell'ansia (tremori, sudorazione, ecc.);

3. **sociale**: danni economici, danni morali, danni sociali, danni familiari, danni lavorativi, difficile gestione del denaro.

La valutazione del giocatore patologico è resa complessa dal fatto che la "patologia" è stata analizzata e inquadrata sotto varie forme di disturbi: come scarso controllo degli impulsi, di dipendenza, come disturbo ossessivo- compulsivo o come disfunzione di tipo neuro-biologico.

Per il professionista clinico, valutare un giocatore vuol dire, per prima cosa, stabilire se il problema effettivamente sussista oppure no, e quale sia il livello di gravità della situazione in cui la persona si trova.

Per taluni Autori²¹⁶ è necessario, quindi, che la valutazione prenda in considerazione vari indicatori quali gli aspetti motivazionali, cognitivo-comportamentali, affettivi e relazionali.

Inoltre, essa deve essere inquadrata all'interno della complessiva situazione familiare, sociale, lavorativa, legale e finanziaria, con particolare attenzione a risorse presenti e criticità.

Le motivazioni e le aspettative del giocatore andranno valutate allo scopo di verificare la concreta possibilità di coinvolgersi in una terapia, a partire dall'intensità della domanda portata, stabilendo

²¹⁶ CAPITANUCCI D., BIGANZOLI A., CARLEVARO T., "Revisione critica degli strumenti di valutazione del gioco d'azzardo patologico", in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001, op. cit., pp. 162-171

obiettivi realistici e raggiungibili. Per quanto riguarda la valutazione dell'aspetto cognitivo, la si ritiene di fondamentale importanza a causa delle sue ricadute sui comportamenti del giocatore.

L'indagine relativa all'area affettiva e relazionale si rende necessaria poiché spesso i giocatori si rivolgono ad uno specialista quando ormai le loro relazioni hanno già riportato danni talvolta irreparabili.

Un fatto che porta a sentimenti di colpa, di impotenza e di angoscia così profondi da minare la possibilità stessa di beneficiare di un trattamento.

Infine è indispensabile approfondire in modo accurato la presenza di eventuali altre patologie e o dipendenze perché queste renderebbero necessaria l'implementazione di trattamenti specifici, ancor prima di iniziare la presa in carico per la problematica del gioco patologico.

Oltre agli aspetti individuali, è poi opportuno indagare anche il contesto in cui il giocatore vive.

Nell'ambito della situazione familiare andranno valutate la qualità e quantità dei rapporti esistenti, sia nel nucleo ristretto, sia in quello allargato, allo scopo di evidenziare punti forti e punti deboli connessi alla situazione.

L'analisi dell'ambito sociale richiede particolare attenzione perché la patologia stessa spesso genera crisi profonde nei settori lavorativo, finanziario e nei casi più gravi anche labiale. L'aspetto finanziario merita, poi, un approfondimento molto attento perché anch'esso è un prerequisito indispensabile per un corretto svolgimento del percorso terapeutico: infatti, sebbene l'ambito finanziario non sia il focus del trattamento, la tutela e il sostegno del paziente e della sua famiglia, relativamente ai debiti avventatamente contratti, sono certamente necessari per evitare il rischio che situazioni contingenti imprevedute finiscano col distogliere, o abbandonare, il trattamento²¹⁷.

²¹⁷ CAPITANUCCI D., BIGANZOLI A., CARLEVARO T., cit., in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001, op. cit.)

CONCLUSIONI

Casistica e problematiche rilevate

Si riporteranno adesso alcune esperienze vissute da giocatori d'azzardo patologico condannati per reati collegati alle conseguenze del gioco, onde giungere a delle riflessioni sul percorso tratta mentale e di reinserimento sociale del giocatore²¹⁸.

Il "senso di vuoto" di Paolo

Paolo, al momento dell'esecuzione della pena aveva 43 anni e viveva da solo, vicino ai genitori e alle due sorelle. Il nucleo d'origine si era trasferito nel nord Italia per il lavoro del padre quando lui era ancora neonato. Con i familiari ha sempre mantenuto positivi legami e riferisce di essere cresciuto in un ambiente familiare sereno, dove è stato ben accudito.

Egli aveva concluso il ciclo della scuola dell'obbligo con buon profitto e, dopo il conseguimento del diploma di ragioniere, si era

²¹⁸ G. ZENARO: *GIOCO D'AZZARDO E CRIMINALITÀ. Uno studio introduttivo sugli aspetti criminologici e sulle problematiche trattamentali del giocatore d'azzardo patologico in esecuzione di pena*, op. cit.

iscritto alla facoltà di economia, abbandonando, però, gli studi per dedicarsi all'attività lavorativa, contrariamente alle aspettative genitoriali.

Paolo, sposatosi all'età di 29 anni, si era separato dopo dieci anni di matrimonio, senza riuscire ad avere dei figli.

Ha raccontato di aver vissuto quella relazione coniugale tra molte difficoltà economiche originate dalla sua frequente dedizione al gioco d'azzardo. In merito a questa problematica evidenziava di aver iniziato a frequentare alcuni Casinò nella metà degli anni '80, a suo dire a causa di una delusione amorosa. Successivamente, la dedizione al gioco si sarebbe acuita durante gli anni di matrimonio, in particolare dopo aver pienamente appreso che non avrebbe potuto avere dei figli, problema che Paolo ha vissuto con sofferenza e per il quale aveva sostenuto alcune visite specialistiche.

Ha spiegato di aver deciso egli stesso la separazione dalla moglie in quanto "non se la sentiva di vedere la moglie sacrificarsi per i problemi economici da lui creati", soprattutto se rapportati con gli elevati guadagni che egli percepiva. Nel frattempo aveva dovuto vendere la villetta di proprietà e alcuni terreni per pagare i debiti di gioco, non riuscendo più a corrisponderli con le sue sole entrate reddituali, seppure consistenti.

In quegli anni Paolo svolgeva la professione di ragioniere in differenti ambiti aziendali che ha spiegati con forte coinvolgimento, ritenendosi professionalmente realizzato.

Proprio ai danni di una di queste aziende aveva commesso il suo primo reato (inizi anni'90) scontando una prima carcerazione di 6 mesi. Egli, a causa delle difficoltà economiche, aveva falsificato degli assegni, sottratti all'azienda.

Dopo la carcerazione, su suggerimento dello psicologo del carcere, aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale presso uno psicoanalista, interrompendo le sedute dopo alcuni primi incontri, non ritenendo quel percorso adeguato a lui. Nonostante i buoni propositi, Paolo riprese a giocare.

Successivamente, nella metà degli anni '90 (a 35 anni d'età), egli aveva trovato un' altra occupazione come consulente per una rinomata azienda operante nell'ambito dell'automazione per poi passare ad una di autotrasporti, ai danni della quale commise un altro reato di falsificazione di assegni, sempre in ragione dei debiti di gioco (proprio la conseguente condanna ad un anno di reclusione è stata il motivo dell'invio di Paolo all' U.E.P.E. da parte del tribunale di sorveglianza che doveva valutare la concedibilità di una misura alternativa in luogo dell'esecuzione della pena in carcere).

La pena, di un anno, fu poi scontata in regime di affidamento in

prova al servizio sociale.

All'inizio dell'affidamento, Paolo aveva reperito un'attività libero-professionale di consulente per due differenti aziende, occupandosi della tenuta contabile.

In concomitanza dell'avvio e durante tutto il corso della misura alternativa, avvennero significativi cambiamenti nella vita di Paolo. Egli, alcuni mesi prima, aveva avviato un rapporto affettivo con una ragazza dell'Est, già madre di una bambina di quattro anni e in attesa di un'altra figlia, frutto della loro relazione.

La coppia era in procinto di avviare una convivenza stabile (la compagna stava per trasferirsi definitivamente in Italia) in vista di un futuro matrimonio.

Nei frequenti colloqui con l'operatore, Paolo esprimeva, in più occasioni, il proprio entusiasmo rispetto alla realizzazione del suo desiderio di essere padre, contrariamente a quanto prospettatogli da alcuni medici anni prima, e alla prospettiva di iniziare una nuova vita di coppia verso cui nutriva molte aspettative.

La valutazione rispetto alla dinamica dei reati, l'esperienza vissuta durante la prima carcerazione subita nonché le nuove prospettive familiari, rilevate prima dell'avvio dell'affidamento, avevano fatto emergere in Paolo una maggior consapevolezza rispetto sia all'assunzione di un nuovo ruolo - quello di padre - che alla

necessità di farsi carico di nuove responsabilità e quindi di gestire in modo congruo le proprie risorse. Tuttavia, egli stesso ammetteva quanto la problematica del gioco (seppure dichiarava di aver smesso di giocare da più di un anno) costituisse per lui ancora un pericolo.

Dopo circa 2 mesi di affidamento, la misura venne, infatti, provvisoriamente sospesa dal magistrato di sorveglianza (con conseguente breve periodo di carcerazione) sia per la violazione dell'obbligo di permanenza al domicilio nelle ore notturne (per alcune notti Paolo aveva dormito in albergo, senza la preventiva autorizzazione), sia perché si era ricevuta notizia dal nuovo datore di lavoro di un ammanco di denaro nelle casse dell'azienda, sottratto da Paolo.

Il datore di lavoro, tuttavia, esprimeva la propria intenzione di non procedere con una denuncia formale, speranzoso che questa scelta avrebbe indotto Paolo a restituire il denaro, cosa che avvenne alcune settimane dopo.

Egli, per questo, vendette l'ultimo terreno di proprietà rimastogli, impegnandosi, inoltre, a lavorare gratuitamente per un mese in favore dell'azienda, in modo da saldare completamente il debito.

Pochi giorni dopo essersi reso irreperibile, e poco prima di essere tradotto in carcere per la sospensione della misura, egli riprendeva

spontaneamente i contatti con l'operatore dell'U.E.P.E, chiedendo un aiuto per risolvere la questione del gioco attraverso l'inserimento in percorso di sostegno terapeutico. Paolo era cosciente che, se non avesse affrontato il problema, verosimilmente avrebbe perso la possibilità di formare la sua nuova famiglia, e con essa l'esperienza di vivere appieno la paternità visto che di lì a poco sarebbe nata la sua prima figlia.

Dopo un mese di carcerazione, Paolo riprese l'affidamento (in attesa che il tribunale di sorveglianza si esprimesse sulla revoca o meno della misura alternativa), per cui poté attivarsi nella ricerca di un sostegno terapeutico a lui confacente. Inizialmente presentatosi ad un Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.), la proposta di colloqui psicologici non fu, però, da lui accolta, preferendo un lavoro di gruppo. Successivamente, quindi, trovò accoglienza nel gruppo dei Giocatori Anonimi, grazie anche alla disponibilità della convivente a partecipare agli incontri del gruppo dei familiari.

Circa il lavoro, Paolo riuscì ad acquisire alcune commissioni per la tenuta contabile (solo a livello cartaceo) di alcune ditte, lasciando la gestione del denaro familiare alla compagna.

Alcuni mesi dopo, il tribunale di sorveglianza decise di non revocare l'affidamento in via definitiva (e non fargli quindi scontare il residuo pena, di circa 6 mesi, in carcere) ritenendo positiva

l'evoluzione della situazione, sia per il quadro familiare, sia per la frequenza del gruppo dei Giocatori Anonimi.

Il tribunale gli aggiungeva, tra gli obblighi inizialmente previsti, proprio quello della frequentazione del gruppo di auto-aiuto.

Per Paolo il fatto di diventare padre rappresentava la realizzazione di un suo forte desiderio di costituire una propria famiglia.

Egli, infatti, durante il primo periodo di convivenza con la nuova compagna, si era dedicato con profondo affetto all'accudimento della figlia di lei, sperimentando quelle emozioni che avrebbe poi rivissuto alla nascita di sua figlia.

Durante la visita domiciliare da parte dell'operatore, Paolo aveva espresso con molta partecipazione emotiva come, in quel momento, vedesse la propria vita "in modo diverso e profondamente cambiata", attribuendo, in parte, la sua dedizione al gioco d'azzardo "al bisogno di riempire quel vuoto, ovvero desiderio di paternità".

Egli aveva, tra l'altro, delegato alla convivente la gestione economica del fabbisogno familiare per non avere "tentazioni al gioco" ora che "stava meglio e si sentiva realizzato".

La convivente, nel contempo, esprimeva la sua soddisfazione per la buona condotta di Paolo, dopo la breve carcerazione per la sospensione della misura, descrivendolo come "persona premurosa

e sensibile alle esigenze della famiglia". Entrambi riconoscevano i benefici ottenuti grazie alla partecipazione al gruppo di auto-aiuto.

Una difficoltà incontrata dall'operatore dell'U.E.P.E.: nel redigere la relazione conclusiva sull'andamento dell'affidamento, fu quella di acquisire una certificazione di riscontro dell'effettiva frequentazione di Paolo al gruppo, dato il carattere anonimo dello stesso.

Tuttavia, questo riscontro fu reso possibile dalla testimonianza e dal racconto della convivente.

La pena si concluse poi con la valutazione positiva, da parte del tribunale di sorveglianza, del percorso di affidamento, sicché la stessa venne definitivamente dichiarata estinta.

Nel caso di Paolo si osservano molte delle problematiche tipiche dei giocatori patologici fino a qui esaminate. La sua dedizione al gioco gli ha infatti procurato ingenti danni economici sia per la notevole quantità di denaro sciupata, con conseguente forte riduzione del suo reddito disponibile, sia perché ha dovuto vendere la villa e, progressivamente, tutti i terreni di proprietà. Inoltre, egli ha dovuto affrontare le spese legali dei procedimenti penali e, non da ultimo, quelle conseguenti la separazione ed il successivo divorzio.

Anche i reati perpetrati da Paolo sono stati quelli tra i più comuni dei giocatori, quali il furto di denaro, la sottrazione e la falsificazione di assegni.

Si può osservare come nella sua carriera deviante egli abbia commesso un numero esiguo di reati, perpetrati solo in alcuni brevi periodi, seppure distribuiti in un arco di tempo relativamente lungo (non va, tuttavia, dimenticato che qui si stanno considerando solo quelli per cui è stato condannato, mentre potrebbe averne commessi altri, mai denunciati, come dimostra la scelta dell'ultimo datore di lavoro derubato). E' ipotizzabile che le sue possibilità finanziarie abbiano contribuito a contenere lo sviluppo di una carriera maggiormente delinquenziale e penalmente più compromessa.

Circa l'aspetto patologico, si può rilevare come Paolo l'abbia in origine attribuito ad una situazione di disagio personale (una delusione affettiva, l'aver inizialmente perso la speranza di diventare padre), acuitasi sempre più proprio a causa del gioco che, a sua volta, alimentava in Paolo quella profonda angoscia per le conseguenze sopra dette. Questo "circuito" si è nel tempo auto-alimentato inducendo in lui un altalenante stato depressivo.

Il riconoscimento di questo processo, innescato dalla prima carcerazione e dal confronto con lo psicologo del carcere, è stato fortemente motivante la scelta di Paolo di intraprendere un percorso terapeutico con lo psicoanalista, percorso che ha, però, interrotto dopo le prime sedute. Solo successivamente, con il precipitare sempre più della situazione personale e finanziaria, e dopo aver

riportato un'altra condanna, egli ha deciso di riprendere un percorso terapeutico, seppure differente, rivolgendosi al gruppo dei Giocatori Anonimi.

Tale scelta è stata motivata dal desiderio di Paolo di coinvolgere, nel trattamento del problema, anche la sua nuova compagna.

Questo fatto richiama quanto evidenziato in precedenza circa le opportunità terapeutiche e i diversi approcci alla patologia, per cui la preferenza per un percorso di cura piuttosto che per un altro sembra essere strettamente correlata a vari fattori quali la storia personale del giocatore, le sue attitudini, la disponibilità dell'ambiente familiare nonché la effettiva presenza nel territorio di servizi specializzati su questa tematica.

Una ulteriore osservazione va condotta in merito alla tipologia di affidamento cui Paolo è stato sottoposto, ovvero quello ordinario ex art. 47 1. 354175 anziché quello terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90, previsto per i soggetti con patologie di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche. Occorre rilevare che nel caso di Paolo, il tribunale di sorveglianza non gli ha revocato la misura alternativa sostanziando tale decisione nell'obbligo specifico della frequenza del gruppo Giocatori Anonimi (non previsto all'inizio dell'affidamento), ritenendo ciò un elemento assolutamente indispensabile del trattamento riabilitativo, pure in considerazione

del fatto avvenuto poco dopo l'inizio della misura stessa (il furto di denaro ai danni della ditta).

Un'ultima considerazione va effettuata riguardo l'impossibilità per l'operatore di acquisire la certificazione circa la frequenza al gruppo da parte di Paolo, indispensabile per l'effettiva valutazione del percorso rispetto al contenimento della condotta compulsiva del gioco, motivazione qualificante la concessione dell'affidamento.

Tale impedimento rimanda alla questione su quale tipo di presa in carico debba essere effettuata nei confronti del giocatore patologico e sulla necessità o meno di una "regia" del percorso terapeutico, come avviene per gli affidamenti terapeutici (nel cui caso compete al Ser.T.).

Proprio una presa in carico complessiva da parte di un servizio pubblico, tra l'altro, garantirebbe la possibilità di accertamenti sui soggetti in esecuzione penale, controlli che il gruppo dei Giocatori Anonimi non può, come si è visto, consentire.

L'esperienza di Luigi: tra negazione e riconoscimento del problema.

Luigi, che al momento della presa in carico ha 54 anni, è detenuto in quanto condannato ad una pena complessiva di 3 anni, conseguente ad un provvedimento di cumulo di diverse pene per furto (furti di denaro e di valori in appartamento).

Il tribunale di sorveglianza gli aveva rigettato la richiesta di affidamento dalla libertà visti i numerosi precedenti penali per furto.

Il carcere ha richiesto la collaborazione dell'U.E.P.E. per l'indagine sociale, finalizzata ad acquisire le notizie socio-familiari a completamento dell'osservazione e per il piano di trattamento, come previsto dall'ordinamento penitenziario.

Luigi è coniugato da circa tre anni (ma la relazione con la moglie era iniziata molto prima), già padre di un figlio ormai adulto, nato da una precedente relazione di convivenza. Pure la moglie, divorziata dal primo marito, ha due figli già maggiorenni e autonomi, nati da quella relazione coniugale. La coppia è benestante e vive in una casa di proprietà; sia Luigi che la moglie dichiarano di non avere particolari difficoltà economiche; insieme conducono, da molti anni, una ditta di autotrasporto di cui Luigi è titolare, attività che ha assicurato loro consistenti guadagni.

Tuttavia, come poi raccontato da Luigi, la sua frequente dedizione al gioco è stata all'origine di ricorrenti problemi economici che sarebbe riuscito a gestire senza coinvolgere direttamente i familiari, ai quali avrebbe sempre cercato di non sottrarre risorse.

Luigi aveva iniziato la sua carriera deviante poco più che ventenne, compiendo i primi furti già agli inizi degli anni '70, motivati dalla necessità di saldare i debiti da gioco d'azzardo.

Egli aveva così riportate, nel corso degli anni successivi, varie condanne di breve durata, senza mai entrare in carcere perché beneficiario di vari dispositivi normativi con effetto sospensivo della pena (sospensione condizionale e indulto). Luigi era, quindi, alla sua prima effettiva carcerazione.

Durante l'osservazione in carcere, egli ha verbalizzato agli operatori penitenziari quanto il suo interesse per il gioco non fosse di carattere "compulsivo, bensì motivato dalla necessità di realizzare dei profitti", quasi un'attività economica programmata. Pur ammettendo di aver perso ingenti somme (anche venticinque milioni di lire in una sola serata), Luigi non riteneva la sua dedizione al gioco un comportamento patologico tale da richiedere un intervento di sostegno specifico.

La moglie, nel confermare tale narrazione, dichiarava che questa problematica era emersa in modo più evidente soprattutto nei mesi precedenti la detenzione, precisando che in quel periodo il marito aveva intensificato la frequenza delle sale Bingo e dei Casinò. La donna mostrava una certa difficoltà a riconoscere il comportamento

problematico del marito, permanendo in un atteggiamento ambivalente.

A suo avviso, la carcerazione stava sicuramente contribuendo alla modifica del comportamento del coniuge rispetto al gioco, sicura che, una volta conclusa la vicenda penale, lo stesso non avrebbe più giocato d'azzardo.

Alla moglie vennero fornite indicazioni circa le possibilità di aiutare Luigi con il supporto di personale specializzato nonché attraverso l'inserimento in gruppi di auto-aiuto, suggerimento che, però, non fu accolto. Dopo la conclusione dell'osservazione in carcere, laddove gli operatori penitenziari esprimevano le loro perplessità sull'effettiva revisione critica di Luigi circa la propria condotta deviante, il tribunale di sorveglianza negò allo stesso, per la seconda volta, la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale, rigetto motivato proprio dal mancato riconoscimento del problema del gioco d'azzardo quale origine dei reiterati agiti delinquenti.

Solo successivamente egli iniziò un percorso di riflessione con lo psicologo del carcere, riuscendo ad approdare ad un, seppur debole, riconoscimento degli aspetti patologici del suo comportamento. Su suo suggerimento, anche sulla scorta delle indicazioni fornite in precedenza dagli stessi operatori, la convivente contattò il Ser.T.

che si rese disponibile, pur non avendo mai conosciuto Luigi, a prenderlo in carico per una prima valutazione di questa problematica, disponendo il servizio di personale con formazione specifica.

Alla terza istanza di affidamento ordinario, il tribunale di sorveglianza concesse, così, a Luigi il beneficio richiesto, imponendogli, tra gli altri, l'obbligo di seguire un percorso di sostegno presso il servizio per le dipendenze.

Durante l'affidamento, Luigi mantenne esclusivamente i colloqui con lo psicologo del Ser.T. finalizzati al supporto per un chiaro riconoscimento degli aspetti compulsivi del suo modo di giocare.

Il terapeuta ritenne, infatti, prematuro l'inserimento di Luigi in un gruppo di auto-aiuto.

La vicenda penale si concluse poi con l'estinzione della pena per esito positivo della misura alternativa.

Il caso di Luigi pone subito in evidenza una lunga carriera deviante, protrattasi per quasi trent'anni.

Le pene relativamente brevi cui era stato condannato nel corso degli anni nonché la concessione di diversi benefici sospensivi delle stesse, gli avevano a lungo fatto evitare a il carcere, per scontare, poi, la sua prima detenzione all'età di 54 anni.

Si può rilevare come i reati di Luigi (tutti furti) siano esclusivamente motivati dalla necessità di pagare debiti di gioco e di continuare a giocare (come detto dalla convivente, egli aveva intensificato la sua frequenza dei Casinò negli ultimi anni prima della carcerazione), reati la cui gravità non era stata rilevata dai familiari.

Nei loro confronti, infatti, Luigi ha sempre cercato di mostrare un'apparente normalità, adoperandosi per non far mancare le risorse economiche necessarie alla vita familiare.

D'altra parte, il lavoro autonomo gli aveva sempre garantito un buon reddito, seppure non sufficiente per coprire anche i debiti di gioco.

L'atteggiamento di minimizzazione del problema e dei reati anche da parte della convivente, poi, non ha favorito in Luigi quella presa di coscienza necessaria quale spinta propulsiva per un percorso di cambiamento.

Questo ci porta a considerare quanto l'adesione di Luigi ad un approccio terapeutico, dopo due rigetti di affidamento, sia stata per lo più strumentale all'ottenimento della misura alternativa.

Per contro, durante l'esecuzione della stessa egli ha potuto effettivamente confrontarsi ed essere supportato da uno specifico

specialista, anche se non è dato sapere se tale rapporto sia proseguito, e con quali effetti, dopo la conclusione della pena.

Ancora, si può rilevare come la carcerazione abbia contribuito, in qualche modo, nel convincere Luigi della necessità di rivedere complessivamente tutta la sua situazione, fino ad aderire, certamente con qualche "forzatura", alla proposta di tentare un progetto terapeutico.

Il caso di Angelo: è "guarito"?

Angelo, condannato per varie rapine in concorso (ai danni istituti di credito dove si era introdotto, con altri complici, armato di un coltello), è entrato in carcere, per la seconda volta, all'età di 51 anni per scontare una condanna complessiva a 5 anni e mezzo di reclusione.

La sua prima esperienza detentiva (di circa 2 anni e mezzo) risale agli inizi degli anni '90, all'età di 41 anni, quando fu accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, accusa dalla quale venne poi assolto.

Egli ricorda quella esperienza come un evento assolutamente negativo perché oltre ad averlo allontanato dalla famiglia (all'epoca il figlio aveva circa 5 anni), gli procurò un tracollo economico per la definitiva chiusura dell'attività dell'autofficina, di sua proprietà, a causa della perdita di molti clienti.

Angelo racconta di essere uscito da quella vicenda con un'immagine di sé fortemente svalutata, iniziando a manifestare comportamenti autolesivi quali il bere e il giocare con modalità sempre più compulsive.

Tra l'altro, le sue problematiche giudiziarie e comportamentali vennero additate dal fratello quale "causa" del decesso della madre, avvenuto pochi anni dopo quella carcerazione, accusa che indusse in lui forti sensi di colpa.

Gradualmente, il suo stile di vita divenne così sempre più a rischio: con il gioco si procurò molti debiti che lo indussero a commettere quei reati per cui è in carcere per la seconda volta, all'età di 51 anni. Scolarizzato fino alla licenza elementare, Angelo ha iniziato a lavorare già da adolescente presso l'impresa edile del padre. Ha poi intrapreso il mestiere di elettrauto, dapprima come dipendente, per avviare poi, all'età di 34 anni, un'officina in proprio, attività che, consolidatasi nel corso degli anni successivi, gli aveva assicurato elevati guadagni.

Coniugatosi all'età di 30 anni, egli è divenuto subito padre di un figlio.

La relazione matrimoniale, inizialmente molto positiva, è stata caratterizzata, negli anni precedenti la seconda detenzione, da forti

tensioni a causa delle vicende giudiziarie e del progressivo deteriorarsi delle sue condotte compulsive.

La moglie, che durante la prima carcerazione gli era rimasta accanto, convinta della sua innocenza, durante la seconda ha assunto, invece, un atteggiamento più critico e distaccato, consapevole di quanto il gioco compulsivo del coniuge sia stata la vera origine del tracollo della situazione economica della famiglia e dell'incrinarsi del rapporto affettivo.

Alla conclusione dell'attività di osservazione in carcere, la relazione dello psicologo penitenziario pose in luce un quadro clinico di Angelo caratterizzato dal perdurare di uno stato depressivo, correlato, oltre che al protrarsi dello stato detentivo, alla consapevolezza dei propri errori ed al senso di colpa per i danni e le mancanze nei confronti della moglie e del figlio.

Tra l'altro, in carcere Angelo aveva trascorso un lungo periodo in infermeria per complicazioni sanitarie (cardiopatía ischemica con infarti), riconosciute, poi, come parzialmente invalidanti.

Per queste complicazioni, egli chiese di ottenere il beneficio della detenzione domiciliare, istanza non accolta dal tribunale di sorveglianza non ritenendo compiuto un percorso di revisione critica delle condotte devianti.

Successivamente, il regolare comportamento in carcere (Angelo aveva partecipato attivamente alle attività trattamentali, svolgendo anche un'attività lavorativa) e la parziale rielaborazione, a parere degli operatori, delle pregresse condotte delinquenziali collegate al gioco d'azzardo, furono positivamente valutate dal tribunale di sorveglianza, che concesse ad Angelo di concludere l'ultimo anno di pena in regime di affidamento ordinario, con specifico obbligo, tra gli altri, di frequentare il Ser.T. per la problematica del gioco patologico, seppure non vi era stata una propedeutica valutazione della problematica da parte dello stesso servizio.

Durante l'affidamento, egli reperì un'attività di custode presso un'azienda, non potendo riprendere quello di elettrauto e meccanico, offertogli dal cognato, a causa del precario stato di salute, mentre i rapporti familiari ritrovarono una certa serenità.

Riguardo, invece, la presa in carico da parte del servizio per le dipendenze, essa non fu, però, significativa.

Infatti, nel primo incontro con lo psicologo del servizio, Angelo dichiarò di aver superato il problema del gioco, stante il periodo di detenzione intervenuto, accennando, invece, ad un pregresso uso sporadico di cocaina, cessato pure quello.

Tuttavia, il primo riscontro tossicologico evidenziò una positività all'uso di detta sostanza, positività che Angelo giustificò come occasionale, un momento di debolezza.

Successivamente, un ulteriore riscontro clinico, a tre mesi di distanza dal primo, risultò negativo, avvalorando quanto da lui sostenuto circa l'occasionalità dell'uso di cocaina.

Il Ser.T., alla fine, non ritenne opportuno proseguire la presa in carico né per la problematica dell'uso di sostanze né per il trattamento del gioco d'azzardo patologico in considerazione sia del riscontro negativo dell'ultimo controllo clinico sia, soprattutto, della convinzione di Angelo di avere superate le problematiche di dipendenza.

Egli, infatti, non si era reso disponibile ad un lavoro di valutazione e supporto più ampio e complessivo, contemplante anche l'ambiente familiare.

L'affidamento si concluse, in ogni caso, con l'estinzione della pena.

Nel caso di Angelo si osserva che la tipologia dei reati da lui perpetrati (rapine ai danni di alcune banche), sicuramente molto gravi, è diversa da quella più comune tra i giocatori (furti, falsificazione di assegni, ecc.).

Analogamente ai due casi visti in precedenza, si riscontra quanto la progressione della carriera criminale sia stata fortemente condizionata dal gioco patologico e dalla difficoltà a riconoscerlo.

Nel suo caso, tra l'altro, accanto a questa patologia, si riscontra anche l'uso di stupefacenti e di bevande alcoliche, sicché sarebbe interessante capire quanto tale abitudine abbia inciso, o meno, sullo sviluppo della sua carriera deviante.

Come per Luigi, anche per Angelo la carcerazione ha rappresentato un momento di revisione critica e un'opportunità di riflessione circa gli aspetti compulsivi del suo modo di giocare, anche se poi la presa in carico presso il Ser.T. non ha avuto, sostanzialmente, un esito positivo per l'atteggiamento negazionista di Angelo.

Si può osservare come la sua adesione ad un programma presso il Ser.T. (servizio che, però, non aveva concordato un trattamento in questo senso) sia stata, alla fine, strumentale all'ottenimento dell'affidamento.

Questo porta a considerare quanto l'assenza di un percorso terapeutico condiviso a monte, poggiante su un'attenta e calibrata valutazione, sia spesso alla base di un insuccesso dello stesso.

Un'altra considerazione riguarda l'atteggiamento rinunciatario della moglie, più protesa, comprensibilmente, a ritrovare una certa

tranquillità che ad affiancare il marito in un percorso di cura della patologia del gioco.

Ciò può essere inteso considerando anche la scarsa informazione riguardo al problema.

Non da ultimo, si può rilevare quanto il gioco patologico e, più in generale, lo stile di vita di Angelo, abbiano inciso sul suo complessivo stato di salute, laddove ha sviluppato patologie cardiologiche (egli ha pure subito alcuni ricoveri ospedalieri) e ansie depressive.

Alla fine, si può ipotizzare che il comportamento di Angelo sia rimasto, sostanzialmente, a rischio?

Riflessioni conclusive.

Sulla scorta di quanto sostenuto nel presente lavoro, si può conclusivamente affermare che delle fattispecie in materia di gioco d'azzardo possono essere fornite due chiavi di interpretazione penalistiche.

La più tradizionale, quella classica che ha ispirato il legislatore del 1930 e che, oggi, possiamo definire moralizzatrice o secolarizzata, continua a considerare il giocatore d'azzardo un criminale, la cui condotta necessariamente deve essere oggetto di sanzione penale.

A maggior ragione, secondo questa impostazione, il giocatore patologico ha bisogno di particolari attenzioni, specialmente dal punto di vista del diritto penale.

Egli è, infatti, un deviante meritevole di sanzione.

Le condotte da lui poste in essere devono essere oggetto di divieto penale, poiché è forte per essi il rischio di deriva criminale: esse, infatti, sono cariche di complicazioni e possono innescare una pericolosa spirale in ambito lavorativo e spingere il giocatore d'azzardo patologico e non ad entrare nei circuiti della criminalità.

Non soltanto egli stesso può rendersi protagonisti di reati, ma può essere vittima degli interessi illegali che stanno dietro al gioco d'azzardo.

Diversi sono gli studi che hanno dimostrato come i giocatori patologici siano frequentemente coinvolti in attività illecite finalizzate a procacciarsi denaro per giocare.

Del resto ricordiamo come il DSM-IV indichi tra i criteri di diagnosi di gioco d'azzardo patologico l'aver commesso azioni illegali come falsificazione, la contraffazione di assegni, frode, furto, frode fiscale, appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo e pertanto "l'elevata criminogeneticità del gioco d'azzardo sia indiretta e i crimini commessi derivino dalla catena di eventi legata all'ingente quantità di soldi che girano intorno al gioco"²¹⁹.

Pertanto, alla stregua di queste considerazioni, e tornando allo scopo del presente lavoro, si potrebbe sostenere che lo *ratio* di tutela sotteso alle fattispecie in esame sia da rintracciare proprio nell'esigenza di protezione oltre che del giocatore stesso anche dei suoi familiari e in genere della collettività. Quindi, sotto questo profilo, si può correttamente affermare che il bene giuridico di categoria sia l'ordine pubblico, inteso in senso materiale.

Si punisce, insomma, il giocatore perché la sua condotta è dannosa per sé stesso e per gli altri (che gli stanno accanto).

²¹⁹ COLOMBO C.A., MERZAGORA BETSOS L., "Tentare nuoce: il gioco d'azzardo in criminologia e psicopatologia forense", *Rivista Italiana di Medicina Legale*, sez. Dottrina e Rassegna, Giuffrè, Milano;

Sotto questo profilo, è importante considerare come nella dinamica della ricorso ad attività illecite da parte del giocatore, il reato sembri non solo essere sottovalutato nella sua reale importanza e significato, ma sia anche lecito anche considerare e riconoscere in taluni casi ²²⁰ la eventuale condizione di seminfermità ai sensi ex art. 89 C.P. per dipendenza.

Inoltre, nei meccanismi di pensiero dei giocatori patologici in ordine alla effettuazione di reati assumono una forte importanza le tecniche di neutralizzazione²²¹ ovvero giustificazioni che loro stessi auto-creano e che sono funzionali al neutralizzare gli impulsi di conformità alle norme.

Tali elementi sono da comprendere nei molti giocatori che, pur realizzando condotte delittuose, prima di cadere nel gioco erano persone del tutto rispettose delle norme e pertanto il passaggio a comportamenti illegali necessita per loro di una giustificazione di una razionalizzazione : di una corruzione del proprio super-io.

La tecnica di neutralizzazione più frequentemente usata sembra essere quella della negazione del fatto.

Non relativamente alla negazione del fatto in sé ma al fatto che l'atto costituisca un reato.

²²⁰ Sentenza G.I.P. presso il Tribunale di Torino n.154 del 20.1.2005;

²²¹ SYKES M., MATZA D., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, American Sociological Review, 22, pp. 667- 669;

E' questo il caso del giocatore che "si racconta di "prendere in prestito del denaro che restituirà appena possibile".

Un'altra tecnica di neutralizzazione è il trovare delle colpe esterne.

Il periodo sfortunato è poi spesso una delle giustificazioni che sottendono altre giustificazioni ed il ricorso all'illegalità.

Anche il sentirsi vittima è spesso una giustificazione della condotta delittuosa.

Se ci si considera infatti come vittime e non come causa dei comportamenti delittuosi, allora l'efficacia della propria disapprovazione o di quella degli altri come influenza deterrente o limitante risulta notevolmente attenuata.

Imparando a vedere se stesso più come indotto ad agire che come agente attivo ci si sente meno responsabili delle proprie azioni.

Se questi sono esempi relativi al ricorso al reato da parte del giocatore è da considerare anche l'aspetto relativo all'irretimento del giocatore nell'area criminale.

Attraverso il gioco, infatti, la criminalità può ricattare persone indebitate od usurate sotto diverse forme.

Concedere credito a tassi di usura a cittadini insospettabili ed incensurati, favorire il loro accesso a forme di gioco controllate direttamente dalla criminalità permette alla stessa di potersi avvalere di persone successivamente ricattabili chiedendo di

prestarsi ad azioni delittuose, a coperture, protezioni, all'averne accesso ad informazioni riservate o di infiltrarsi e controllare sotto coperture in imprese, esercizi, e quant'altro.

In altri termini, ci si trova di fronte ad una criminalizzazione del giocatore da parte delle criminalità organizzata che considera il giocatore un vero e proprio oggetto criminale per i propri traffici illeciti.

In quest'ottica, pertanto, l'intervento della sanzione penale appare giustificato perché comunque il soggetto agente, il giocatore pone in essere, anche se volontariamente e con piena consapevolezza una condotta chiaramente contro i suoi interessi più importanti e, pertanto, dannosa per lui stesso.

Dal punto di vista del liberalismo giuridico, invece, la scelta di incriminare *sic et simpliciter* le condotte di gioco d'azzardo merita una critica severa.

Infatti, le condotte contemplate dagli articoli 718 e ss. c.p. e dalle leggi speciali in materia prendono in considerazione scelte volontarie del soggetto agente incriminate dal legislatore italiano in quanto palesemente contrarie ai suoi interessi più importanti, quali il lavoro, il patrimonio e le relazioni familiari e all'ordine pubblico.

Ma, nonostante l'individuazione del bene giuridico tutelato, la scelta di incriminare queste condotte non è sempre legittima: se io

decido di partecipare ad un gioco con poste rilevanti, lo faccio in virtù di una scelta autonoma e consapevole.

Infatti, è vero che ledo in mio patrimonio se perdo, ma la scelta di giocare è frutto della mia volontà libera e consapevole.

Ecco, allora che, secondo l'impostazione *liberal* del diritto penale, la punizione di queste condotte non appare giustificata: quando, come nei reati in materia d'azzardo, è in gioco l'autonomia personale, diritto assoluto dell'individuo, non è possibile effettuare un giudizio di bilanciamento tra quest'ultima e altri diritti o interessi coinvolti.

È pur vero, comunque, che non si tratta di scelte indolori.

Si pensi al caso del giocatore che per un insano e folle gesto di autonomia personale dilapida il suo patrimonio e si rovina.

Anche in questi casi, il liberalismo ammette scelte autolesioniste, ma, è bene ribadirlo, occorre di volta in volta verificare se si tratta di quelli che per il diritto penale classico sono "reati senza vittime" o se il soggetto sia stato in qualche modo costretto alla sua scelta.

Diverso è il caso in cui con la propria condotta incide o coinvolge diritti e interessi altrui.

In casi simili, occorre verificare di volta in volta se la *ratio* sottostante alla proibizione sia ascrivibile ad una prospettiva di danno o di molestia ad altri.

Anche nella logica del liberalismo più all'avanguardia, infatti, si possono individuare dei principi limitatori dell'autonomia individuale, senza fare necessariamente ricorso al paternalismo giuridico.

Questi principi limitatori sono l'*harm principle* e l'*offense principle*.

In queste ipotesi, definite di paternalismo indiretto, caratterizzate dalla mancanza di stigma sociale delle condotte realizzate e la conseguente illegittimità della sanzione, si potrebbe far ricorso alla sanzione amministrativa e al sistema dell'illecito amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981.

Si potrebbe cioè utilizzare la sanzione amministrativa per indurre i cittadini a non farsi del male, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui la condotta dell'agente cagioni danno o molesti ad altri o alla società in generale.

In questo modo, si avrebbe l'ulteriore vantaggio di realizzare quella che la Dottrina tradizionale definisce la "funzione promozionale del diritto penale", alla cui stregua il diritto penale perseguirebbe la sua funzione propulsiva allorquando miri ad inculcare tra i consociati norme che essi non riconoscono o non hanno ancora interiorizzato.

A rigor di logica e in nome della coerenza con quanto prima sostenuto, nei casi di scelte volontarie neanche la sanzione amministrativa sarebbe legittima.

Ma l'intervento non penale può giustificarsi innanzitutto in quanto finalizzato ad indurre l'individuo a scelte che, sebbene da lui non condivise, siano dalla collettività considerate meno dannose.

In secondo luogo, è possibile ritenere che l'intervento amministrativo sia dettato da un difetto di conoscenza o di informazione e, quindi, dalla mancanza di piena volontà nella scelta dell'agente.

Ad esempio, il giocatore d'azzardo, specie se patologico, può lasciarsi coinvolgere o prendere parte al gioco d'azzardo perché allettato dalla speranza di vincere la rilevante posta in gioco. Ma, per uno strano scherzo del destino perde e dilapida il proprio patrimonio, andando in rovina.

In questi casi, seppur vero che la scelta di partecipare è frutto di un atto di autonomia personale, del tutto consapevole circa le conseguenze che potrebbero derivarne non è.

Si può, invero, ritenere che la sanzione amministrativa abbia un campo di applicazione maggiore nelle ipotesi di giocatori d'azzardo patologici, per i quali in "vizio" del gioco è dannoso e pericoloso per se' stessi ma soprattutto per gli altri.

Il vizio, infatti, obnubila la mente dell'agente, allenta i suoi freni inibitori, diminuendo la capacità di compiere scelte autodeterminate secondo una visione non distorta della realtà.

È facile, così, che egli diventi una fonte di pericolo per se' ma anche per chi gli sta vicino.

Per completezza, non può tacersi che il ricorso alla sanzione amministrativa porta seco il rischio di un'eccessiva anticipazione di tutela: è facile, infatti, che la sanzione amministrativa si spinga a punire condotte che rimangono molto lontane dalla lesione al bene giuridico da tutelare.

Più il bene finale è remoto rispetto alla condotta vietata più è illegittima la sanzione, anche se amministrativa.

Pertanto, ed in conclusione del percorso di ricerca volto ad individuare i limiti morali del diritto penale in materia di giochi d'azzardo, credo di poter condividere pienamente l'impostazione *liberal* al riguardo.

La scelta autonoma di giocare o di scommettere in gioco d'azzardo, se pienamente libera e volontario, non può essere oggetto di incriminazione e non deve essere passibile di sanzione penale, anche se blanda.

Tuttavia, l'intervento sanzionatorio punitivo dello stato è auspicabile (meglio se in funzione preventiva) allorquando la scelta

di auto danneggiarsi non è del tutto volontaria, perché viziata da errore, malattia, o difetto di conoscenza.

L'autonomia personale è di certo un diritto assoluto dell'individuo, intangibile e non suscettibile di limitazioni in nome di altri diritti del soggetto stesso, a meno che essa non incida su diritti altrui: ecco allora che possono entrare in gioco principi limitatori della libertà individuale quale il principio del danno o molestia ad altri.

BIBLIOGRAFIA

GUERRESCHI C.: Il gioco patologico, Ed. Kappa, Roma 2003;

MANENTI, Del gioco e della scommessa dal punto di vista del diritto romano e moderno. Appendice a GLUCK: Commentario alle Pandette tradotto e arricchito da copiose note e confronti col Codice Civile del Regno D'Italia, Libro XI, tit. V, DE Aleatoribus, ed. it. Diretta da SERAFINI-COGLIOLO- FADDA, Milano, 1903;

RICCIO, I contratti aleatori, in Gioco e scommessa di DI GIANDOMENICO E RICCIO, in Trattato Bessone, XIV, Torino 2005.

MANNO: Giochi e scommesse, in RONCO E ARDIZZONE, a cura di, Codice Penale Iperattuale. Leggi complementari, Torino 2005.; MANNO A. M.: Gioco, scommesse e responsabilità penale, Milano, 2008.

BUTTARO: Giuoco e scommessa – Diritto Civile, in Enciclopedia del diritto.

PUCCI E FRANZOSO: Gli apparecchi da intrattenimento a premio, Milano 2004;

PIOLETTI: voce Giochi Vietati, op.ult.cit., pp. 68;

MOSCATI: Il gioco e la scommessa, in RESCISGNO Trattato di diritto privato, XIII, Torino, 1985.

ALBEGGIANI: voce Sport, dir. pen., in Enc. Dir.XLII, Milano, pp557; TRAVERSI, Diritto penale dello sport.Milano 2002, pp39 ss.;

DI GIOVINE O., L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Milano 2006, pp. 9;

CADOPPI A. (A CURA DI): Omnis definitio in iure periculosa? il problemaa della definizioni legali nel diritto penale, Riv.It. Dir. Pen. Ec.;; Ignoranza della legge penale, in BRICOLA – ZAGREBELSKY (diretta da) Giurisprudenza sistematica del diritto penale; Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in Atti del convegno “ Valori e secolarizzazioni nel diritto penale, Verona 2007 e Atti del convegno “la legittimazione del diritto penale tra harm principle; voce Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la) (diritto anglo-americano), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 187 ss. e Il reato omissivo proprio. II. Profili dogmatici, comparatistici e del lege ferenda, Padova, 1988, pp. 1103 ss. e 1279 ss.,

FURNO: Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1952, pp.642..

HUIZINGA: Homo ludens, Leida, 1938, (trad. it, Torino, Einaudi, 1946, cit. da BUTTARO,, Del gioco e della scommessa, pp.5;

VALSECCHI, Il gioco e l scommessa. La transazione, in CICU – MESSINEO E MENGONI,, Trattato di diritto civile e commerciale, pp. 5 ss.;

GUAZZALINI : voce Giuochi e scommesse, in ROBERT: Les origine de la r pression des jeux en droit anglo – saxon: le controle de l’Homo ludenz dans l’Angleterre du XIV e au XVI e siecle, in roit e Societ , 1991, nn. 17/18;

PALAZZO: testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica; in Studi in onore di Marinucci, Milano, 2007;

CONTENTO M.: voce Giuochi D’Azzardo, in Enc. Forense, III1958;

ARDIZZONE: Condotte finalisticamente orientate e forme di colpevolezza in Studi Musotto, Palermo, 1979; Delitti contro ordine pubblico;

PICOTTI, Il dolo specifico. Indagine sugli “elementi finalistici delle fattispecie penali”, Milano, 1993;

MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio: Padova, 1989; Diritto penale, P.te generale, Milano, 2008;

GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996;

LA SPINA: Orientamenti giurisprudenziali in tema di gioco proibito, note a Cass. Pen. Sez. III, 24 giugno 1997, Cacace e a Cass. Pen. Sez. III 14 maggio 1997 Salvo e altri, in Foro It. 1998, II;

SABATINI: Le contravvenzioni nel codice penale vigente;

LANZA, Giochi d’azzardo nel diritto positivo vigente;

BELTRANI: La disciplina penalistica dei giochi e delle scommesse.;

PALAZZO, Il principio di determinatezza in diritto penale;

BRICOLA: La discrezionalità nel diritto penale;

PAGLIARO: Principi di diritto penale; voce Ignoranza della legge penale, in Dig. Disc. Pen., VI, Torino 1992; Principi di diritto penale. Parte speciale, III, Delitti contro il patrimonio, Palermo, 2003;

GROSSO, voce Errore in Enc. Giur. Treccani, XIII, Roma, 1989;

PULITANÒ, voce Ignoranza(dir. Pen.) in Enc. Dir., Milano, 19760, pp.23; ID. L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976;ID: Laicit  e diritto penale;

FLORA: voce Errore, in Dig. Disc. Pen., IV, Torino,1990;

GIUNTA: Commento all’art. 5 c.p.,in a a cura di PADOVANI, in Codice Penale, Milano 2007; penale. Parte generale. I, Torino, 1996.

IMBUCI (a cura di) Il gioco pubblico in Italia - storia, cultura e mercato, Venezia 1999.

FIANDACA – MUSCO : Diritto Penale, Pte Generale, Bologna, 2008;

- PADOVANI : voce Delitti e contravvenzioni in Dig. Disc. Pen., III, Torino, 1989;
- BRENNER R E BRENNER G.A. : Gambling and Seculatio. A theory, a History and a Futur of Human Decision,Cambridge, 1990;
- ANTOLISEI: Manuale di diritto penale.
- MANZINI: Trattato di diritto penale italiano, X;
- SIMONCELLI – SCIALOJA: Illiceità del giuoco d’azzardo autorizzato, in Foro It., 1950, IV, c. 41;
- VALSECCHI: Sulla pretesa immoralità del gioco d’azzardo, in Temi Romana, 195;
- PIOLETTI, voce Giochi vietati; Id.: Il giuoco nel diritto penale;
- BELTRANI, La disciplina penale dei giochi e delle scommesse;
- MAZZA: voce Giochi d’azzardo e proibiti nel diritto penale;
- PARADISO: Gioco, scommesse, rendite;
- G. ZENARO: Uno studio introduttivo sugli aspetti criminologici e sul- le problematiche trattamentali del giocatore d'azzardo patologico in esecuzione di pena, pp. 122 ss;
- ROMANI P., "Ipotesi legislative e contenimento delle attività illecite", in M. CROCE, R. ZERBETTO, 2001;
- C. TROIANO, "Animali d'azzardo", in Narcomafie, n. 2, 2000;
- BLASZCZYNSKI A., MCCONAUGHY N., FRANCOVA A., "Crime, Antisocial Per- sonality and Pathological Gambling," in Journal of Gambling Behaviour, 5, 1989;
- THOMPSON W. N., GAZEL R., RICKRNAN D., The social cost of Gambling in Wisconsin, Wisconsin Policy Research Institute, 1996;
- LESIEUR H. R., BLUME S. B., "When lady luck loses. Women and compulsive gambling", in A. VAN DEN BERGH, Ferninist perspectives on addictions, Springer, New York, NY, 1991;
- FISHER S., "L'impatto del gambling sugli adolescenti" in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001;
- E. DICIOTTI, La giustificazione paternalistica di norme, in Studi senesi, 1988, fasc. 1, p. 76 ss.; Id., Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen e proc., n. 3/1997, p. 366 ss.;
- F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell'avente diritto, Milano, 1995, p. 6 ss.; L.
- STORTONI, (a cura di): Vivere: diritto o dovere?, Trento, 1992.

G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984, p. 99 ss.; Id., *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, vol. I, Milano, 1991, p. 165 ss.; *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, in G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Napoli, 2003, p. 107 ss.; Id., *Considerazioni intorno a bioetica*.

M.B. MAGRO, *Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.;

M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, p. 99 s.;

G. FRANCOLINI, *L'harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg*, in corso di pubbl. in *Riv. it. dir. proc. pen.*; Id., *Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice*, relazione svolta al citato convegno di Trapani dell'ottobre 2007 (vers. Provvisoria dattiloscritta);

G. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. I, cit., p. 283 ss.; Id., *Principio del danno e legittimazione "personalistica" della tutela penale*, relazione presentata al convegno di Trapani, cit. (versione provvisoria dattiloscritta);

J. S. MILL, *On Liberty* (1859), London and Melbourne, 1984.

H.L.A. HART, *Law, Liberty and Morality*, Oxford New York, 1963;

J. FEINBERG, *the Moral limits of Criminal Law*, Pubblicati ad Oxford e New York per la Oxford University Press: il primo volume (1984) è intitolato *Harm to Others*; il secondo (1985) *Offense to Others*; il terzo (1986) *Harm to Self*; e il quarto (1988) *Harmless Wrongdoing*.

T. M. POPE, *Counting the Dragon's Teeth and Claws: The Definition of Hard Paternalism*, in *Georgia State Law Rev.*, 20 (2004), p. 659 ss.; ID., *Is Public Health Paternalism Really Never Justified? A Response to Joel Feinberg*, in *Oklahoma City University Law Rev.*, 30 , 2005;

R. SHAFER-LANDAU, *Liberalism and Paternalism*, in *Law and Theory*, 11 (2005), pp. 169-191;

D. HUSAK, *Illicit Drugs: A Test of Joel Feinberg's The Moral Limits of the Criminal Law*, relazione presentata al seminario svoltosi presso l'Università di Parma il 14 gennaio 2008, versione provvisoria dattiloscritta.

J. KLEINIG, *Paternalism*, Manchester, 1983;

A. VON HIRSCH, *Direct Paternalism*.;

VON HIRSCH, G. DWORKIN, *Paternalism*, cit., p. 81, limiterebbe l'intervento nel tempo, per dare la possibilità al soggetto di cambiare idea.;

R. ARNESON, *Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism*, in *Legal Theory*, 11 (2005);

J. RAZ, *The Morality of Freedom*, 1986, capitoli 14 e 15.

CUSTER, R.L.: Pathological gambling. In A. WHITFIELD (a cura di). Patients with Alcoholism and other Drug Problems, New York: Year Book Publication; Profile of the pathological gambler. Journal of Clinical Psychiatry, 45, 35-8.; An Overview of Compulsive Gamblin", in (a cura di) CARON P. A., YOLLES S. F;

R.L REID.: The psychology of near miss,in, Journal of Gambling Behavior, 1986, pp. 32-39;
Dati da una indagine Doxa del 1998 citati da FIASCO M., Aspetti sociologici, economici e rischio di criminalità, in (a cura di) CROCE M.,ZERBETTO R. Il gioco & l'azzardo, Franco Angeli, Milano, 2001.

Diagnostic Statistic Manual: il sistema codificato e accettato internazionalmente di classificazione delle condizioni patologiche riconosciute dalla comunità scientifica internazionale. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Washington, DC., ed it. (1995), Masson, Milano

FREUD, S.: Dostoevskij e il parricidio (trad. it. Opere, Torino: Boringhieri, 1977).

R. M POLITZER,, M. J. MORROW , S.B.LEAWHEY , Report on the societal cost of gambling and the costbenefit effectiveness of treatment, V Annual Conference on Gambling and Risk Taking, Lake Tahol;

CROCE M., Il caso del gioco d'azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono, Personalità/Dipendenze, Vol 7, Fascicolo II, settembre, pp 225-242;

CROCE M., NANNI W.: Dipendenze senza sostanze , in (a cura di NANNI W., VECCHIATO, T.), Caritas Italiana, Fondazione Zancan. Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, pp. 218-262, Feltrinelli, Milano.

CROCE M., "Vizio, malattia, business? Storia dei paradigmi sul gioco d'azzardo", in CROCE M., ZERBETTO R., (a cura di), 2001;

EGAN G., The skilled helper, BrooksICole, Monterey, 1975;

MILESI A,, CLERICI M., "Gioco d'azzardo, comorbidità e strutture di personalità", in CROCE M., R. ZERBETTO (a cura di), 2001;

DE SANCTIS- RICCIARDONE P.: Antropologia e gioco, Liguori, Napoli, 1994;

FREUD S, "Dostoevskij e il parricidio", in Opere, vol. X, Bollati Boringhieri, Torino, 1978;

DOSTOEVSKIJ F., IGROK,: tr. It. Il giocatore, Garzanti, Milano, 1985

BERGLER E., The Psychology of Gambling, (1957), tr. it. Psicologia del giocatore, Newton Compton, Vicenza, 1974.

PANI R., BIOLCATI P., Le dipendenze senza droghe. UTET Universitaria,Novara, 2006,

ZERBETTO R.: Dall'intervento terapeutico a una politica di gioco responsabile, in Lavanco G., 2001;

- MAFFEI G., Il caso e il gioco. Riflessioni psicoanalitiche, in CROCE M, ZERBETTO R., (a cura di), 2001;
- CASTELLANI B., Pathological gambling: The Making of a medical problem, Albany, NY, US State University of New York Press, 2000;
- KIEFFEN S. N., Addictive Disorders Update: Alcoholism, Drug Abuse, Gambling., Human Science Press, New York, 1982, pp.107-124. CUSTER R., MILTH H., When Luck Runs Out: Help for Compulsive Gamblers and Their Families, Warner Books, New York, 1985;
- LADOUCEUR R., SYLVAIN C., BOUTIN C., DOUCET C., Il gioco d'azzardo eccessivo. Centro Scientifico Editore, Torino, 2003.
- REDA M. A., BLANCO S., BENEVENTO S., "Profili di personalità e aspetti cognitivi nei giocatori d'azzardo" in CROCE M., ZERBETTO R., 2001;
- ZUCKERMAN M., Sensation Seeking: Beyond the Optional Level of Arousal, Erlbaum, 1979;
- LE BRETON D, La passione del rischio, Gruppo Abele, Torino, 1995;
- COLETTI M., "L'impatto del gambling compulsivo sulle dinamiche relazionali E DE LUCA R., I gruppi per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie, in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001;
- UGAZIO V, Storie permesse storie proibite, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
- KAUSCH O., "Patterns of Substance Abuse Among Treatment-seeking Pathological Gamblers", in Journal of Substance Abuse Treatment, 25, 4, December 2003, pp. 263-270;
- DICKERSON M. G., La dipendenza da gioco, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1993;
- CAPITANUCCI D., BIGANZOLI A., CARLEVARO T., "Revisione critica degli strumenti di valutazione del gioco d'azzardo patologico", in CROCE M., ZERBETTO R. (a cura di), 2001;
- G. ZENARO: GIOCO D'AZZARDO E CRIMINALITÀ. Uno studio introduttivo sugli aspetti criminologici e sulle problematiche trattamentali del giocatore d'azzardo patologico in esecuzione di pena;
- COLOMBO C.A., MERZAGORA BETSOS L., "Tentare nuoce: il gioco d'azzardo in criminologia e psicopatologia forense", Rivista Italiana di Medicina Legale, sez. Dottrina e Rassegna, Giuffrè, Milano;
- SYKES M., MATZA D., Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, American Sociological Review, 22, pp. 667- 669;
- Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, pp. 512;
- PUBUSA, voce Gioco d'azzardo;
- M. CROCE: Vizio, malattia, business? storia dei paradigmi del gioco d'azzardo in M. CROCE E R. ZERBETTO (a cura di), Il gioco & l'azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento, op. cit., pp. 62;

Due disegni di legge presentati all'Assemblea Regionale Siciliana per l'apertura di due nuovi casinò, nonché un emendamento alla finanziaria 2008 con cui inserire l'Art. 182 bis *"in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 c.p., le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possano svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo;*

PULITANÒ: Obblighi costituzionali di tutela penale? In Riv. It. Dir.proc. pen.1983;

MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in MARINUCCI – DOLCINI (a cura di) Studi di diritto penale, Milano, 1982;

SANTAN VEGA: *diritto penale minimo e obblighi costituzionali taciti di tutela penale in Dei delitti e delle pene*, 2000;

PELUSO – CASSESE:La punizione del gioco d'azzardo, in. Giust. Pen. 1964, II;

MOCCIA: Voce *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)*;

DE VERO: Tutela penale dell'ordine pubblico;

FIORE: voce Ordine pubblico in Enc. Dir.,XXX, 1980;

PACE: Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, in Giur. Cost., 1971;

CORSO: voce Ordine pubblico(dir. Pubbl) in Enc. Dir., XXX, 1980;

NUVOLONE: Case da gioco e legge penale in Studi in onore di Ugo Pioletti, Milano, 1982;

G. PIOLETTI: Considerazioni sull'apertura di case da gioco in Italia in Riv. Pol, 1985;

MAGRI: Delitti contro il patrimonio mediante frode, in in MARINUCCI – DOLCINI, Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Padova, 2007;

ZANCHETTI: Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997;

RIZZA: Condizione di punibilità del gioco d'azzardo. L'attualità come criterio distintivo tra casa da gioco e circolo privato in Giur. Mer., 1970;

GAROFOLI: Manuale di diritto penale;

FERRI: La neutralità del gioco;

Giurisprudenza:

Cass. Pen. Sez. III, 5.02.1986, Nardi, in Riv. Pen. 1986;

Cass. Pen. 7 luglio 1953, n. 2005 in *Giust. Civ.*, 1953, I c. 2435;

Cass. Pen. Sez. III, 23.10.2003, Domina, in Rivista Penale 2004;

Cass. Pen. Sez. III, 18.12.2002, Coviello, Cass. Pen. 2004, 3514;

Cass. Pen. Sez. III 15 aprile 199, n. 4721;

Cass. Sez. Un. 24 luglio 1991 n. 14, Gloria, in Foro It., 1992, II c.85.

Cass., Sez. III penale, 11 novembre 1986, Cacciato, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 16 febbraio 1985, Valgimigli, in CED Cassazione;

Cass. Sez. VI, 26 febbraio 1976, n. 2545 e Cass. Sez. I 30 settembre 1965, n. 845 Pellizzari;

Cass. Pen. Sez. III 11 febbraio 2004, n. 5331 Brunetta;

Cass. Pen. Sez. III, 14.11.2003, Vanenti, in Guida al Diritto, 2004, 103, pp. 21;

Cass. Pen. 22.04.1993;

Cass., Sez. III penale, 27 marzo 2000, Foglia; Idem, 29 luglio 1999, Barbatì; Idem, 1 luglio 1999,

De Giulio; tutte in CED Cassazione.

Cass., Sez. III Penale, 16 giugno 2004, Sfoco, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 1 ottobre 2002, Fischetti, in CED Cassazione;

Cass., Sez. II penale, 29 aprile 2003, Lattanzi, in CED Cassazione;

Cass. Sez. Unite penali, 18 maggio 2004, Corsi, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III, 15 giugno 2004, Morace, in CED Cassazione;

Cass. Sez. III 18 maggio 2004, Corsi, Gesualdi ed altri, Poce, in CED Cassazione e in Cassazione penale 2004, 3105 e Foro italiano 2004, II, 393;

Cass., Sez. III 17 maggio 1999, De Bernardo, in CED Cassazione; Idem, 30 gennaio 2003, Miccio, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 6 ottobre 2001, Pugliese; Idem, 4 luglio 2000, Vicentini; Idem, 27 marzo 2000, Foglia; Idem, 29 luglio 1999, Barbati; tutte in CED Cassazione;

Corte di Giustizia Europea, 6 novembre 2003, Gmbelli, in Rivista penale 2004, 634;

Cass., Sez. III , 27 luglio 2004, Cacace, in CED Cassazione; Idem, 4 luglio 2000, Vicentini, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III pen., 7 luglio 2004, Mele; Idem, 27 luglio 2004, Cacace; Idem, 8 settembre 2004, Drago; tutte in CED Cassazione.

Cass., Sez. III, Foglia, in CED Cassazione;

Cass. Sez. III.6 ottobre 2001, Pugliese, in CED Cassazione;

Cass. Sez. III 29 luglio 1999, Barbati, in CED Cassazione;

Cass. Sez. Un. 24 luglio 1991 n. 14, Gloria, cit., in Foro It., 1992, II c.85.

Cass., Sez. III penale, 11 novembre 1986, Cacciato, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 16 febbraio 1985, Valgimigli, in CED Cassazione;

Cass, Sez. III penale, 15 dicembre 2003, Veznaver, in Rivista penale 2004, 1134;

Cass. Sez.III, 18 aprile 2005, Rinaldi, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III, 11 gennaio 2000, Zorzi; Idem, 10 aprile 2000, Sauli; Idem, 29 maggio 2000, Trapè Villadomat; Idem, 11 ottobre 2000, Murat; tutte in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 18 dicembre 2002, Mango in CED Cassazione;

Cass. Sez. III, 18 novembre 2002, Di Vito in CED Cassazione;

Cass. Sez. III, 18 ottobre 2002, De Fraia; Idem, 7 febbraio 2001, Cacchi, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 9 gennaio 2004, Piazzolla; Idem, 18 aprile 2003, Mangiaterra, in CED Cassazione;

Cass., Sez. III penale, 9 gennaio 2004, Piazzolla; Idem, 18 aprile 2003, Mangiaterra; in CED Cassazione;

Cass., Sez. III, 7 aprile 2004, Pigafetta; Idem, 18 marzo 2003, Cecchini; in CED Cassazione.

Cass., Sez. I penale, 23 gennaio 2004, Maffei; Idem, 23 gennaio 2004, Bassani; in

CED Cassazione.

Cass, Sez. III penale, 3 giugno 2004, Iurino, in Guida al diritto 2004, 35, 73;

Cass., Sez. III , 12 marzo 2004, Pol;

Cass. Pen. Sez. III, 26.02.1983, n. 1738, Petruccio, in Foto It.1983, II, c. 357;

Corte Cost. 13.06.1995, n. 236;

Sentenza G.I.P. presso il Tribunale di Torino n.154 del 20.1.2005;

Pret. Terracina, 23 luglio 1986, Pernarella, in Giur. Merito, 1987.